Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 113 del 15 maggio 1940-XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

LEGGE 9 maggio 1940-XVIII, n. **368.**

Ordinamento del Regio esercito.

LEGGE 9 maggio 1940-XVIII, n. **369.**

Stato degli ufficiali del Regio esercito.

LEGGE 9 maggio 1940-XVIII, n. **370.**

Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

LEGGE 9 maggio 1940-XVIII, n. **371.**

Concessione di un assegno speciale agli ufficiali del Regio esercito che lasciano il servizio permanente.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 maggio 1940-XVIII, n. 368.
Ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

NORME GENERALI.

Art. 1.

Il Regio esercito comprende una parte metropolitana e una parte coloniale.

La parte metropolitana, anche se dislocata nel territorio dell'Africa italiana o dei possedimenti, è alla dipendenza del Ministero della guerra, il quale provvede alla relativa spesa; la parte coloniale è alla dipendenza, per l'impiego, del Ministero dell'Africa italiana, che vi provvede con i bilanci dei dipendenti governi.

Nella presente legge viene considerata soltanto l'organizzazione della parte metropolitana; l'organizzazione della parte coloniale è stabilita da altre disposizioni.

Art. 2.

Il Regio esercito è costituito dal seguente personale militare:

a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) truppa.

A) UFFICIALI.

La gerarchia nei gradi di ufficiale è la seguente:

Primo Maresciallo dell'Impero.

Ufficiali generali:
Maresciallo d'Italia;
Generale d'armata;
Generale di corpo d'armata;
Generale di divisione; tenente generale;
Generale di brigata; maggiore generale.

Il grado di Maresciallo d'Italia è conferito soltanto per azioni compiute in guerra.

Il grado di generale d'armata è conferito esclusivamente in caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, o per azioni compiute in guerra.

In pace possono essere designati per il comando di una armata in guerra generali di corpo d'armata in servizio permanente.

Ufficiali superiori:
Colonnello;
Tenente colonnello;
Maggiore.

Ufficiali inferiori:
Capitano;

Ufficiali subalterni:
Tenente;
Sottotenente; maestro direttore di banda; maestro di scherma.

B) SOTTUFFICIALI.

La gerarchia nei gradi di sottufficiale è la seguente:
Aiutante di battaglia;
Maresciallo (maggiore, capo, ordinario), maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali (maggiore, capo, ordinario);
Sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali;
Sergente, vice brigadiere dei carabinieri Reali.

Il grado di aiutante di battaglia è conferito ai sottufficiali ed ai militari di truppa, soltanto per azioni compiute in guerra.

C) TRUPPA.

La gerarchia nei gradi di truppa è la seguente:
Caporal maggiore, appuntato dei carabinieri Reali;
Caporale, carabiniere;
Appuntato;
Soldato, allievo carabiniere.

Art. 3.

Il Regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:

1°) stato maggiore;
2°) istituti militari;
3°) arma dei carabinieri Reali;
4°) arma di fanteria;
5°) arma di cavalleria;
6°) arma di artiglieria e servizio tecnico delle armi e delle munizioni;
7°) arma del genio e servizio studi ed esperienze del genio;
8°) guardia alla frontiera;
9°) corpo automobilistico e servizio tecnico automobilistico;
10°) servizio chimico;
11°) servizio sanitario;
12°) servizio di commissariato;
13°) servizio di amministrazione;
14°) servizio veterinario;
15°) servizio dei centri di rifornimento quadrupedi;
16°) servizio dei depositi cavalli stalloni;
17°) servizio geografico;
18°) distretti militari;
19°) tribunale supremo militare; tribunali militari;
20°) reparti di correzione e stabilimenti militari di pena;
21°) enti vari.

La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti è stabilita dai successivi articoli.

Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati dalla presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzioni o speciali necessità unità delle diverse armi, corpi e servizi. Tali unità vengono formate impiegando anche personale richiamato dal congedo.

La costituzione di dette unità è stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalità che vengono stabilite dal Ministro per la guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio esercito.

Art. 4.

Il Regio esercito metropolitano è così ordinato:
un comando del corpo di stato maggiore;
sei comandi di armata;
diciotto corpi d'armata;

un corpo d'armata autotrasportabile;
un corpo d'armata corazzato;
un corpo d'armata celere;
un comando superiore delle truppe alpine;
cinquantaquattro divisioni di fanteria;
due divisioni motorizzate;
tre divisioni corazzate;
cinque divisioni alpine;
tre divisioni celeri;
un comando truppe di Zara con deposito misto;
un comando truppe dell'Elba con deposito misto:
sedici comandi di difesa territoriale;
ventotto comandi di zona militare.

Le grandi unità comprendono:

un comando di grande unità (comando di corpo d'armata, comando di corpo d'armata autotrasportabile, comando di corpo d'armata corazzato, comando di corpo d'armata celere, comando di divisione di fanteria, comando di divisione motorizzata, comando di divisione corazzata, comando di divisione alpina, comando di divisione celere);

truppe e servizi in misura variabile.

Uno dei diciotto comandi di corpo di armata assume la denominazione di *comando superiore delle truppe in Albania.*

Ai comandi predetti sono assegnati ufficiali generali, superiori ed inferiori i quali sono compresi nelle tabelle organiche di cui agli articoli seguenti.

Le truppe ed i servizi costituenti ciascuna grande unità sono stabiliti dal Ministro per la guerra.

Art. 5.

L'organico degli ufficiali generali è il seguente

Generali di corpo d'armata	N.	35
Generali di divisione	»	92
Generali di divisione dei carabinieri Reali	»	4
Tenenti generali del servizio tecnico delle armi e delle munizioni (di cui uno è direttore superiore del servizio)	»	4
Tenente generale del servizio studi ed esperienze del genio (direttore superiore del servizio)	»	1
Tenente generale del servizio tecnico automobilistico (direttore superiore del servizio e del corpo automobilistico)	»	1
Tenente generale medico	»	1
Tenente generale commissario (capo ed ispettore del servizio di commissariato)	»	1
Generali di brigata	»	165
Generali di brigata dei carabinieri Reali	»	8
Generale di brigata del corpo automobilistico	»	1
Maggiori generali del servizio tecnico delle armi e delle munizioni	»	6
Maggiori generali del servizio studi ed esperienze del genio	»	2
Maggiori generali del servizio tecnico automobilistico	»	2
Maggiori generali medici	»	7
Maggiori generali commissari	»	2

Fra i 35 generali di corpo d'armata sono compresi 6 generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata preposti ai sei comandi d'armata di cui all'articolo 4 della presente legge nonchè il capo di Stato Maggiore generale, il capo di Stato Maggiore dell'esercito e l'ispettore dell'arma di fanteria, quando siano generali di corpo d'armata o generali designati per il comando d'armata.

Dei 92 generali di divisione predetti, due possono essere tenenti generali ricoprenti una delle seguenti cariche:

— direttore generale del genio nel Ministero della guerra;
— direttore generale del genio militare nel Ministero della marina;
— direttore dell'istituto geografico militare;
— direttore del servizio chimico;
— membro del consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'impiego degli ufficiali generali di cui al presente articolo è stabilito con apposita tabella, approvata con decreto Reale; con detti ufficiali generali si provvede a ricoprire tutte le cariche previste dalla presente legge, nonchè quelle sotto indicate:

a) primo aiutante di campo generale di S. M. il RE e IMPERATORE;
b) aiutante di campo generale di S. M. il RE e IMPERATORE;
c) primo aiutante di campo generale di S. A. R. il Principe Ereditario;
d) comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;
e) comandante generale della Regia guardia di finanza;
f) presidente del tribunale supremo militare;
g) ispettore della fanteria e generale addetto all'ispettorato della fanteria:
h) ispettore dell'artiglieria e generali addetti all'ispettorato dell'artiglieria;
i) ispettore del genio e generale addetto all'ispettorato del genio;
l) ispettore superiore dei servizi tecnici;
m) generali per incarichi vari determinati dal Ministro per la guerra;
n) generali assegnati alla parte coloniale del Regio esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra.

CAPO II.

STATO MAGGIORE.

Art. 6.

Lo *stato maggiore* è costituito:

da un corpo di stato maggiore, formato dagli ufficiali di stato maggiore;

da un servizio di stato maggiore, formato dagli ufficiali in servizio di stato maggiore.

Il comando del corpo di stato maggiore è retto dal capo di stato maggiore del Regio esercito che è coadiuvato da:

a) un sottocapo di stato maggiore del Regio esercito (comandante in 2ª del corpo di stato maggiore);
due generali capi reparto;
un generale addetto;

b) un sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale;
un generale addetto allo stato maggiore per la difesa territoriale.

L'organico degli ufficiali del corpo di stato maggiore è il seguente:

Colonnelli	N.	48
Tenenti colonnelli	»	178
Totale	N.	226

Per gli ufficiali in servizio di stato maggiore (tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli) non esiste organico fisso.

Gli ufficiali indicati nei precedenti commi appartengono ai ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e sono compresi nella tabella organica dell'arma rispettiva.

CAPO III.

Istituti militari.

Art. 7.

Gli *istituti militari* sono i seguenti:

1°) scuole militari;
2°) Regia accademia di fanteria e di cavalleria;
3°) Regia accademia di artiglieria e del genio;
4°) scuola di applicazione di fanteria;
5°) scuola di applicazione di cavalleria;
6°) scuola di applicazione di artiglieria e del genio;
7°) scuola di applicazione di sanità;
8°) scuole centrali;
9°) scuola centrale di alpinismo;
10°) scuola di tiro di artiglieria;
11°) istituto superiore di guerra;
12°) istituto superiore tecnico armi e munizioni;
13°) istituto superiore delle trasmissioni;
14°) scuole allievi ufficiali di complemento;
15°) scuole allievi sottufficiali.

Il numero delle scuole militari, delle scuole allievi ufficiali di complemento, delle scuole allievi sottufficiali, delle scuole centrali, nonchè l'ordinamento di ciascun istituto militare e i loro eventuali raggruppamenti sono stabiliti per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per le finanze.

Agli istituti militari sono assegnati ufficiali generali, superiori ed inferiori delle varie armi, corpi e servizi, i quali sono compresi nelle tabelle organiche della presente legge.

All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti delle scuole civili governative ai quali, qualora le prestazioni, avuto riguardo agli obblighi di orario, non consentano il contemporaneo insegnamento presso le scuole od istituti militari e gli istituti medi di appartenenza, sono applicabili le disposizioni del 1° e 3° comma dell'articolo 31 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e degli articoli 28 e 150 del regolamento approvato con Regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

CAPO IV.

Arma dei carabinieri Reali.

Art. 8.

L'arma dei carabinieri Reali comprende:

1°) il comando generale dell'arma dei carabinieri Reali;
2°) tre divisioni carabinieri Reali;
3°) un comando superiore dei carabinieri Reali d'Albania:
4°) sette brigate carabinieri Reali;
5°) ventotto legioni territoriali carabinieri Reali;
6°) una scuola centrale carabinieri Reali, compresa fra le scuole centrali di cui al n. 8 dell'articolo 7;
7°) una legione allievi carabinieri Reali;
8°) un gruppo squadroni carabinieri Reali;
9°) quattro battaglioni carabinieri Reali;
10°) un gruppo carabinieri Reali delle isole italiane dell'Egeo;
11°) uno squadrone carabinieri Reali guardie del RE e IMPERATORE;
12°) una banda dell'arma dei carabinieri Reali.

La suddivisione delle unità suddette in minori unità ed il numero di queste sono stabiliti dal Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per l'interno.

L'organico degli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali è il seguente:

Ufficiali generali:

Generali di divisione dei carabinieri Reali . .	N.	4
Generali di brigata dei carabinieri Reali . .	»	8
Totale . . .	N.	12

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all'articolo 5.

Ufficiali superiori ed inferiori:

Colonnelli	N.	36
Tenenti colonnelli	»	101
Maggiori	»	186
Capitani	»	514
Tenenti e sottotenenti	»	533
Sottotenenti maestri direttori di banda . .	»	1
Totale . . .	N.	1371

CAPO V.

Arma di fanteria.

Art. 9.

L'arma di fanteria comprende:

1°) un ispettorato dell'arma di fanteria;
2°) tre reggimenti granatieri;
3°) centosei reggimenti di fanteria divisionale;
4°) quattro reggimenti di fanteria motorizzata;
5°) dodici reggimenti bersaglieri;
6°) dieci reggimenti alpini;
7°) sei reggimenti di fanteria carrista;
8°) un reggimento di fanteria della guardia alla frontiera;
9°) un battaglione « guardia Reale albanese ».

Ciascun reggimento è costituito da un comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori; a ciascun reggimento corrisponde, di massima, un deposito territoriale.

Il battaglione della « guardia Reale albanese » fa parte organica del 1° reggimento granatieri ed ha una propria bandiera.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori dell'arma di fanteria è il seguente:

Colonnelli	N.	515
Tenenti colonnelli	»	1147
Maggiori	»	1510
Capitani	»	3096
Capitani del ruolo con carriera limitata al grado di capitano	»	545
Tenenti e sottotenenti	»	3326
Tenenti e sottotenenti del ruolo con carriera limitata al grado di capitano . . .	»	545
Totale . . .	N.	10.684

CAPO VI.

Arma di cavalleria.

Art. 10.

L'arma di cavalleria comprende:

1°) tredici reggimenti di cavalleria;
2°) gruppi di squadroni carri leggeri;
3°) cinque squadroni palafrenieri.

Ciascun reggimento è costituito da un comando e da un numero vario di squadroni; a ciascun reggimento corrisponde, di massima, un deposito territoriale.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori dell'arma di cavalleria è il seguente:

Colonnelli	N.	43
Tenenti colonnelli	»	94
Maggiori	»	131
Capitani	»	241
Capitani del ruolo con carriera limitata al grado di capitano	»	27
Tenenti e sottotenenti	»	287
Tenenti e sottotenenti del ruolo con carriera limitata al grado di capitano	»	27
Totale	N.	850

CAPO VII.

Arma di artiglieria e servizio tecnico delle armi e delle munizioni.

Art. 11.

L'arma di artiglieria comprende:

1°) un ispettorato dell'arma di artiglieria;

2°) ventuno comandi di artiglieria di corpo d'armata;

3°) cinquantaquattro reggimenti di artiglieria per divisione di fanteria:

4°) due reggimenti di artiglieria per divisione motorizzata;

5°) tre reggimenti di artiglieria per divisione corazzata;

6°) cinque reggimenti di artiglieria alpina;

7°) tre reggimenti di artiglieria per divisione celere;

8°) nove reggimenti di artiglieria della guardia alla frontiera;

9°) diciotto reggimenti di artiglieria di corpo d'armata;

10°) cinque reggimenti di artiglieria di armata;

11°) cinque reggimenti di artiglieria contraerei;

12°) un gruppo autonomo di artiglieria della guardia alla frontiera;

13°) un reparto palafrenieri;

14°) diciotto direzioni di artiglieria con sezioni; il numero delle sezioni è stabilito per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze in relazione alle esigenze del servizio;

15°) stabilimenti di artiglieria, il cui numero e la cui specie sono stabiliti, per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

Ciascun reggimento è costituito da un comando e da un numero vario di gruppi; a ciascun reggimento corrisponde, di massima, un deposito territoriale.

Il *servizio tecnico delle armi e delle munizioni* comprende:

— una direzione superiore del servizio tecnico delle armi e delle munizioni;

— un istituto superiore del servizio tecnico delle armi e delle munizioni con officina sperimentale e sezioni chimiche e tecnologiche, già compreso tra gli istituti militari contemplati nell'articolo 7;

— un ufficio tavole di tiro;

— centri esperienze, il cui numero e la cui specie sono stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 12.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori dell'arma di artiglieria è il seguente:

Colonnelli	N.	272
Tenenti colonnelli	»	587
Maggiori	»	791
Capitani	»	1533
Capitani del ruolo con carriera limitata al grado di capitano	»	234
Tenenti e sottotenenti	»	1666
Tenenti e sottotenenti del ruolo con carriera limitata al grado di capitano	»	234
Totale	N.	5317

Art. 13.

L'organico degli ufficiali del servizio tecnico delle armi e delle munizioni è il seguente:

Ufficiali generali:

Tenente generale (direttore superiore del servizio)	N.	1
Tenenti generali (capi reparto)	»	3
Maggiori generali (capi reparto e direttori principali)	»	6
Totale	N.	10

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all'articolo 5.

Ufficiali superiori ed inferiori:

Colonnelli (direttori)	N.	14
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (vice direttori, capi sezione e addetti)	»	101
Totale	N.	115

L'anzidetto organico di 101 tenenti colonnelli, maggiori e capitani viene aumentato del numero di ufficiali corrispondente alle diminuzioni successive di organico che verranno a verificarsi nel ruolo transitorio per i servizi del comitato per la mobilitazione civile di cui al successivo articolo 50.

CAPO VIII

Arma del genio e servizio studi ed esperienze del genio

Art. 14.

L'arma del genio comprende:

1°) un ispettorato dell'arma del genio;

2°) diciotto comandi del genio di corpo d'armata; ciascun comando del genio ha alla dipendenza un ufficio lavori del genio;

3°) diciotto reggimenti genio di corpo d'armata;

4°) due reggimenti minatori;

5°) due reggimenti pontieri;

6°) un reggimento ferrovieri;

7°) una officina delle trasmissioni;

8°) una officina delle costruzioni del genio.

Ciascun reggimento è costituito da un comando e da un numero vario di battaglioni; a ciascun reggimento corrisponde, di massima, un deposito territoriale.

Il *servizio studi ed esperienze del genio* comprende:

1°) una direzione superiore del servizio studi ed esperienze del genio;

2°) un istituto superiore delle trasmissioni, già compreso tra gli istituti militari contemplati nell'articolo 7;

3°) centri di studio del genio, il cui numero e la cui specie sono stabiliti per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 15.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori dell'arma del genio è il seguente:

Colonnelli	N.	74
Tenenti colonnelli	»	181
Maggiori	»	246
Capitani	»	486
Capitani del ruolo con carriera limitata al grado di capitano	»	113
Tenenti e sottotenenti	»	556
Tenenti e sottotenenti del ruolo con carriera limitata al grado di capitano	»	113
Totale	N.	1769

Art. 16.

L'organico degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio è il seguente:

Ufficiali generali:

Tenente generale (direttore superiore del servizio)	N.	1
Maggiori generali (capi reparto)	»	2
Totale	N.	3

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all'art. 5.

Ufficiali superiori ed inferiori:

Colonnelli (direttori principali e direttori)	N.	7
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (vice direttori, capi sezione e addetti)	»	43
Totale	N.	50

CAPO IX

GUARDIA ALLA FRONTIERA

Art. 17.

La *guardia alla frontiera* comprende:

1°) undici comandi di guardia alla frontiera di corpo d'armata, retti da generali di brigata;

2°) un numero vario di settori di copertura, retti da colonnelli;

3°) un reggimento di fanteria della guardia alla frontiera previsto dal n. 8 dell'articolo 9;

4°) nove reggimenti di artiglieria della guardia alla frontiera ed il gruppo autonomo di artiglieria guardia alla frontiera previsti dall'art. 11.

Ciascun settore di copertura comprende un numero vario di unità minori; a ciascun settore corrisponde, di massima, un deposito settoriale.

Art. 18.

Gli ufficiali generali assegnati ai comandi di guardia alla frontiera di corpo d'armata sono compresi negli organici di cui all'art. 5.

Gli ufficiali superiori ed inferiori assegnati alla guardia alla frontiera sono compresi negli organici degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi.

La ripartizione del personale fra i vari enti della guardia alla frontiera è stabilita dal Ministro per la guerra con apposite tabelle graduali e numeriche.

CAPO X

CORPO AUTOMOBILISTICO E SERVIZIO TECNICO AUTOMOBILISTICO

Art. 19.

Il *corpo automobilistico* comprende:

1°) diciotto centri automobilistici;

2°) un numero vario di gruppi automobilistici;

3°) un'officina automobilistica del Regio esercito;

4°) un ufficio autonomo degli approvvigionamenti automobilistici.

Ciascun centro automobilistico è costituito da un comando e da un numero vario di gruppi; a ciascun centro corrisponde, di massima, un deposito territoriale.

L'organico degli ufficiali del corpo automobilistico è il seguente:

Generali di brigata	N.	1
Colonnelli	»	14
Tenenti colonnelli	»	42
Maggiori	»	75
Capitani	»	223
Tenenti e sottotenenti	»	209
Totale	N.	564

Il generale di brigata è compreso negli organici di cui all'art. 5.

Art. 20.

Il *servizio tecnico automobilistico* comprende:

— una direzione superiore del servizio tecnico e del corpo automobilistico;

— un centro studi della motorizzazione;

ed ha il seguente organico di ufficiali:

Ufficiali generali:

Tenente generale del servizio tecnico automobilistico (direttore superiore del servizio e del corpo automobilistico)	N.	1
Maggiori generali del servizio tecnico automobilistico	»	2
Totale	N.	3

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all'art. 5.

Ufficiali superiori ed inferiori:

Colonnelli (direttori e capi divisione)	N.	5
Tenenti colonnelli (vice direttori e capi sezione)	»	36
Maggiori, capitani e tenenti (addetti)	»	
Totale	N.	41

CAPO XI

SERVIZIO CHIMICO.

Art. 21.

Il *servizio chimico* comprende:

1°) un reggimento chimico;

2°) un deposito territoriale;

3°) centri sperimentali staccati, il cui numero e la cui specie sono stabiliti, in relazione alle esigenze del servizio, con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per le finanze.

Al servizio chimico sono assegnati un generale di divisione o di brigata direttore, compreso negli organici di cui all'art. 5, ed ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi, corpi e servizi compresi nelle rispettive tabelle organiche.

CAPO XII

SERVIZIO SANITARIO

Art. 22.

Il *servizio sanitario* comprende:

1°) cinque ispettorati di sanità di zona;

2°) diciotto direzioni di sanità;

3°) diciotto compagnie di sanità;

4°) un istituto chimico farmaceutico militare;

5°) ospedali militari, infermerie presidiarie, stabilimenti balneo-termali, magazzini di materiale sanitario, il cui numero è determinato per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 23.

L'organico degli ufficiali del servizio sanitario è il seguente:

Ufficiali generali:

un tenente generale medico, capo del servizio;

sette maggiori generali medici, dei quali cinque rivestono la carica di ispettori di sanità di zona.

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all'art. 5.

Ufficiali superiori ed inferiori:

A) Ufficiali medici:

Colonnelli	N.	46
Tenenti colonnelli	»	160
Maggiori	»	242
Capitani	»	640
Tenenti	»	383
Totale	N.	1471

B) Ufficiali chimici farmacisti:

Colonnelli	N.	3
Tenenti colonnelli	»	15
Maggiori	»	27
Capitani	»	49
Tenenti	»	49
Totale	N.	143

CAPO XIII

SERVIZIO DI COMMISSARIATO.

Art. 24.

Il *servizio di commissariato* comprende:

1°) due ispettorati di commissariato di zona;

2°) diciotto direzioni di commissariato con sezioni staccate;

3°) diciotto compagnie di sussistenza;

4°) stabilimenti e sezioni staccate di commissariato.

Gli stabilimenti di commissariato e le sezioni staccate sono stabiliti per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 25.

L'organico degli ufficiali del servizio di commissariato è il seguente:

Ufficiali generali:

un tenente generale commissario, capo ed ispettore del servizio;

due maggiori generali commissari, ispettori di commissariato di zona.

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all'art. 5.

Ufficiali superiori ed inferiori:

A) Ufficiali commissari:

Colonnelli	N.	20
Tenenti colonnelli	»	55
Maggiori	»	81
Capitani	»	147
Tenenti e sottotenenti	»	132
Totale	N.	435

B) Ufficiali di sussistenza:

Tenenti colonnelli	N.	14
Maggiori	»	25
Capitani	»	96
Tenenti e sottotenenti	»	92
Totale	N.	227

CAPO XIV.

SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 26.

Il *servizio di amministrazione* ha il seguente organico di ufficiali:

Colonnelli	N.	22
Tenenti colonnelli	»	78
Maggiori	»	163
Capitani	»	648
Tenenti e sottotenenti	»	559
Totale	N.	1470

La carica di capo del servizio di amministrazione è devoluta ad un colonnello del servizio stesso scelto con le norme contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

CAPO XV.

Servizio veterinario.

Art. 27.

Il *servizio veterinario* ha il seguente organico di ufficiali:

Colonnelli	N.	10
Tenenti colonnelli	»	27
Maggiori	»	54
Capitani	»	87
Tenenti	»	85
Totale	N.	263

La carica di capo del servizio veterinario è devoluta ad un colonnello del servizio stesso, scelto con le norme contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

CAPO XVI.

Servizio dei centri rifornimento quadrupedi e servizio dei depositi cavalli stalloni.

Art. 28.

Il *servizio dei centri rifornimento quadrupedi* comprende un numero vario di centri rifornimento quadrupedi e di squadroni di rimonta; tale numero è stabilito dal Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze.

L'organico degli ufficiali dei centri rifornimento quadrupedi è il seguente:

Colonnelli (direttori)	N.	3
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (direttori e vicedirettori)	»	11
Totale	N.	14

Ai centri è anche assegnato personale subalterno civile.

Ai depositi cavalli stalloni sono assegnati i seguenti ufficiali che costituiscono il ruolo del *servizio dei depositi cavalli stalloni* e sono posti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Colonnelli (direttore di prima classe e comandante del personale dei depositi cavalli stalloni)	N.	1
Tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti (direttori di seconda e terza classe e vice direttori)	»	15
Totale	N.	16

CAPO XVII.

Servizio geografico.

Art. 29.

Il *servizio geografico* comprende:

1°) l'istituto geografico militare;

2°) gli ufficiali del servizio geografico.

L'istituto geografico militare è retto da un generale di divisione o di brigata, compreso nella tabella organica di cui all'art. 5; all'istituto sono assegnati i seguenti ufficiali, compresi negli organici delle varie armi e costituenti il « *ruolo servizio geografico* »:

Colonnelli	N.	1
Tenenti colonnelli, maggiori, capitani, tenenti e sottotenenti	»	44
Totale	N.	45

Oltre agli ufficiali del suddetto ruolo, all'istituto geografico possono essere assegnati anche altri ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e servizi, compresi nelle rispettive tabelle organiche.

CAPO XVIII.

Distretti militari.

Art. 30.

I *distretti militari* sono 116.

Ai distretti militari sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e servizi compresi nelle rispettive tabelle organiche. Da tale assegnazione sono esclusi, di massima, i capitani ed i subalterni che non siano della carriera limitata al grado di capitano.

CAPO XIX.

Tribunali militari.

Art. 31.

I *tribunali militari* sono:

1°) un tribunale supremo militare;

2°) dieci tribunali militari territoriali.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, possono essere costituite, in caso di necessità, sezioni di tribunale militare territoriale.

Al tribunale supremo militare, ai tribunali militari territoriali ed alle sezioni di tribunale militare sono assegnati ufficiali delle varie armi, compresi nelle rispettive tabelle organiche, e funzionari civili nei limiti dei vigenti organici.

CAPO XX

Reparti di correzione e Stabilimenti militari di pena.

Art. 32.

I *reparti di correzione* e gli *stabilimenti militari di pena* comprendono:

1°) un comando;

2°) compagnie di correzione;

3°) carceri militari preventive;

4°) un reclusorio militare principale e reclusori militari succursali;

5°) un carcere centrale militare e carceri militari sussidiarie.

Il numero delle compagnie di correzione, dei reclusori succursali e delle carceri militari sussidiarie è determinato per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze.

Ai reparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena sono assegnati ufficiali delle varie armi e servizi, compresi nelle rispettive tabelle organiche.

CAPO XXI.

Enti vari

Art. 33.

Ufficio amministrazione dei personali militari vari.

L'*ufficio amministrazione dei personali militari vari* è diretto da un colonnello del servizio di amministrazione ed attende all'amministrazione di tutti i personali appartenenti ad enti del Regio esercito che non hanno amministrazione autonoma.

All'ufficio predetto sono assegnati ufficiali del servizio di amministrazione, i quali sono compresi nella tabella organica di detto servizio.

Art. 34.

Reparto autonomo « Giacomo Medici ».

Il *reparto autonomo « Giacomo Medici »* ha in forza effettiva tutti i sottufficiali, graduati e militari di truppa del Regio esercito in servizio nella Capitale presso enti che non hanno un proprio centro amministrativo militare.

Al reparto predetto sono assegnati ufficiali delle varie armi e servizi, compresi nelle rispettive tabelle organiche. Da tale assegnazione sono esclusi, di massima, i capitani ed i subalterni che non siano della carriera limitata al grado di capitano.

Art. 35.

Bande militari.

Le *bande militari,* compresa quella dei carabinieri Reali, sono venti. Una di esse è assegnata al battaglione « guardia Reale albanese » di cui al n. 8°) dell'articolo 9.

L'organico degli ufficiali maestri direttori di banda, compreso quello dell'arma dei carabinieri Reali, è il seguente:

Sottotenenti maestri direttori di banda . . . N. 20

Art. 36.

Servizio dei trasporti militari territoriali.

Il *servizio dei trasporti militari territoriali* comprende:

1°) sei delegazioni trasporti militari;

2°) un ufficio del delegato dei trasporti militari della Sardegna;

3°) un numero vario di comandi militari di stazione, di uffici imbarchi e sbarchi e di biglietterie militari.

A tali enti sono assegnati ufficiali delle varie armi compresi nelle rispettive tabelle organiche.

CAPO XXII.

CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE.

Art. 37.

La circoscrizione militare territoriale è fissata con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

Hanno giurisdizione territoriale i comandi di corpo d'armata, i comandi di difesa territoriale, i comandi di zona militare, le direzioni e sezioni di artiglieria, i comandi del genio, i distretti militari, le direzioni di sanità e di commissariato, i tribunali militari e le sezioni di tribunale, le delegazioni trasporti militari.

CAPO XXIII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 38.

La suddivisione delle varie armi, unità o corpi in minori reparti o elementi ed il numero dei reparti e degli elementi stessi, degli istituti, degli stabilimenti previsti nella presente legge, ove non siano in essa specificatamente indicati, saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

Art. 39.

La ripartizione degli ufficiali superiori ed inferiori di ciascuna arma, corpo o servizio tra i vari enti previsti dalla presente legge e tra i loro elementi è stabilita dal Ministro per la guerra con apposite tabelle graduali e numeriche.

Art. 40.

Le tabelle organiche degli ufficiali generali, superiori ed inferiori, stabilite dalla presente legge comprendono tutti gli ufficiali impiegati nei vari enti dell'amministrazione della guerra (centrali o periferici) nonchè quelli assegnati alla parte coloniale del Regio esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Non sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma di fanteria gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra dell'arma stessa riassunti in servizio ai sensi delle disposizioni contenute nella legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

Qualora il numero degli ufficiali comandati presso le altre amministrazioni subisca — entro l'anno solare — notevoli variazioni in confronto a quanto risultava alla data di entrata in vigore della presente legge:

in caso di diminuzione, il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze deve procedere — in un adeguato periodo di tempo — alla correlativa riduzione di organici, provvedendo al riassorbimento graduale della eccedenza che risulterà a seguito della riduzione stessa. Tale riassorbimento deve effettuarsi in modo da non arrecare perturbamento al normale sviluppo dell'avanzamento dei quadri;

in caso di aumento, il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze è autorizzato ad aumentare, in un adeguato periodo di tempo, di altrettanto, gli organici dell'arma o del corpo o del servizio interessato, fermo restando il criterio di cui al comma precedente.

Art. 41.

I Principi Reali sono sempre considerati in aumento alle tabelle organiche previste dalla presente legge.

Art. 42.

Gli ufficiali di complemento non sono compresi negli organici stabiliti dalla presente legge.

Il loro numero è variabile, dipendentemente dal gettito che annualmente si ottiene in virtù delle disposizioni vigenti per il reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

Art. 43.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di trattenere alle armi, a domanda, per il periodo di un anno, i sottotenenti di complemento dal giorno in cui abbiano compiuto il servizio di prima nomina prescritto dalle disposizioni sul reclutamento.

Allo scadere del periodo di servizio di un anno, l'ufficiale può chiedere di essere trattenuto in servizio solo per un secondo anno.

L'ufficiale che abbia compiuto lodevolmente i due anni di servizio di cui ai due precedenti commi ha diritto, nei concorsi per le ammissioni ai pubblici impieghi, a parità di merito, alla preferenza di cui al n. 9 dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nei concorsi banditi dall'amministrazione centrale della guerra, nonchè alla precedenza sulla categoria indicata al n. 10 dell'articolo 1 del medesimo Regio decreto-legge.

Gli ufficiali trattenuti a mente del presente articolo sono compresi nel numero medio degli ufficiali di complemento che possono essere assunti annualmente per il servizio di prima nomina giusta la legge di bilancio.

Art. 44.

Il numero degli ufficiali in servizio a norma del precedente articolo 43 non deve essere superiore a 1500.

A decorrere dall'anno 1950, tale numero sarà gradualmente ridotto a 800; la riduzione sarà effettuata nella misura di 82 ufficiali all'anno, sino a raggiungere il predetto numero di 800.

Art. 45.

Il Ministro per la guerra curerà il completamento e la sistemazione di tutti i materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione stabilite dai progetti di difesa, nei limiti dei fondi che saranno all'uopo stanziati in bilancio; è ammesso soltanto l'impiego di aliquote delle medesime per rinnovazione, nei limiti delle disponibilità ordinarie di bilancio. Dette aliquote devono avere immediata ed integrale sostituzione, con le norme che saranno stabilite di concerto col Ministro delle finanze.

CAPO XXIV.

Disposizioni transitorie.

Art. 46.

L'organizzazione prevista dalla presente legge, per quanto riguarda scioglimento, costituzione e trasformazione di unità, verrà raggiunta gradualmente con disposizioni particolari del Ministro per la guerra.

Art. 47.

Il Ministro per la guerra è autorizzato a richiamare in servizio, per eccezionali esigenze, ufficiali fuori organico e delle categorie in congedo; detti ufficiali dovranno essere ricollocati in congedo, non oltre il 30 giugno 1940-XVIII.

È in facoltà del Ministro per la guerra di ricollocare in congedo in qualsiasi momento l'ufficiale richiamato in servizio ai sensi del presente articolo.

Sono sanzionati i richiami di ufficiali delle categorie fuori organico e in congedo effettuati per le cennate eccezionali esigenze dal 1° febbraio 1939-XVII al 31 dicembre 1939, anno XVIII.

Art. 48.

I ruoli di mobilitazione delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico saranno gradualmente soppressi secondo le norme contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Gli ufficiali appartenenti a ciascun ruolo di mobilitazione sono compresi negli organici della rispettiva arma o corpo stabiliti dagli articoli 8, 9, 10, 12, 15 e 19 della presente legge. In conseguenza, gli organici stabiliti nei predetti articoli sono transitoriamente fissati nella misura indicata nella tabella n. 2 annessa alla presente legge per i gradi e ruoli specificati nella tabella medesima.

Tutte le vacanze in ogni grado di ciascun ruolo di mobilitazione che non è possibile colmare con promozioni dal grado inferiore del ruolo stesso perchè non esistono più ufficiali di tale grado inferiore sono devolute ad aumento dell'organico dello stesso grado nel ruolo della corrispondente arma sino a raggiungere gli organici stabiliti dai citati articoli 8, 9, 10, 12, 15 e 19 della presente legge.

Art. 49.

Il ruolo degli ufficiali maestri di scherma, il cui organico è di 150 sottotenenti maestri di scherma, è ad esaurimento: in esso non possono essere fatte ulteriori immissioni.

In corrispondenza delle diminuzioni di organico che verranno a verificarsi per cause varie nel predetto ruolo, potranno essere messi a disposizione del Ministero della guerra altrettanti insegnanti diplomati presso la Regia accademia fascista di educazione fisica, appartenenti al grado iniziale del ruolo della Gioventù italiana del Littorio.

Art. 50.

L'organico del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile, istituito sotto la data del 2 luglio 1934-XII, è il seguente:

Colonnelli (direttori)	N.	12
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (vice direttori ed addetti)	»	26
Totale . . .	N.	38

Le diminuzioni di organico che verranno, per cause varie, a verificarsi nel « ruolo transitorio », non saranno ricoperte con ufficiali da reclutare in detto ruolo, ma corrisponderanno ad altrettanti aumenti di tenenti colonnelli, maggiori e capitani da effettuare nel ruolo del servizio tecnico delle armi e delle munizioni.

Art. 51.

Gli organici dei ruoli degli ufficiali con carriera limitata al grado di capitano, di cui agli articoli 9, 10, 12 e 15, saranno raggiunti gradualmente, entro l'anno 1959, come stabilito nella tabella n. 1 allegata alla presente legge.

In detti ruoli saranno trasferiti gradualmente, nella misura stabilita dal comma seguente, gli attuali subalterni in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio provenienti dai sottufficiali di cui alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, quale risulta successivamente sostituito dall'art. 1 *sub* 3 della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93 e dall'articolo 3, nn. 2 e 3 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596.

Il numero dei subalterni di cui al comma precedente, da trasferire gradualmente in detti ruoli, non deve essere superiore ad un terzo dei reclutamenti annuali occorrenti per raggiungere gli organici di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, diminuendo i reclutamenti medesimi del corrispondente numero di ufficiali trasferiti.

Art. 52.

E' sanzionata la costituzione dei seguenti enti, compresi fra quelli stabiliti dalla presente legge, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

1°) comando superiore truppe Albania, retto da un generale di corpo d'armata comandante designato d'armata, dal 9 aprile 1939-XVII; tale comando è soppresso sotto la data del 1° dicembre 1939-XVIII;

2°) un comando di corpo d'armata dal 1° dicembre 1939-XVIII; tale comando assume anche la denominazione di comando superiore truppe Albania;

3°) comando del corpo d'armata autotrasportabile, dal 1° giugno 1939-XVII;

4°) due comandi di divisione di fanteria, dal 15 settembre 1939-XVII; un comando di divisione di fanteria, dal 24 settembre 1939-XVII;

5°) un comando di divisione corazzata, dal 18 settembre 1939-XVII;

6°) due comandi di difesa territoriale, dal 1° giugno 1939-XVII; un comando di difesa territoriale, dal 15 agosto 1939-XVII;

7°) quattro reggimenti di fanteria, dal 15 settembre 1939-XVII; un reggimento di fanteria, dal 24 settembre 1939-XVII;

8°) un comando di artiglieria di corpo d'armata, dal 15 marzo 1939-XVII; un comando di artiglieria di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939-XVIII;

9°) due reggimenti artiglieria per divisione di fanteria, dal 15 settembre 1939-XVII; un reggimento di artiglieria per divisione di fanteria, dal 24 settembre 1939-XVII;

10°) un reggimento di artiglieria per divisione corazzata, dal 18 settembre 1939-XVII;

11°) un reggimento artiglieria della guardia alla frontiera, dal 15 aprile 1939-XVII;

12°) un reggimento artiglieria di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939-XVIII;

13°) una direzione artiglieria, dal 15 marzo 1939-XVII; una direzione di artiglieria, dal 1° dicembre 1939-XVIII;

14°) un comando del genio di corpo d'armata, dal 15 marzo 1939-XVII; un comando del genio di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939-XVIII;

15°) un reggimento genio di corpo d'armata, dal 15 marzo 1939-XVII; un reggimento genio di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939-XVIII;

16°) un centro automobilistico, dal 15 marzo 1939-XVII; un centro automobilistico, dal 1° dicembre 1939-XVIII;

17°) un comando di guardia alla frontiera di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939-XVIII;

18°) una direzione di sanità ed una direzione di commissariato, dal 1° dicembre 1939-XVIII.

19°) un reggimento « guardia Reale albanese », dal 1° novembre 1939-XVIII; tale reggimento è soppresso sotto la data del 1° aprile 1940-XVIII;

20°) due comandi di guardia alla frontiera di corpo d'armata, un reggimento di fanteria della guardia alla frontiera, un reggimento di artiglieria della guardia alla frontiera, dal 1° settembre 1939-XVII.

CAPO XXV.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 53.

La presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 9 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA N. 1.

Organici dei ruoli con carriera limitata al grado di capitano.

ANNI	ARMA DI FANTERIA		ARMA DI CAVALLERIA		ARMA DI ARTIGLIERIA		ARMA DEL GENIO	
	capitani	subalterni	capitani	subalterni	capitani	subalterni	capitani	subalterni
1940	—	153	—	11	—	66	—	33
1941	—	202	—	13	—	87	—	43
1942	—	251	—	15	—	108	—	53
1943	—	300	—	17	—	129	—	63
1944	—	349	—	19	—	150	—	73
1945	—	398	—	21	—	171	—	83
1946	—	447	—	23	—	192	—	93
1947	—	496	—	25	—	213	—	103
1948	—	545	—	27	—	234	—	113
1949	55	545	5	27	24	234	13	113
1950	104	545	8	27	45	234	23	113
1951	153	545	11	27	66	234	33	113
1952	202	545	13	27	87	234	43	113
1953	251	545	15	27	108	234	53	113
1954	300	545	17	27	129	234	63	113
1955	349	545	19	27	150	234	73	113
1956	398	545	21	27	171	234	83	113
1957	447	545	23	27	192	234	93	113
1958	496	545	25	27	213	234	103	113
1959 e seguenti	545	545	27	27	234	234	113	113

TABELLA N. 2.

Organici dei maggiori dell'arma di fanteria, dei tenenti colonnelli e maggiori dell'arma di cavalleria, dei maggiori dell'arma di artiglieria, dei maggiori dell'arma del genio per gli anni sottoindicati.

ANNO	ORGANICI				
	FANTERIA	CAVALLERIA		ARTIGLIERIA	GENIO
	maggiori	ten. col.	maggiori	maggiori	maggiori
Organico al:					
1° gennaio 1940	1825	105	152	904	267
1° luglio 1940	1825	104	151	904	267
1° gennaio 1941	1815	103	150	904	267
1° luglio 1941	1805	102	149	904	267
1° gennaio 1942	1785	101	146	895	262
1° luglio 1942	1745	100	143	875	257
1° gennaio 1943	1705	99	140	855	252
1° luglio 1943	1665	98	137	835	247
1° gennaio 1944	1625	97	134	815	246
1° luglio 1944	1585	96	131	795	246
1° gennaio 1945	1535	95	131	791	246
1° luglio 1945 e seguenti	1510	94	131	791	246

LEGGE 9 maggio 1940-XVIII, n. 369.

Stato degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 1.

Lo stato di ufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti derivanti dal legittimo conferimento del grado.

Art. 2.

Gli ufficiali si distinguono in:

ufficiali in servizio permanente;

ufficiali in congedo;

ufficiali in congedo assoluto.

Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie:

ufficiali della riserva;

ufficiali di complemento.

TITOLO II

Grado.

Art. 3.

Il grado è conferito con decreto Reale ed è indipendente dall'impiego.

Non sono concessi gradi onorari.

Art. 4.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta s'intende il tempo passato dall'ufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o deduzioni apportati a termini di legge.

Per anzianità relativa s'intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo di uguale anzianità assoluta.

Art. 5.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

Art. 6.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, senza promozione, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.

Art. 7.

Salvo disposizioni speciali, a parità di data di nomina la anzianità relativa è determinata dal posto in graduatoria ottenuto all'uscita dai corsi di reclutamento, o nei concorsi.

Art. 8.

Tra ufficiali di ruoli diversi e di pari anzianità assoluta l'ordine di precedenza, a tutti gli effetti, è determinato dall'età, fermo restando, peraltro, tra gli ufficiali di ogni singolo ruolo, l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo stesso.

A parità di età, si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina ad ufficiale in servizio permanente, verrà considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo come ufficiale in servizio permanente.

Art. 9.

L'ufficiale del servizio permanente perde, nel ruolo di anzianità, un numero di posti commisurato alle promozioni al grado superiore a quello da lui rivestito, effettuate nell'anno precedente a quello della ripresa del servizio, ed al tempo in cui sia stato:

1°) detenuto per condanna, o sospeso per effetto della legge penale, se la condanna o la sospensione superino la durata di un mese;

2°) detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata superiore ad un mese;

3°) sospeso dall'impiego;

4°) in aspettativa per motivi privati.

La misura e le modalità della deduzione sono stabilite dal regolamento.

Art. 10.

L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dal grado perde, nel ruolo di anzianità, un numero di posti commisurato alle promozioni al grado superiore a quello da lui rivestito, effettuate nell'anno precedente a quello in cui è stato sospeso dal grado.

Art. 11.

L'anzianità assoluta dell'ufficiale che abbia cessato di essere inscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi subirà, all'atto della riammissione, una deduzione pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservarla parzialmente o integralmente.

Non si farà luogo a tale deduzione per gli ufficiali delle categorie in congedo i quali siano stati reintegrati nel grado dopo essere stati cancellati dai ruoli per aver assunto servizio effettivo, col grado di ufficiale, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia forestale, nella Milizia della strada, nella Milizia portuaria, nel corpo di polizia dell'Africa italiana.

Art. 12.

Nessuna rettifica di anzianità per mancata promozione o per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento sul bollettino ufficiale. Scaduto tale termine non sono ammessi in merito reclami o domande degli interessati.

Art. 13.

Gli ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono inscritti in distinti ruoli secondo le norme stabilite dalla legge sull'avanzamento.

Per gli ufficiali in servizio permanente non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi; in tali casi i trasferimenti sono effettuati con decreto Reale.

TITOLO III

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

CAPO I.

Impiego.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 14.

L'esercizio della professione di ufficiale in servizio permanente costituisce l'impiego.

L'impiego può cessare, essere tolto o sospeso nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

L'ufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna altra professione, eccetto i casi previsti dalla presente legge o da disposizioni speciali, nè ricoprire l'ufficio di podestà o le cariche di preside o vice preside o rettore di provincia.

Art. 15.

Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono:

a) il servizio effettivo, in cui l'ufficiale è provvisto di impiego;

b) l'aspettativa, in cui l'ufficiale è temporaneamente sprovvisto d'impiego;

c) la sospensione dall'impiego, in cui l'ufficiale è temporaneamente sprovvisto d'impiego.

SEZIONE II. — *Servizio effettivo.*

Art. 16.

L'ufficiale in servizio effettivo è quello che, essendo idoneo a servizio incondizionato, è provvisto di impiego, secondo le necessità di servizio, in base alla legge di ordinamento od a speciali disposizioni.

SEZIONE III. — *Aspettativa.*

Art. 17.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:

a) prigionia di guerra;

b) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;

c) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;

d) motivi privati;

e) riduzione di quadri.

E' disposta a domanda, o di autorità, per le cause *b*), *c*) ed *e*); di diritto per la causa *a*); soltanto a domanda per la causa *d*).

Le cause indicate alle lettere *b*) e *c*) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella della lettera *d*) deve essere giustificata dall'ufficiale.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità, all'ufficiale possono essere concessi i periodi di licenza ammessi dal regolamento per le licenze nel Regio esercito.

Nel caso di cui alla lettera *d*), la durata dell'aspettativa non può essere inferiore a quattro mesi, trascorsi i quali l'ufficiale può far domanda di richiamo anticipato in servizio. La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio, a giudizio del Ministro per la guerra.

Verificandosi una riduzione di quadri sono collocati in aspettativa, per ciascun grado, gli ufficiali che eccedono i rispettivi quadri ed a preferenza coloro che ne facciano domanda. Gli ufficiali iscritti sul quadro di avanzamento non possono essere collocati in aspettativa che a domanda.

Nel collocamento d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati in aspettativa per la stessa causa.

Art. 18.

L'aspettativa non può durare più di tre anni consecutivi, tranne che per prigionia di guerra, e cessa, normalmente, col cessare della causa che l'ha determinata.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito ad altra aspettativa, purchè, complessivamente, non si ecceda il limite di tre anni, salvo il caso della prigionia di guerra.

Art. 19.

L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto ministeriale con il quale il collocamento in aspettativa è disposto.

Art. 20.

Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

Qualora l'ufficiale sia ancora giudicato temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 18.

Se allo scadere di detto periodo l'ufficiale è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 32.

Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato anche prima dello scadere del periodo di aspettativa.

Art. 21.

Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, l'ufficiale in aspettativa può essere richiamato immediatamente in servizio, anche se idoneo soltanto ad impieghi limitati o condizionati.

Art. 22.

L'ufficiale che, in uno o più periodi anche non consecutivi, abbia fruito del massimo dell'aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo ultimo richiamo in servizio.

Art. 23.

I collocamenti in aspettativa, le successive proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio effettivo sono disposti con decreto Ministeriale.

SEZIONE IV. — *Sospensione dall'impiego.*

Art. 24.

La sospensione dall'impiego può avere carattere:

a) precauzionale;

b) disciplinare;

c) penale;

e può essere applicata anche agli ufficiali in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.

Art. 25.

L'ufficiale cui siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale od a formale inchiesta disciplinare può essere, ove la natura di tali fatti lo consigli, sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino a quando, cioè, siano ultimati tanto il procedimento penale quanto la formale inchiesta disciplinare, o si sia pronunciato l'eventuale consiglio di disciplina.

Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso mandato di cattura oppure ordinanza di assegnazione al confino di polizia o di ammonizione.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, oppure quando il provvedimento di assegnazione al confino di polizia o dell'ammonizione è revocato, la sospensione viene revocata a tutti gli effetti.

Quando, però, da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a formale inchiesta disciplinare.

Fuori del caso di cui al terzo comma, la sospensione dall'impiego è revocata soltanto quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a formale inchiesta disciplinare, oppure quando questa si esaurisca senza dar luogo a provvedimento di stato. Quando invece sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della precedente sospensione precauzionale revocandosi l'eventuale eccedenza.

L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

Art. 26.

La sospensione disciplinare dall'impiego può essere inflitta, previa inchiesta formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un consiglio di disciplina; la sua durata non può essere inferiore a due mesi, nè superiore a dodici.

Art. 27.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 58 e salve le disposizioni delle leggi penali militari, le condanne alla reclusione o all'arresto, proferite in applicazione della legge penale comune per un tempo non inferiore a due mesi, hanno per effetto la sospensione dall'impiego per la durata della pena, salvo il caso di condanne col beneficio della sospensione condizionale.

Art. 28.

La sospensione dall'impiego è inflitta con decreto Reale il quale deve contenere la indicazione dei motivi che l'hanno determinata e, nel caso di cui all'articolo 26, anche la durata.

CAPO II.

CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 29.

L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

a) età;

b) infermità;

c) mancanza delle qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei doveri del grado;

d) domanda;

e) applicazione delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;

f) perdita del grado.

g) applicazione della legge sull'avanzamento.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è effettuato con decreto Reale nel quale, ove del caso, è indicato se il provvedimento stesso ha luogo a domanda.

Art. 30.

L'ufficiale a carico del quale sia promossa azione penale, o iniziata formale inchiesta disciplinare, o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina, non può cessare dal servizio permanente fino all'esito definitivo dei procedimenti suddetti, salva l'eccezione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 25.

Il provvedimento che venga adottato per la cessazione dal servizio dell'ufficiale dopo la definizione dei procedimenti sopra accennati deve retroagire alla data in cui l'ufficiale avrebbe dovuto essere tolto dai ruoli del servizio permanente ai sensi della presente legge.

SEZIONE II. — *Cessazione dal servizio permanente per età.*

Art. 31.

Gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di età indicato nella tabella n. 1 annessa alla presente legge cessano dal servizio permanente e sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità fisica.

Ai Marescialli d'Italia non viene applicato alcun limite di età.

Le disposizioni delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 32 si applicano anche nei confronti degli ufficiali che cessano dal servizio permanente per età.

SEZIONE III. — *Cessazione dal servizio permanente per infermità.*

Art. 32.

L'ufficiale divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa, viene collocato nella riserva od in congedo assoluto a seconda della idoneità.

Se trattisi di infermità provenienti dal servizio, od aggravate od occasionate dal servizio in guerra, l'ufficiale liquida la pensione privilegiata, o l'assegno rinnovabile che gli compete ai sensi delle disposizioni in vigore.

Se trattisi, invece, di infermità non provenienti da cause di servizio:

a) l'ufficiale che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero più di quindici anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo liquida una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione;

b) l'ufficiale che ha quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, e meno di venti anni di servizio effettivo liquida la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

c) l'ufficiale che ha più di venti anni di servizio effettivo liquida la pensione spettantegli a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 33.

L'ufficiale cui vengono applicate le disposizioni dell'articolo 32 è tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa e, negli altri casi, dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.

Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Art. 34.

Agli ufficiali in servizio permanente che cessino o abbiano cessato da tale servizio per ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per servizio di guerra ed abbiano conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella annessa al Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, è concesso dalla data di cessazione dal servizio, ma comunque non da epoca anteriore al 1° aprile 1935, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante, liquidato in base al numero di anni di servizio utile, aumentato di quattro anni.

Se detti ufficiali, all'atto della cessazione dal servizio permanente, non abbiano raggiunto il limite di 20 anni di servizio effettivo necessario per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, verrà loro corrisposta, dalla data in cui cessino od abbiano cessato dal servizio, ma comunque non da epoca anteriore al 1° aprile 1935, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero delle finanze, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di quattro anni.

Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo compete anche agli ufficiali che conseguano od abbiano conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile indicati nel comma stesso dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di quattro anni.

Art. 35.

L'ufficiale che sia affetto da esiti di lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, comprese nelle tabelle n. 3 e n. 4 annesse alla presente legge, e conservi la capacità ad adempiere le funzioni inerenti al proprio grado ed alla propria arma o corpo o servizio, accertata dal collegio medico legale, può, a domanda, non essere dispensato dal servizio permanente e continuare a far parte del proprio ruolo.

La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorità sanitaria.

SEZIONE IV. — *Cessazione dal servizio permanente per mancanza delle qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei doveri del grado.*

Art. 36.

L'ufficiale che dimostri di non possedere le qualità (eccetto quelle fisiche per le quali si provvede a norma dell'articolo 32) che diano garanzia di un pieno adempimento dei suoi doveri deve essere preso in esame per l'eventuale cessazione dal servizio.

L'attuazione del relativo provvedimento, da adottarsi con decreto Reale, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, se si tratti di generali d'armata o di corpo d'armata;

b) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta delle autorità giudicatrici per l'avanzamento, se si tratti di generali di divisione o di brigata;

c) alla decisione del Ministro per la guerra, su proposta delle autorità giudicatrici per l'avanzamento, per tutti gli altri ufficiali.

Art. 37.

Per gli ufficiali proposti per la cessazione dal servizio in base all'articolo precedente, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento, la quale non avrà più luogo qualora nei confronti dell'ufficiale sia applicato il disposto dell'articolo stesso.

Art. 38.

Il Consiglio dei Ministri per gli ufficiali indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 36 ed il Ministro per la guerra per i rimanenti ufficiali decidono anche se gli ufficiali stessi debbano essere collocati nella riserva od in congedo assoluto.

L'ufficiale è tolto dai ruoli e collocato nella riserva od in congedo assoluto entro un mese dalla data della lettera ministeriale di partecipazione della deliberazione o della decisione che lo riguarda.

Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

All'ufficiale collocato nella riserva od in congedo assoluto ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 32.

SEZIONE V. — *Cessazione dal servizio permanente a domanda.*

Art. 39.

Hanno diritto al collocamento nella riserva per anzianità di servizio gli ufficiali che contino almeno venti anni di servizio effettivo.

Per far valere un tale diritto, gli ufficiali debbono, inoltre, aver raggiunto il seguente limite di età:

generale di armata o di corpo d'armata: anni sessanta;
generale di divisione: anni cinquantotto;
generale di brigata: anni cinquantacinque;
colonnello: anni cinquantadue;
tenente colonnello: anni quarantanove;
maggiore: anni quarantotto;
ufficiale inferiore: anni quarantacinque.

I colonnelli, i tenenti colonnelli ed i maggiori potranno, però, anche prima di aver raggiunta l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra, purchè abbiano raggiunto gli estremi di età all'uopo richiesti per gli ufficiali inferiori. In questo caso, la pensione sarà loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio passato nei gradi superiori.

Gli ufficiali che non si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti commi possono, egualmente, essere collocati, a domanda, nella riserva; in tal caso, però, non può essere loro concesso trattamento di quiescenza, nè può essere loro corrisposta alcuna indennità.

E' in facoltà del Ministro della guerra di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Non possono far valere il diritto per il collocamento nella riserva gli ufficiali sospesi dall'impiego, o sottoposti ad inchiesta formale od a procedimento penale.

SEZIONE VI. — *Cessazione dal servizio permanente per applicazione delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali.*

Art. 40.

L'ufficiale che deve cessare dal servizio per aver contravvenuto alle disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali è collocato nella riserva.

La declaratoria del tribunale supremo militare, a seguito della quale ha luogo la dispensa, non è soggetta ad alcun gravame.

All'ufficiale collocato nella riserva ai termini del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nelle lettere *a*) *b*) e *c*) dell'articolo 32.

TITOLO IV

UFFICIALI IN CONGEDO.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 41.

L'ufficiale in congedo può trovarsi:

a) in servizio temporaneo;

b) in congedo illimitato.

Art. 42.

L'ufficiale in congedo, quando presti servizio temporaneo, è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

Art. 43.

L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado ed alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Art. 44.

L'ufficiale in congedo illimitato può essere richiamato in servizio temporaneo a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Detto richiamo ha luogo con decreto Ministeriale, previo assenso del Ministro per le finanze nel caso di richiamo con assegni.

All'ufficiale in congedo illimitato sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837.

Art. 45.

L'ufficiale in congedo che, prima di aver raggiunto il limite di età stabilito dagli articoli 52 e 56, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualunque servizio militare è collocato in congedo assoluto.

Art. 46.

All'ufficiale in congedo può essere inflitta la sospensione dal grado, la quale è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite nei precedenti articoli 24 a 28 per la sospensione dall'impiego.

All'ufficiale in congedo si applicano le disposizioni relative alla sanzione penale e alla competenza, vigenti per gli altri militari, nel caso che, chiamato in servizio alle armi a solo scopo d'istruzione, ometta, senza giustificato motivo, di presentarsi negli otto giorni successivi a quello prefisso.

Art. 47.

Per gli ufficiali in congedo è ammesso il trasferimento dai ruoli delle armi e del corpo automobilistico in quelli dei servizi, solamente in confronto di coloro che: siano in possesso dei titoli di studio eventualmente richiesti dalle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali, abbiano superato i 41 anni di età e ne facciano domanda.

Per gli ufficiali inferiori in congedo delle varie armi e servizi nonchè del corpo automobilistico, in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, è obbligatorio il trasferimento nel servizio sanitario o nel servizio veterinario, a prescindere dal limite di età prescritto dal primo comma del presente articolo. Il Ministro per la guerra può esentare da tale obbligo coloro che, appartenendo ai ruoli delle armi o del corpo automobilistico, facciano domanda di rimanervi.

L'ufficiale trasferito ai sensi dei due commi precedenti assume, nel nuovo ruolo, il grado di sottotenente, con l'anzianità originaria.

Ferma restando la norma contenuta nel secondo comma del presente articolo, può essere consentito, in seguito a domanda o a designazione d'autorità, il trasferimento di ufficiali in congedo in possesso dei titoli di studio eventualmente richiesti dalle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali: da un'arma all'altra; da un servizio in un'arma o nel corpo automobilistico ovvero ad altro servizio; da un ruolo all'altro dello stesso servizio; dal corpo automobilistico in una delle armi.

Nei trasferimenti previsti dal comma precedente si prescinde dal limite di età prescritto dal primo comma del presente articolo e l'ufficiale è trasferito con lo stesso grado ed anzianità che aveva nell'arma, corpo o servizio di provenienza.

CAPO II.

Ufficiali della riserva.

Art. 48.

La categoria della riserva comprende gli ufficiali che cessano dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge.

Agli ufficiali collocati nella riserva dal 1° gennaio 1940-XVIII:

a) per età;

b) per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio;

c) in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

compete, per i primi otto anni di permanenza nella riserva, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile, in aggiunta al trattamento di quiescenza:

subalterni	L.	4.000
capitani	»	5.000
maggiori	»	6.000
tenenti colonnelli	»	7.000
colonnelli	»	9.000
generali di brigata e maggiori generali	»	12.000
generali di divisione e tenenti generali	»	14.000
generali di corpo d'armata	»	16.000
generali di corpo d'armata designati per il comando di armata	»	18.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto del collocamento nella riserva.

Qualora, allo scadere del suddetto periodo di otto anni, l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al compimento dell'età suddetta.

Agli ufficiali collocati nella riserva e che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 34, l'indennità stabilita dal presente articolo potrà, a domanda, essere corrisposta purchè gli ufficiali stessi rinunzino definitivamente al trattamento di guerra; per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma di detto articolo 34, l'indennità stabilita dal presente articolo potrà, a domanda, essere corrisposta purchè gli ufficiali stessi rinuncino definitivamente all'assegno integratore stabilito nel citato secondo comma dell'articolo 34.

Art. 49.

Possono essere inscritti nella riserva, a domanda e su decisione del Ministro per la guerra, gli ufficiali già cessati dal servizio permanente per infermità che abbiano riacquistata l'idoneità ai servizi nella riserva.

Art. 50.

Gli ufficiali della riserva durante i primi otto anni di permanenza in tale categoria sono costantemente a disposizione del Ministero della guerra per essere, all'occorrenza, richiamati in temporaneo servizio. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro per la guerra, previo assenso del Ministro per le finanze.

Il suddetto periodo di otto anni è computato per intero, agli effetti della pensione, come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato, nel periodo stesso, richiamato in servizio; non è invece computato come servizio effettivo il periodo di tempo, compreso nei suddetti otto anni, durante il quale l'ufficiale abbia prestato allo Stato altro servizio utile agli effetti della pensione.

Allo scadere del periodo di permanenza nella riserva valutabile per intero agli effetti della pensione — durante il quale la ritenuta in conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6 % — gli ufficiali liquideranno un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base dello stipendio medio che servì alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, salvo che gli ufficiali medesimi siano stati richiamati per almeno sei mesi nel qual caso valorizzeranno anche gli assegni di attività valutabili agli effetti della pensione loro attribuiti durante il richiamo.

Agli ufficiali della riserva sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837.

Le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma del presente articolo si applicano nei confronti degli ufficiali collocati nella riserva in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento, ovvero per età. Per gli ufficiali collocati nella riserva a domanda ai sensi dell'articolo 39 il periodo di otto anni stabilito dal secondo comma del presente articolo è ridotto a tre anni.

Art. 51.

In tempo di guerra, gli ufficiali della riserva possono essere richiamati in temporaneo servizio ove il Ministro per la guerra lo ritenga necessario.

Gli ufficiali richiamati sono impiegati in territorio o presso l'esercito operante, in base alle disposizioni che saranno emanate dal Ministro per la guerra in relazione alle esigenze di servizio ed alle condizioni fisiche ed all'età degli ufficiali stessi.

Art. 52.

Gli ufficiali cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto quando raggiungono i seguenti limiti di età:

78 anni, se ufficiali generali di qualunque grado;
70 anni, se ufficiali superiori;
68 anni, se ufficiali inferiori.

Il Ministro per la guerra ha facoltà, in ogni caso, di collocare in congedo assoluto, per motivi disciplinari, previa inchiesta formale, o per motivi di salute, previ accertamenti sanitari, gli ufficiali suddetti prima del raggiungimento dei limiti di età.

CAPO III.

Ufficiali di complemento.

Art. 53.

Salvo che non sia altrimenti disposto da norme speciali, l'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) prestare il servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto a quello comunque passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;

b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita ed alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;

c) frequentare i corsi d'istruzione prescritti.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di revocare e considerare come non avvenute le nomine degli ufficiali di complemento che non adempiano all'obbligo della prestazione del servizio di prima nomina:

a) per inabilità fisica permanente all'incondizionato servizio militare;

b) per motivi diversi da quelli fisici, purchè si tratti di nomine a domanda di militari non aventi obblighi di leva.

E' altresì in facoltà del Ministro per la guerra di revocare e considerare come non avvenute le nomine degli ufficiali di complemento qualora venga a conoscenza di fatti che, se conosciuti precedentemente, non le avrebbero consentite.

Art. 54.

Le chiamate collettive in servizio temporaneo disposte a norma di legge ed i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

Art. 55.

Gli ufficiali di complemento:

a) sono assegnati alle unità di prima linea:

se subalterni, fino al quarantesimo anno di età compreso;

se capitani, fino al quarantacinquesimo anno di età compreso;

se maggiori, tenenti colonnelli o colonnelli fino al cinquantesimo anno di età compreso;

b) sono assegnati alle unità ausiliarie:

se subalterni, dal quarantunesimo fino al quarantottesimo anno di età compreso;

se capitani, dal quarantaseiesimo fino al cinquantaduesimo anno di età compreso;

se maggiori, tenenti colonnelli o colonnelli dal cinquantunesimo fino al cinquantaseiesimo anno di età compreso;

c) sono assegnati alle unità territoriali gli ufficiali che hanno superata l'età stabilita nella precedente lettera *b*).

E' in facoltà del Ministro per la guerra di impiegare nelle unità di prima linea anche ufficiali assegnati alle unità ausiliarie e territoriali.

Art. 56.

Gli ufficiali cessano di appartenere alla categoria di complemento e sono collocati in congedo assoluto quando raggiungono i seguenti limiti di età:

subalterni o capitani: anni sessantotto;

maggiori, tenenti colonnelli o colonnelli: anni settanta.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di collocare, in ogni caso, in congedo assoluto, per motivi disciplinari, previa inchiesta formale, o per motivi di salute, previ accertamenti sanitari, gli ufficiali suddetti prima del raggiungimento dei limiti di età.

TITOLO V

Ufficiali in congedo assoluto.

Art. 57.

Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme, e sono soggetti alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Agli ufficiali collocati in congedo assoluto ai sensi dell'articolo 31 o per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio compete l'indennità annua speciale stabilita dal l'articolo 48 per il periodo di tempo indicato nell'articolo stesso. Qualora si tratti di ufficiali che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 34, l'indennità suddetta potrà essere corrisposta, a domanda, purchè gli ufficiali stessi rinunzino definitivamente al trattamento di guerra; per coloro che si trovino nelle condizioni previste nel secondo comma di detto articolo 34, l'indennità stabilita dall'articolo 48, potrà, a domanda, essere corrisposta purchè gli ufficiali stessi rinuncino definitivamente all'assegno integratore stabilito nel citato secondo comma dell'articolo 34.

TITOLO VI

Perdita del grado.

Art. 58.

Il grado si perde per una delle cause seguenti:

1° *dimissioni volontarie*:

L'ufficiale, però, che non abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età non può dimettersi dal grado, salvo i casi ammessi per legge o di speciale autorizzazione Sovrana.

L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare non può dimettersi dal grado finchè conservi l'attitudine al servizio di riserva, o non abbia raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio.

L'accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile.

2° *dimissioni d'autorità*:

a) per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;

b) per irreperibilità accertata;

c) per posizione sociale incompatibile con lo stato di ufficiale;

3° *cancellazione dai ruoli*:

a) per assunzione di servizio con qualsiasi grado nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia forestale, nella Milizia della strada, nella Milizia portuaria, nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia delle carceri, nel corpo di polizia dell'Africa italiana, ovvero, con grado inferiore a quello di ufficiale, nel Regio esercito, nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

b) per assunzione di servizio, non autorizzata, nelle forze armate di stati esteri;

c) per decisione del Ministro per la guerra, sentito il parere del tribunale supremo militare, quando l'ufficiale, prosciolto dal giudice penale, sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del codice penale comune; ovvero quando l'ufficiale, condannato fuori dei casi preveduti dal n. 6 del presente articolo, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia.

Nel caso che l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario (articolo 222 di detto codice) e nel caso che l'ufficiale condannato sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia (articoli 219 e 229 del codice stesso), la decisione del Ministro è presa quando l'ufficiale ne viene dimesso;

4° *perdita della cittadinanza*.

5° *rimozione* per motivi disciplinari, previo conforme giudizio di un consiglio di disciplina.

6° *condanna*:

a) nei casi espressamente preveduti dalla legge penale militare;

b) per delitto non colposo, quando esso importi una delle pene accessorie prevedute dal primo comma dell'articolo 19 del codice penale comune, tranne che si tratti dei reati di cui agli articoli 396 e 399 del codice stesso; ovvero quando il condannato sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del detto codice, salva la disposizione della lettera *c*) del n. 3 dello stesso articolo 215;

c) per i delitti non colposi contro la personalità dello Stato (Capo I e II, Titolo I, libro secondo del codice penale comune) e per i delitti preveduti dal predetto codice negli articoli: dal 476 al 493, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 624, 628, 629, 640, 643, 646, e dal codice di commercio negli articoli 860 e 861, terzo comma.

Art. 59.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si osservano le norme seguenti:

a) nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato; le condanne indicate nell'articolo 58 importano la perdita del grado anche quando sono comminate da una sentenza pronunciata da un giudice straniero, la quale sia stata riconosciuta ai termini della legge italiana;

b) la perdita del grado è sanzionata con decreto Reale.

Art. 60.

Oltre che nei casi previsti dalle disposizioni speciali, possono essere ammessi a chiedere la reintegrazione gli ufficiali che siano incorsi nella perdita del grado per una delle cause indicate ai numeri 2° e 4° dell'articolo 58 quando le cause stesse siano venute a mancare; possono altresì essere reintegrati nel grado e nel ruolo di provenienza, a domanda o di ufficio, gli ufficiali delle categorie in congedo cancellati dai ruoli ai sensi del n. 3, lettera *a*) del predetto articolo 58 quando cessino di appartenere ad altra forza armata.

La reintegrazione è concessa con decreto Reale.

La reintegrazione nel grado degli ufficiali già in servizio permanente non implica la reinscrizione degli ufficiali stessi nei ruoli del servizio permanente.

TITOLO VII

PARTE DISCIPLINARE.

CAPO I.

Inchiesta formale.

Art. 61.

L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di un'infrazione disciplinare.

Quando siavi corresponsabilità fra ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale e la competenza a giudicare disciplinarmente spettano al Ministro per la guerra, o al Ministro per la marina o al Ministro per l'aeronautica a seconda che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali responsabili appartenga al Regio esercito, alla Regia marina od alla Regia aeronautica.

L'inchiesta viene esperita secondo le norme stabilite dal regolamento e si inizia dal giorno in cui viene ordinata.

CAPO II.

Consiglio di disciplina.

Art. 62.

L'ufficiale responsabile di atti presunti incompatibili con il grado potrà essere sottoposto ad un consiglio di disciplina che, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, dichiari a proprio giudizio se l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado.

L'ufficiale non può essere sottoposto a consiglio di disciplina se non in seguito all'inchiesta formale di cui all'articolo 61.

Art. 63.

La decisione di sottoporre l'ufficiale a consiglio di disciplina spetta al comandante del corpo d'armata o al comandante della difesa territoriale da cui dipende l'ufficiale inquisito, sempre che il Ministro per la guerra non decida di avocare a sè il deferimento dell'ufficiale a consiglio di disciplina; in tal caso il Ministro può anche designare l'autorità che deve convocare il consiglio.

Se trattisi di più ufficiali corresponsabili e dipendenti da comandi diversi o se gli addebiti siano di carattere politico, la decisione è riservata al Ministro per la guerra.

Quando siavi corresponsabilità fra ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, o connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali a consiglio di disciplina spetta al Ministro per la guerra, o al Ministro per la marina, o al Ministro per l'aeronautica, a seconda che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali responsabili appartenga al Regio esercito o alla Regia marina o alla Regia aeronautica.

Art. 64.

Il consiglio di disciplina è convocato dal comandante del corpo d'armata o dal comandante della difesa territoriale da cui dipende l'inquisito.

Art. 65.

Il consiglio di disciplina è stabilito in relazione al grado dell'ufficiale che vi è sottoposto e si compone di tre ufficiali in servizio permanente.

Per gli ufficiali inferiori, il consiglio è costituito, annualmente, nella giurisdizione dei comandi di cui al precedente articolo, su designazione dei rispettivi comandanti.

Per i gradi di colonnello, di tenente colonnello e di maggiore, il consiglio è costituito di volta in volta su designazione del comandante del corpo d'armata ed è convocato per ordine di detto comandante o del comandante della difesa territoriale.

Saranno nominati, inoltre, per la durata di cui ai commi precedenti, componenti supplenti per i casi di incompatibilità previsti dalla legge o di impedimento.

Salvo necessità riconosciute dal Ministro, i componenti del consiglio non possono essere confermati per l'anno seguente.

La tabella n. 2 annessa alla presente legge, stabilisce la composizione del consiglio.

Nel caso che alla dipendenza di un comando non si trovino in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, gli ufficiali ancora occorrenti sono tratti da quelli dipendenti dai comandi la cui sede è più vicina.

Art. 66.

Il consiglio che riguardi più ufficiali appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, oppure a corpi di armata o a comandi di difesa territoriale diversi, viene formato in relazione al più elevato in grado.

Art. 67.

Per la formazione del consiglio nei casi di cui agli articoli 63, ultimo capoverso, e 66, ciascuna delle forze armate concorre con uno dei componenti, in modo che il presidente sia della forza armata alla quale appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a consiglio ed i due membri dell'altra forza armata se i giudicandi sono due.

Se i giudicandi sono tre o più, il presidente è dato dalla forza armata cui appartiene il meno elevato in grado dei giudicandi ed i due membri dalle altre forze armate, traendo il meno anziano da quella cui appartiene il più elevato dei giudicandi.

Art. 68.

Non possono far parte del consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;

b) il capo di stato maggiore generale, i capi e i sottocapi di stato maggiore del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, gli ufficiali generali addetti al comando del corpo di stato maggiore del Regio esercito, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;

c) gli ufficiali appartenenti alle case militari di Sua Maestà il RE e IMPERATORE e dei Reali Principi e che vi prestano effettivo servizio;

d) gli ufficiali che prestano servizio ai Ministeri della guerra, della marina o della aeronautica (esclusi gli ufficiali generali dell'arma aeronautica a disposizione del Ministero dell'aeronautica), gli ufficiali degli ispettorati dell'esercito; gli ufficiali addetti all'ufficio militare del Ministero dell'Africa italiana, agli uffici dello stato maggiore dell'esercito o della marina, agli uffici del capo di stato maggiore generale, ai comandi d'armata; gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali addetti al comando generale dell'arma; gli ufficiali addetti alla segreteria della commissione suprema di difesa; gli ufficiali di collegamento col comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale o con altre gerarchie del Regime;

e) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;

f) i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a consiglio; i capi di stato maggiore del corpo d'armata e della divisione, del comando in capo di armata navale o di squadra, dei comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dei comandi militari marittimi; i capi ufficio dei comandi di difesa territoriale e di zona militare;

g) i capi di stato maggiore dei comandi di zona aerea territoriale, limitatamente ai casi di cui alle seguenti lettere *l*) ed *m*);

h) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;

i) l'offeso o il danneggiato ed i parenti od affini, sino al quarto grado (incluso), dell'inquisito, dell'offeso o danneggiato;

l) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare e chi per ufficio diede parere in merito;

m) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

n) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta formale.

Art. 69.

L'ufficio di presidente o di membro del consiglio cessa:

1) per trasferimento;
2) per promozione;
3) per incompatibilità di cui alla presente legge;
4) per cessazione dal servizio permanente.

L'ufficiale che cessa dall'ufficio di presidente o di membro del consiglio è subito sostituito.

Art. 70.

Per ogni consiglio di disciplina l'autorità di cui all'articolo 64 invita i componenti il consiglio a dichiarare per iscritto se si trovino nei casi di incompatibilità, provvedendo, ove necessario, alle sostituzioni con supplenti.

Il consiglio di disciplina si riunisce nel luogo designato dall'autorità sopradetta.

Art. 71.

E' presidente del consiglio di disciplina l'ufficiale più elevato in grado od, a parità di grado, il più anziano.

Funziona da segretario il membro meno anziano.

Art. 72.

Quando debbasi sottoporre a consiglio di disciplina un ufficiale generale, il Ministro per la guerra ordina, forma e convoca il consiglio con le modalità che ritiene opportune.

Nei casi di corresponsabilità, i Ministri interessati prendono accordi sulla base delle disposizioni della presente legge.

Art. 73.

L'autorità che ha convocato il consiglio ne dà comunicazione scritta all'ufficiale che vi è sottoposto. Trasmette, contemporaneamente, al presidente l'ordine di convocazione e gli atti dell'inchiesta numerati e descritti in un indice. Fra questi devono essere comprese le eventuali difese scritte dell'inquisito.

L'ufficiale sottoposto a consiglio non è ammesso a fare nuove istanze, nè ad esibire o chiedere produzione di nuovi documenti, salva l'eccezione di cui all'art. 76.

Art. 74.

Il presidente, dopo aver proceduto ad accurato esame degli atti, rilascia per iscritto dichiarazione in tal senso; successivamente invita gli altri membri a fare altrettanto e concede loro, a tale uopo, un congruo termine.

Dopo aver rilasciata la dichiarazione scritta di cui al comma precedente ed aver ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri del consiglio, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al consiglio ad intervenirvi, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà nè farà constare d'essere legittimamente impedito, il consiglio procederà in sua assenza.

Ove occorra, la riunione potrà essere prorogata dal presidente.

Art. 75.

Lo svolgimento ed il giudizio del consiglio di disciplina sono segreti: i componenti sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 76.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del consiglio sulla importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e che dovrà unicamente basarsi sulla propria convinzione, sui sentimenti dell'onore e del dovere, nell'interesse superiore dell'integrità morale e disciplinare del corpo degli ufficiali; avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.

Fa introdurre poscia l'ufficiale (o gli ufficiali) e:

a) legge l'ordine di convocazione;

b) legge l'assicurazione scritta dell'avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti del consiglio;

c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;

d) chiede se i membri del consiglio e l'inquisito desiderino che sia letto qualsiasi atto elencato nell'indice e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente e i membri del consiglio, previa autorizzazione del presidente, potranno chiedere all'ufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

L'inquisito presenta una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa, e vi allega eventuali nuovi documenti. In caso contrario, dichiara per iscritto, seduta stante, che non intende valersi delle due predette facoltà.

La memoria ed i documenti sono letti da uno dei componenti il consiglio ed allegati agli atti.

Il presidente chiede all'inquisito se ha altro da aggiungere.

Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare l'ufficiale.

Il consiglio, qualora ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.

Non verificandosi la particolare circostanza di cui al comma precedente, il presidente mette ai voti il seguente quesito: « Il . . . . *è meritevole di conservare il grado?* ».

La votazione avviene a mezzo di scheda firmata.

Il presidente, raccolte le schede, le legge ad alta voce e proclama l'esito della votazione e il conseguente giudizio del consiglio secondo la maggioranza.

Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio del consiglio; il verbale viene letto e firmato dai componenti del consiglio.

Le schede sono distrutte dal presidente subito dopo la firma del verbale.

Il presidente scioglie il consiglio e trasmette quindi gli atti direttamente al Ministero.

Art. 77.

Il Ministro per la guerra può modificare il giudizio del consiglio di disciplina soltanto a favore dell'ufficiale.

Art. 78.

Il Ministro per la guerra ha facoltà, in caso di giudizio contrario all'ufficiale, di disporre, anzichè la rimozione, la cessazione del servizio di cui all'articolo 36 senza che sia necessaria la relativa procedura.

CAPO III.

Ordinamento e procedura del consiglio di disciplina per gli ufficiali dislocati nell'Africa Italiana o nei possedimenti.

Art. 79.

Gli ufficiali dislocati nell'Africa italiana o nei possedimenti sono sottoposti a consiglio di disciplina per decisione:

a) del competente Governatore qualora, rivestendo il grado di ufficiale generale o grado corrispondente presso una delle altre forze armate dello Stato, abbia le funzioni di comandante superiore delle forze armate o di comandante delle truppe;

b) in caso diverso, del comandante del corpo d'armata o del comandante delle truppe, a seconda che si tratti di ufficiali in servizio presso enti della parte metropolitana o di quella coloniale del Regio esercito.

Quando siavi corresponsabilità fra ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, sia a terra che a bordo di navi stazionarie, o connessione tra i fatti ad essi ascritti, l'inchiesta viene ordinata dal governatore o dal comandante delle truppe ed affidata ad un ufficiale generale o superiore del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, a seconda dell'appartenenza del più elevato in grado o più anziano tra gli ufficiali corresponsabili.

In mancanza di ufficiali della Regia marina o della Regia aeronautica dei gradi richiesti, l'inquirente sarà un ufficiale del Regio esercito e l'inchiesta sarà svolta secondo l'ordinamento e la procedura del consiglio di disciplina per gli ufficiali dell'esercito dislocati nell'Africa italiana o nei possedimenti.

La decisione di deferimento a consiglio di disciplina, di tutti o di parte degli ufficiali inquisiti, spetta al Ministro da cui dipende il più elevato in grado o il più anziano di quelli ritenuti passibili di deferimento a consiglio di disciplina.

Il consiglio, nei casi di corresponsabilità, ha luogo nel Regno secondo le disposizioni della presente legge ed è formato e convocato dal comandante della difesa territoriale di Napoli, o dal comandante del dipartimento marittimo del Basso Tirreno, o dal comandante della 3ª zona aerea territoriale, a seconda che la decisione di deferimento a consiglio sia stata presa dal Ministro per la guerra, o dal Ministro per la marina o dal Ministro per l'aeronautica.

Art. 80.

Il consiglio di disciplina ha luogo nel territorio dell'Africa italiana o del possedimento, a seconda del luogo in cui i fatti sono avvenuti e sempre quando l'ufficiale risieda in tale territorio all'atto del suo deferimento a consiglio di disciplina.

Art. 81.

La decisione di sottoporre un ufficiale a consiglio di disciplina è presa dopo che sia stata svolta una inchiesta formale con le prescrizioni contenute nella presente legge.

A giudizio delle superiori autorità militari dell'Africa italiana o del possedimento l'inquirente potrà essere autorizzato, in particolari circostanze, a derogare dalla stretta osservanza delle prescrizioni sopra indicate.

In ogni caso l'inchiesta deve svolgersi sentito l'ufficiale inquisito, al quale deve darsi visione integrale degli atti e, per quelli di particolare delicatezza, degli stralci opportunamente eseguiti.

Per la produzione di documenti, richieste di indagini e testimonianze, presentazione delle difese, saranno fissati all'inquisito termini perentori.

Art. 82.

Il consiglio di disciplina si compone di tre membri scelti dal comandante del corpo d'armata o dal comandante delle truppe fra gli ufficiali superiori delle varie armi, in servizio effettivo nell'Africa italiana o nel possedimento, di grado più elevato di quello del giudicando.

Qualora l'ufficiale o gli ufficiali sottoposti a consiglio o uno di essi appartengano ad uno dei corpi o servizi previsti dalla legge sull'ordinamento dell'esercito, uno dei componenti, semprechè possibile, deve essere tratto dal corpo o servizio di appartenenza dell'ufficiale o degli ufficiali predetti.

E' presidente del consiglio di disciplina il più elevato in grado ed, a parità di grado, il più anziano degli ufficiali superiori che lo compongono.

Funziona da segretario il membro meno anziano.

Art. 83.

Non possono far parte del consiglio di disciplina gli ufficiali superiori che si trovino nei casi di incompatibilità contemplati dalle lettere *f), g), h), i), l), m), n)*, dell'articolo 68.

L'ordine di formazione e convocazione del consiglio, sempre quando non esistano corresponsabilità, è emanato dal comandante del corpo d'armata o dal comandante delle truppe e deve contenere la designazione degli ufficiali superiori che debbono comporlo.

Se un unico consiglio debba giudicare più ufficiali, esso viene formato in relazione al più elevato in grado dei giudicandi.

Potranno essere ritenuti impediti gli ufficiali che, per ragioni di dislocazione o per speciali contingenze di servizio, non possono essere distolti, a giudizio insindacabile del comandante del corpo d'armata o del comandante delle truppe.

Art. 84.

Il consiglio di disciplina si aduna, per la seduta o le sedute occorrenti, nella località che viene indicata dal comandante del corpo d'armata o dal comandante delle truppe nell'ordine di convocazione.

Art. 85.

Se il numero degli ufficiali presenti nel territorio dell'Africa italiana o del possedimento non sia sufficiente a comporre il consiglio secondo il disposto dell'articolo 82, il comandante del corpo d'armata o il comandante delle truppe trasmetterà gli atti al Ministero, che ne ordinerà la convocazione presso il comando della difesa territoriale di Napoli.

Per decisione del Ministro per la guerra sono convocati presso il suddetto comando i consigli di disciplina che non possono essere ordinati nell'Africa italiana o nel possedimento perchè il comandante delle truppe non riveste il grado di generale e quelli per fatti commessi da ufficiali rimpatriati e che si sono recati all'estero.

In tutti questi casi si applicano le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento.

Art. 86.

La sostituzione del presidente o di alcuno dei membri del consiglio di disciplina per incompatibilità, infermità o legittimo impedimento, è effettuata con ordine motivato del comandante del corpo d'armata o del comandante delle truppe.

Art. 87.

Le disposizioni dell'articolo 74 si applicano anche per i consigli di disciplina di cui al presente capo III.

Art. 88.

La seduta del consiglio è regolata dalle prescrizioni contenute nell'articolo 76.

Art. 89.

Il consiglio di disciplina per gli ufficiali generali è ordinato dal Ministro per la guerra, si forma e si aduna nel Regno in base alle disposizioni dell'articolo 72.

CAPO IV.

Consiglio di disciplina per gli ufficiali residenti all'estero.

Art. 90.

Se l'ufficiale sottoposto ad inchiesta formale risiede all'estero, le comunicazioni relative all'inchiesta potranno essere fatte pel tramite delle autorità consolari o militari all'estero.

Art. 91.

L'ufficiale residente all'estero che sia deferito a consiglio di disciplina, qualora ritenga di non poter intervenire alla seduta, ne darà partecipazione al presidente del consiglio stesso, al quale potrà inviare la memoria a difesa di cui all'articolo 76.

Art. 92.

Quando siavi corresponsabilità fra ufficiali del Regio esercito o della Regia aeronautica e ufficiali della Regia marina imbarcati su navi dislocate all'estero o ufficiali destinati presso reparti della Regia marina fuori del Regno o comandi della Regia marina in Egeo, o connessione tra i fatti ascritti, il consiglio di disciplina è convocato nel Regno.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA.

Art. 93.

In tempo di guerra tutti gli ufficiali in congedo illimitato sono costantemente a disposizione del Governo per essere richiamati in servizio.

Art. 94.

E' data facoltà ai Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, in tempo di guerra, di trasferire dai ruoli di complemento del Regio esercito a quelli della Regia marina, o della Regia aeronautica, e viceversa, col proprio grado e con la propria anzianità, quegli ufficiali che, per speciali loro qualità o per necessità di guerra, si ritenga possano essere più utilmente impiegati, a giudizio dei Ministri interessati, nel corpo o nell'arma cui verrebbero così assegnati.

Art. 95.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 31, 36, 39 e 40 della presente legge.

E' data però al Governo la facoltà di collocare nella riserva gli ufficiali nei casi in cui essi si trovino nelle condizioni di cui agli articoli citati nel comma precedente.

Art. 96.

Gli ufficiali mobilitati possono essere sottoposti a consiglio di disciplina per decisione del comandante della grande unità di guerra o della piazza forte, o della fortezza autonoma da cui l'ufficiale stesso dipende.

La decisione di sottoporre un ufficiale a consiglio di disciplina è presa sulla base dell'inchiesta eseguita dai superiori gerarchici dell'ufficiale stesso, i quali devono sempre osservare le prescrizioni stabilite per la contestazione degli addebiti e la visione degli atti. L'inquisito è ammesso a produrre documenti, richiedere indagini e testimonianze e a presentare le difese. All'uopo potranno essere fissati termini perentori.

Il consiglio di disciplina è formato di tre membri designati, dall'autorità militare gerarchica cui spetta la facoltà di ordinarlo, tra gli ufficiali dipendenti in servizio permanente, per i quali non si verifichino i casi di incompatibilità stabiliti dall'articolo 68 della presente legge. Detti ufficiali debbono essere superiori di grado al giudicando, sempre che sia possibile, o almeno più anziani.

Gli ufficiali generali appartenenti alle unità mobilitate non possono essere sottoposti a consiglio di disciplina se non per decisione del capo di stato maggiore dell'esercito il quale forma e convoca il consiglio con le modalità che ritiene opportune.

Art. 97.

Salvi i casi indicati nell'articolo 96, per tutta la durata della guerra gli ufficiali non possono essere sottoposti a consiglio di disciplina se non dal Ministro per la guerra.

Il consiglio di disciplina è unico ed è costituito di un presidente e di due membri tratti da ufficiali generali e nominati con decreto del Ministro.

Il consiglio è assistito da un colonnello segretario senza diritto a voto.

Per assicurare il funzionamento del consiglio, in caso di impedimento, di incompatibilità o di esonero di componenti effettivi, vengono designati anche membri supplenti.

Il consiglio può essere rinnovato in parte o in tutto anche nel corso dell'anno per cui è nominato.

Se il giudicando sia superiore di grado o di anzianità a qualcuno dei componenti del consiglio, questi viene sostituito con altro generale di grado superiore o più anziano.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

CAPO I.

Ufficiali in ausiliaria od in congedo provvisorio.

Art. 98.

Gli ufficiali generali già in posizione ausiliaria speciale che prima del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 12, rivestivano il grado di tenente generale nel ruolo tecnico d'artiglieria conservano, dal 1° febbraio 1923, tale grado *ad personam*.

Art. 99.

Le categorie dell'ausiliaria e del congedo provvisorio sono soppresse; gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fanno parte di dette categorie sono trasferiti, dalla data stessa, con il proprio grado e la propria anzianità, nella riserva.

Agli ufficiali in congedo provvisorio, all'atto del trasferimento nella riserva, sarà liquidata la pensione considerando come se avessero compiuto i venti anni di servizio effettivo.

Gli ufficiali in ausiliaria trasferiti nella riserva ai sensi del presente articolo continuano a percepire, in aggiunta al trattamento di quiescenza di cui sono in godimento, l'indennità di ausiliaria alla quale avevano diritto per effetto delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, comprese quelle contenute nell'articolo 126 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e nell'articolo 72 della legge stessa quale risulta modificato dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, per il periodo di tempo durante il quale ne avrebbero ancora avuto diritto ai sensi delle disposizioni stesse.

All'atto della cessazione del periodo di percezione dell'indennità di ausiliaria — durante il quale la ritenuta in conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6 % — si fa luogo nei confronti degli ufficiali di cui al comma precedente alla liquidazione di una nuova pensione computando a metà il periodo di tempo trascorso nella riserva in aggiunta a quello già passato in posizione ausiliaria parimenti valutato per metà.

Agli ufficiali in ausiliaria che saranno trasferiti nella riserva ai sensi delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo e che, dal 7 giugno 1934-XII alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati collocati in ausiliaria per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di fuori quadro o di fuori organico o sono stati collocati in ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo per aver raggiunti i limiti di età stabiliti dall'articolo 43 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, compete la indennità speciale annua stabilita dall'articolo 48 e per il periodo di tempo indicato nell'articolo stesso.

Art. 100.

Ai generali di armata che abbiano tenuto durante la guerra 1915-18 il comando effettivo di un'armata mobilitata o la carica di sottocapo di stato maggiore dell'Esercito e ai generali di armata e di corpo d'armata che nella guerra suddetta abbiano tenuto il comando effettivo di un corpo d'armata mobilitato è concesso, in aggiunta al normale trattamento di quiescenza, un assegno personale, non riversibile alla vedova ed agli orfani, di lire 12.000 annue.

Tuttavia, qualora il trattamento annuo complessivo fra la pensione normale e l'assegno personale di cui al precedente comma superi per i generali d'armata lire 38.400 lorde e per i generali di corpo d'armata lire 33.600 lorde, l'assegno stesso sarà ridotto della eccedenza.

Art. 101.

I maggiori ed i capitani delle armi di fanteria e di cavalleria collocati in posizione ausiliaria per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 44, 45, 46, 48, 49 e 50 della legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1626, sono trasferiti, con il proprio grado e la propria anzianità, nella riserva dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Detti ufficiali, però, pur collocati nella riserva, conservano lo speciale trattamento economico di cui al citato articolo 46 sino al compimento degli otto anni dalla data sotto la quale furono collocati in ausiliaria. Alla cessazione del detto speciale trattamento economico, si procede alla liquidazione della pensione, computando il periodo di tempo decorso dopo il collocamento in ausiliaria ai sensi del penultimo comma dell'articolo 99.

Art. 102.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 99:

a) agli ufficiali collocati in congedo provvisorio prima dell'entrata in vigore della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in base alle quali furono costituiti in detta posizione;

b) agli ufficiali collocati in ausiliaria prima dell'entrata in vigore della suddetta legge continuano ad applicarsi le disposizioni in base alle quali furono costituiti in detta posizione.

CAPO II.

Ufficiali fuori quadro o fuori organico.

Art. 103.

Alle categorie « fuori quadro » e « fuori organico » previste dalla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni continuano ad appartenere soltanto gli ufficiali che ne facciano parte alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali (esclusi gli appartenenti alle categorie fuori quadro e fuori organico) che, nell'anno 1940, dovrebbero essere collocati dal servizio permanente nella riserva per effetto delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento o per aver raggiunto il limite di età potranno, a loro domanda, essere collocati:

a) fuori quadro, se ufficiali generali o colonnelli;

b) fuori quadro, se tenenti colonnelli, maggiori o capitani che cesseranno dal servizio permanente per limiti di età od in applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 106 della legge sull'avanzamento;

c) fuori organico, se tenenti colonnelli, maggiori o capitani non prescelti per l'avanzamento.

Art. 104.

Per gli ufficiali fuori quadro e fuori organico continuano ad avere vigore le disposizioni contenute nelle legge 16 giugno 1935, anno XIII, n. 1026, e successive modificazioni per quanto si riferisce:

a) alla permanenza degli ufficiali stessi nelle suddette categorie ed al loro impiego in incarichi di organico;

b) al trattamento economico di fuori quadro, di fuori organico e di ausiliaria;

c) alla validità, agli effetti della pensione, del servizio prestato nelle categorie stesse.

Gli ufficiali fuori quadro e fuori organico possono essere trasferiti, a domanda, nella riserva; le domande debbono essere presentate entro il 1° luglio 1940-XVIII; i trasferimenti avranno luogo sotto la data del 31 luglio 1940-XVIII. Agli ufficiali collocati nella riserva ai sensi delle disposizioni contenute nel presente comma compete l'indennità speciale annua stabilita dall'articolo 48 e per il periodo di tempo indicato nell'articolo stesso.

Gli ufficiali che non presenteranno la domanda di cui al comma precedente saranno trasferiti nella riserva all'atto del compimento del periodo di permanenza massima nelle categorie fuori quadro e fuori organico previsto dalla citata legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026 e successive modificazioni; a tali ufficiali non compete, durante la permanenza nella riserva, l'indennità speciale annua stabilita dall'articolo 48.

Gli ufficiali collocati nella riserva ai sensi del terzo comma del presente articolo percepiranno, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l'indennità di ausiliaria per il periodo di tempo e nella misura ai quali avrebbero avuto diritto ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'atto della cessazione del periodo di percezione dell'indennità di ausiliaria — durante il quale la ritenuta in conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6 % — si fa luogo nei confronti degli ufficiali di cui al comma precedente alla liquidazione di una nuova pensione computando a metà il periodo di tempo trascorso nella riserva.

Art. 105.

Per gli ufficiali fuori quadro e fuori organico che saranno trasferiti nella riserva ai sensi delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 104 il periodo di tempo che trascorreranno nella riserva sarà computato per intero agli effetti della pensione, come servizio effettivo, sino a raggiungere, con l'intero periodo trascorso nelle categorie fuori quadro o fuori organico, il massimo di otto anni.

Allo scadere del periodo di permanenza nella riserva valutabile per intero agli effetti della pensione — durante il quale la ritenuta in conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6 % — gli ufficiali liquideranno un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base dello stipendio medio che servì alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, salvo che gli ufficiali medesimi siano stati richiamati per almeno sei mesi nel qual caso valorizzeranno anche gli assegni di attività valutabili agli effetti della pensione loro attribuiti durante il richiamo.

CAPO III.

Ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio.

Art. 106.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio si continuano ad applicare le disposizioni per essi vigenti prima della data di pubblicazione della presente legge.

CAPO IV.

Ufficiali riassunti quali invalidi di guerra.

Art. 107.

La categoria degli ufficiali riassunti comprende gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra che siano stati riassunti in servizio sedentario prima della pubblicazione della presente legge e quelli che saranno trasferiti in detta categoria in base alle disposizioni degli articoli 108 e 110.

Il numero degli ufficiali riassunti per conto dell'amministrazione della guerra non può eccedere, per tutte le armi corpi e servizi, complessivamente i quattrocentocinquanta; transitoriamente, però, e fino ad esaurimento, non sono compresi nelle quattrocentocinquanta unità gli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi — esclusa la fanteria — già riassunti per conto dell'amministrazione della guerra e che sono attualmente compresi negli organici delle armi, corpi e servizi suddetti — esclusa la fanteria — dei quali organici continuano a far parte.

Nelle quattrocentocinquanta unità suddette sono compresi anche gli ufficiali riassunti promossi generali di brigata.

Nella prima attuazione della presente legge, il numero di 450 ufficiali riassunti in servizio nell'amministrazione della guerra può essere superato di non oltre ottanta unità.

Dette 80 unità sono devolute:

a) in numero di 70 per la riassunzione degli ufficiali di cui al comma *a*) dell'articolo 110;

b) in numero di 5 per la riassunzione degli ufficiali di cui al comma *b*) del citato articolo 110;

c) in numero di 5 per la riassunzione degli ufficiali di cui al comma *a*) e *b*) dell'articolo 108.

L'indicata eccedenza di ottanta unità dovrà essere assorbita con le successive eliminazioni di ufficiali riassunti, esclusi coloro che in base al secondo comma del presente articolo sono compresi negli organici delle varie armi, corpi e servizi.

L'eccedenza suddetta dovrà essere compensata, fino a quando perduri, con una corrispondente riduzione di numero dei 1500 subalterni di complemento che possono essere trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 44 della legge sull'ordinamento del Regio esercito.

Nella categoria dei riassunti non possono essere trasferiti gli ufficiali che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento, non siano stati dichiarati prescelti.

Art. 108.

Nella categoria degli ufficiali riassunti possono altresì essere trasferiti a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre quando siano stati riconosciuti idonei alla riassunzione in servizio sedentario, solamente:

a) gli ufficiali, fino al grado di colonnello compreso, in servizio permanente delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione, là dove esista, e dei corpi e servizi, dichiarati permanentemente inabili al servizio militare incondizionato per constatato aggravamento di ferite od infermità riportate in guerra; sempre che tali ferite od infermità diano titolo alla riassunzione in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) gli ufficiali, fino al grado di colonnello compreso, mantenuti in servizio permanente effettivo delle varie armi anche se del ruolo mobilitazione là dove esista e dei corpi e servizi.

La domanda di riassunzione deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorità sanitaria ed il trasferimento viene effettuato entro il limite delle quattrocentocinquanta unità, temporaneamente aumentato di ottanta unità, di cui all'articolo precedente.

La riassunzione degli ufficiali mantenuti in servizio viene effettuata sentito il parere del collegio medico legale e di apposita commissione nominata dal Ministro per la guerra.

Art. 109.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, relativo al mantenimento in servizio degli ufficiali del Regio esercito invalidi della guerra 1915-18 sono estese

agli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito invalidi per ferite riportate od aggravate o per infermità dipendenti da cause di guerra od aggravate durante:

a) le operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o durante i cicli di operazioni di grande polizia coloniale dopo il 5 maggio 1936-XIV, cicli di volta in volta determinati o da determinarsi con appositi provvedimenti secondo le norme in vigore;

b) la guerra in Spagna dal 1° agosto 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII.

Art. 110.

Le disposizioni del citato decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, relative alla riassunzione in servizio sedentario degli ufficiali del Regio esercito invalidi della guerra 1915-1918 e quelle contenute nel presente Capo IV sono estese:

a) agli ufficiali in servizio permanente od in congedo del Regio esercito invalidi per ferite riportate od aggravate o per infermità dipendenti da cause di guerra contratte od aggravate durante le operazioni militari, i cicli di operazioni di grande polizia coloniale e la guerra di Spagna di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 109;

b) agli ufficiali fuori quadro o fuori organico del Regio esercito, invalidi per ferite od infermità dipendenti da cause di guerra, riportate durante la guerra 1915-1918, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengono alle categorie stesse.

Art. 111.

Le domande di riassunzione in servizio di cui al precedente articolo 110 debbono essere presentate entro tre mesi dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorità sanitaria. Il detto termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge se il giudizio definitivo dell'autorità sanitaria sia stato già comunicato all'interessato prima di tale data.

Art. 112.

Il servizio prestato dagli ufficiali invalidi riassunti è considerato, ad ogni effetto, come servizio permanente.

Art. 113.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria dalla quale provengono, si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge e dal relativo regolamento per gli ufficiali del servizio permanente.

Cessando dal servizio permanente gli ufficiali riassunti in servizio sedentario sono collocati nella riserva.

Agli ufficiali riassunti collocati nella riserva per una delle cause indicate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 48 compete l'indennità annua speciale stabilita in detto articolo per il periodo di tempo indicato nell'articolo stesso. Agli ufficiali suddetti non si applicano le disposizioni contenute nell'ultimo comma del citato articolo 48.

Art. 114.

Agli ufficiali riassunti in servizio sedentario si applicano, per la cessazione dal servizio, i limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Art. 115.

Gli ufficiali riassunti in servizio sedentario hanno sempre facoltà di chiedere di essere collocati nella riserva.

Art. 116.

Agli ufficiali riassunti in servizio sedentario, oltre la pensione privilegiata liquidata a norma delle vigenti disposizioni, spetta, sino a che rimarranno in servizio, per quanto riguarda stipendi, assegni ed indennità varie, ricovero in luogo di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto gli ufficiali di pari grado del servizio permanente.

Per la determinazione dello stipendio si applicano però le norme in vigore in relazione alla provenienza dell'ufficiale; per gli ufficiali provenienti dal servizio permanente che abbiano presentato domanda di riassunzione nel termine di tre mesi dalla visita collegiale stabilita dall'articolo 9 del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, la data della riassunzione sarà fatta coincidere con quella del collocamento a riposo agli effetti della determinazione del trattamento economico e della pensione, esclusa ogni corresponsione di arretrati, ove l'interruzione di servizio non sia superiore a sei mesi.

Art. 117.

A norma dell'articolo 22 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli ufficiali invalidi di guerra riassunti il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione normale quando l'invalido venga ad acquistarne diritto indipendentemente dall'invalidità.

I criteri per la valutazione del servizio militare e delle campagne di guerra agli effetti della eventuale liquidazione della pensione normale sono quelli stabiliti dal regolamento approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2163.

CAPO V.

Varie.

Art. 118.

Nella prima applicazione della presente legge, gli ufficiali inferiori in congedo trasferiti nel servizio sanitario o nel servizio veterinario a norma del secondo comma dell'articolo 47 conservano il grado e l'anzianità che avevano nell'arma, corpo o servizio di provenienza; tale disposizione si applica altresì nei confronti degli ufficiali in congedo che, anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, siano stati trasferiti nel servizio sanitario o nel servizio veterinario a norma dell'articolo 63, secondo comma, della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, nel testo di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2155, ed a norma dell'articolo 13 del medesimo Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605. Gli ufficiali superiori in congedo, trasferiti nel servizio sanitario o nel servizio veterinario a norma dei rimanenti commi del predetto articolo 47, sono iscritti, con il grado di capitano, nel relativo ruolo e, nel ruolo stesso, precedono il capitano di maggiore anzianità assoluta e relativa, del quale assumono la medesima anzianità.

È data facoltà al Ministro per la guerra di revocare, a domanda degli interessati, i trasferimenti, nei servizi sanitario o veterinario, di ufficiali inferiori delle armi e del corpo automobilistico effettuati in base all'articolo 63, secondo comma, della legge 16 giugno 1935 anno XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, nel testo di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, citato.

Art. 119.

Per i tenenti generali promossi a tale grado per effetto delle disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 41 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni, e che si trovino in servizio permanente o fuori quadro alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di età di cui all'articolo 31 della presente legge è di anni sessanta.

Per l'anno 1940, il limite di età di cui al citato articolo 31 per i tenenti colonnelli del servizio sanitario (ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti) e del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) è di anni 57.

Gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione provenienti dal ruolo M e dal ruolo consegnatari conservano diritto all'aumento di due anni del limite di età nel solo grado con il quale furono immessi nei ruoli di mobilitazione all'atto dell'entrata in vigore della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899.

Agli ufficiali appartenenti al ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile si applicano i limiti di età stabiliti per gli ufficiali appartenenti ai ruoli dei servizi dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Art. 120.

I gradi onorari concessi alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservati *ad personam*.

TITOLO X

Disposizioni finali.

Art. 121.

E' istituito uno speciale « ruolo d'onore » nel quale verranno iscritti d'ufficio ed a vita, distinti per armi, corpi e servizi, gli ufficiali del Regio esercito permanentemente inabili al servizio militare:

a) per mutilazioni o invalidità riportate in guerra;

b) per mutilazioni o invalidità riportate in incidenti di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio, e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930-VIII, n. 1140;

c) per mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per cause di servizio, che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1 del Regio decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, e che siano provvisti di una delle otto categorie di pensione privilegiata ordinaria.

La iscrizione in detto ruolo è subordinata alle seguenti condizioni:

— essere stati già inviati in congedo assoluto o collocati a riposo e dispensati da ogni eventuale servizio;

— non trovarsi nella posizione di mantenuti o riassunti in servizio ai sensi del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, e delle disposizioni di cui agli articoli 107 a 117 della presente legge.

Gli ufficiali di cui trattasi, qualora, però, conservino la idoneità fisica richiesta per il mantenimento o la riassunzione, possono, a loro domanda, essere iscritti nella riserva.

Gli ufficiali del « ruolo d'onore » sono soggetti alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Gli ufficiali del ruolo speciale di cui all'articolo 142 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, sono iscritti nel « ruolo d'onore » a datare dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 122.

Gli ufficiali in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate in guerra, o aggravate od occasionate dal servizio di guerra, abbiano conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, qualora non siano mantenuti in servizio in base al decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, cessano di diritto dal servizio permanente, senza bisogno di ulteriori accertamenti sanitari e sono collocati nella riserva, dal giorno in cui è concessa loro la pensione o l'assegno.

Quelli di detti ufficiali, ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, saranno riammessi in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che alla data stessa non abbiano superato il limite di età previsto per il loro grado. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente saranno considerati — ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno od indennità — in aspettativa per infermità dipendente dal servizio.

A quegli ufficiali che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possano ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio prestato, le disposizioni delle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 32 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno rinnovabile; a quelli, invece, che non raggiungano neppure il limite di servizio di cui alla predetta lettera *b*), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta a tale limite senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari modificato dall'articolo 12 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

L'ufficiale provvisto di pensione o assegno rinnovabile di guerra per infermità da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella annessa al Regio decreto 12 luglio 1923 anno I, n. 1491, non può essere assunto in servizio permanente, salvo che, giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, rinunzi definitivamente al trattamento di guerra.

Le disposizioni contenute nel comma precedente non si applicano agli ufficiali che, trovandosi nelle condizioni previste nel comma stesso, siano stati assunti in servizio permanente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 123.

L'ufficiale nei cui riguardi sia intervenuto un provvedimento di stato che venga annullato di ufficio o in accoglimento di ricorso straordinario al RE e IMPERATORE oppure al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale rimane nella posizione in cui è venuto a trovarsi per effetto del detto provvedimento fino a quando non sia preso nei suoi confronti un nuovo provvedimento. Il nuovo provvedimento che disponga non diversamente da quello annullato, o che comunque comporti la cessazione dal servizio permanente, sostituisce il precedente a tutti gli effetti, con la medesima decorrenza e, ad ogni modo, non comporta corresponsione di assegni arretrati.

Per la rinnovazione della procedura, l'ufficiale sarà considerato come in servizio presso lo stesso ente cui apparteneva quando ebbero a svolgersi i provvedimenti amministrativi che portarono all'atto annullato.

Qualora l'ente sia stato soppresso o comunque abbia subito modificazioni organiche, la procedura sarà rinnovata dalle autorità di volta in volta determinate dal Ministero.

Quando, infine, per la rinnovazione del giudizio d'avanzamento sia necessario sottoporre l'ufficiale a corsi valutativi od esperimenti prescritti dalla legge sull'avanzamento l'ufficiale stesso sarà, per il solo periodo del corso valutativo o degli esperimenti, richiamato in temporaneo servizio.

Il presente articolo ha efficacia dal 16 giugno 1934 per quanto riguarda i provvedimenti adottati in conseguenza della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899.

Art. 124.

Fermo il disposto dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, sulla facoltà di estendere alla Regia guardia di finanza, con decreto Reale e con le modificazioni ritenute necessarie, norme proprie al Regio esercito, la presente legge non ha effetto nei riguardi degli ufficiali di altre forze armate o dei corpi militari od organizzati militarmente per i quali in base alle attuali disposizioni siano applicabili le norme riflettenti: lo stato degli ufficiali del Regio esercito ovvero gli ufficiali in congedo del Regio esercito, i relativi regolamenti, nonchè il regolamento di disciplina militare per gli ufficiali medesimi.

Art. 125.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli precedenti, ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1940 anno XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 9 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Tabella dei limiti di età. ALLEGATO N. 1

RUOLI	LIMITI DI ETÀ (ANNI) PER CIASCUN GRADO																		
	Generale di Armata	Generale di Corpo d'Armata designato per il comando di Armata	Generale di Corpo di Armata	Generale di Divisione	Tenente generale	Generale di Brigata		Maggiore Generale		Colonnello		Tenente colonnello		Maggiore		Capitano		Tenente	
						in s. p.	riassunti	in s. p.	riassunti	in s. p.	riassunti	in s. p.	riassunti	in s. p.	riassunti	in s. p.	riassunti	in s. p.	riassunti
I. - Ufficiali generali.	64	64	63	60	—	58	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II. - Ruoli delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio. Ruolo del corpo automobilistico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	59	52	54	50	52	48	50	48	50
III. - Ruoli dei servizi (tecnico delle armi e munizioni; studi ed esperienze del genio; tecnico automobilistico; sanitario (ufficiali medici e ufficiali chimici-farmacisti); di commissariato (ufficiali commissari e ufficiali di sussistenza); di amministrazione; veterinario; dei depositi cavalli stalloni; dei centri rifornimento quadrupedi; geografico) . .	—	—	—	—	63	—	—	61	62	60	60	56	58	55	57	51	53	51	53
IV - Ufficiali di qualsiasi ruolo con carriera limitata a capitano.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	—	51	—

Note. — 1) Per gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione, continuano ad aver vigore i limiti di età stabiliti dalla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026 sullo stato degli ufficiali. — 2) I Marescialli d'Italia, nominati con Regio decreto-legge 17 giugno 1926-IV, n. 1038, convertito nella legge 10 aprile 1927-V, n. 579, e con Regi decreti-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193 e 4 giugno 1936-XIV, n. 1235; i generali di armata che alla data 4 novembre 1918 avevano l'effettivo comando di un'armata in guerra ed i generali di armata nominati con Regio decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, al compimento del 68° anno di età verranno dispensati da ogni onere di impiego o di servizio, rimanendo tuttavia nei ruoli del servizio permanente a disposizione del Governo per assumere eventuali incarichi di carattere temporaneo. — 3) I sottotenenti maestri di scherma sono esonerati dal servizio permanente e collocati nella riserva al compimento del 55° anno di età, salva ad essi la facoltà di optare per il passaggio nel ruolo dei maestri civili qualora vi siano posti disponibili. — 4) All'ufficiale investito dell'incarico del grado superiore, in base alle disposizioni della legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, si applica il limite di età del grado di cui ha avuto l'incarico. — 5) Il limite di età dei tenenti generali promossi a tale grado per effetto delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 41 della legge sull'avanzamento è di anni 60.

ALLEGATO N. 2.

Tabella di formazione del Consiglio di disciplina.

GRADO DELL' UFFICIALE SOTTOPOSTO AL CONSIGLIO	GRADO E NUMERO DEGLI UFFICIALI CHE COMPONGONO IL CONSIGLIO				
	Generale di divisione	Generale di brigata	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore
Sottotenente, tenente, 1° tenente, capitano, 1° capitano	—	—	1	1	1
Maggiore e tenente colonnello . .	—	1	2	—	—
Colonnello.	1	2	—	—	—

ALLEGATO N. 3.

Tabella delle infermità che consentono la permanenza nel servizio permanente (nei ruoli delle armi).

1. — Perdita anatomica o cecità assoluta di un occhio purchè nell' altro il *visus* non sia inferiore ad 1, anche con correzione.

2. — La diminuita funzionalità di un arto superiore sino al limite dell'anchilosi totale del polso o del gomito sinistro in flessione, o del polso destro.

3. — La perdita anatomica o funzionale di più dita, anche tra le due mani, ad esclusione del pollice, quando rimanga la facoltà di scrivere o di far libero uso delle armi.

4. — Le cicatrici di qualsiasi parte del corpo anche se aderenti o retratte, purchè non siano dolorose o facili ad esulcerarsi e, se degli arti inferiori, non ne limitino la funzione.

Per quelle della faccia, purchè non siano notevolmente deturpanti e non arrechino gravi disturbi della masticazione, deglutizione o della parola.

5. — L'anchilosi di un solo piede, senza deviazione e senza grave disturbo della deambulazione.

6. — Gli esiti delle lesioni boccali, senza gravi disturbi della masticazione, deglutizione o della parola.

ALLEGATO N. 4.

Tabella delle infermità che consentono la permanenza nel servizio permanente (nei ruoli dei corpi e servizi).

(*Oltre le voci contemplate nell'allegato n. 3*).

1\. — Le varici susseguenti a traumatismi anche se voluminose e con molteplici e grossi nodi, sempre quando la deambulazione corrisponda alle esigenze della vita militare.

2\. — La perdita anatomica, totale o parziale, dell'arto superiore sinistro.

3\. — L'anchilosi completa di un solo piede, senza deviazioni di esso, sempre quando la deambulazione corrisponda alle esigenze della vita militare.

4\. — La perdita totale di sei dita tra i due piedi con integrità degli alluci, sempre quando la deambulazione corrisponda alle esigenze della vita militare.

5\. — L'accorciamento di un arto inferiore che non superi i 5 centimetri.

6\. — Le ernie muscolari e rotture di muscoli e tendini, le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari tendinee od aponeurotiche, quando per gli arti superiori rimanga la facoltà di scrivere e di fare libero uso delle armi e per gli arti inferiori non sia ostacolata la deambulazione.

7\. — L'ipoacusia bilaterale, in cui la voce ordinaria di conversazione sia percepita ad una distanza inferiore a tre metri, ma non inferiore ad un metro.

La sordità assoluta, unilaterale, con udito normale dall'altro lato, ovvero ridotto alla percezione della voce di conversazione non inferiore a tre metri.

8\. — La perdita di un arto inferiore, sempre che la deambulazione sia possibile con adatto apparecchio di protesi (escluse le stampelle).

LEGGE 9 maggio 1940-XVIII, n. 370.

Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

PARTE I

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

TITOLO I.

NORME GENERALI.

CAPO I.

Avanzamento.

Art. 1.

L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente è riservato ai prescelti ed ha luogo *ad anzianità* per le promozioni ai gradi di tenente, di capitano, di maggiore, di tenente colonnello e di colonnello ed *a scelta* per le promozioni ai gradi di generale di brigata o maggiore generale, di generale di divisione o tenente generale, di generale di corpo d'armata.

L'avanzamento *ad anzianità* si effettua promuovendo gli ufficiali secondo l'ordine in cui sono iscritti nel rispettivo ruolo di anzianità.

L'avanzamento *a scelta* ha luogo previa graduatoria di merito formata in base alle norme stabilite nella presente legge e nel regolamento.

Art. 2.

L'ufficiale può conseguire la promozione quando:

a) sia stato prescelto per l'avanzamento;

b) abbia compiuto il periodo di permanenza minima nel grado ed il periodo di comando, ove prescritti.

Art. 3.

L'ufficiale per essere prescelto per l'avanzamento ad anzianità deve:

a) avere bene assolto le funzioni inerenti al proprio grado;

b) avere raggiunti, nei casi e per i gradi per i quali è prescritta l'assegnazione di punti di classifica, i punti minimi (parziali e totale) stabiliti;

c) essere riconosciuto in possesso di tutte le qualità (di carattere, fisiche, morali, intellettuali, di cultura) necessarie per adempiere degnamente, in pace ed in guerra, alle funzioni del grado superiore;

d) avere riportata l'idoneità nei corsi valutativi o nella valutazione dei titoli o negli esperimenti, nei casi e per i gradi per i quali siano prescritti. Tale idoneità tiene luogo, per i capitani, del riconoscimento di cui alla precedente lettera *c*);

e) essere stato dichiarato prescelto per la carica superiore, nei casi per i quali sia prescritto.

I capitani che hanno ottenuto il vantaggio di carriera perchè in possesso di uno dei titoli previsti dal n. II, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 59 non sono sottoposti ai corsi valutativi, alla valutazione dei titoli od agli esperimenti; la concessione del vantaggio suddetto sostituisce, per detti ufficiali, l'idoneità di cui alla lettera *d*) del presente articolo.

L'ufficiale, per essere prescelto per l'avanzamento a scelta, deve trovarsi compreso, nella graduatoria prescritta per tale avanzamento, nel numero degli ufficiali che ai sensi dell'articolo 17 occuperanno i posti devoluti alle promozioni.

Art. 4.

L'ufficiale prescelto per l'avanzamento è iscritto sul quadro di avanzamento.

L'ufficiale non prescelto per l'avanzamento è collocato nella riserva, salvo, per gli ufficiali subalterni, quanto è disposto al Titolo IV.

CAPO II.

Ruoli di anzianità.

Art. 5.

Gli ufficiali superiori ed inferiori, agli effetti dell'avanzamento, sono iscritti nei seguenti ruoli di anzianità:

1°) arma dei carabinieri Reali;
2°) arma di fanteria;
3°) arma di cavalleria;
4°) arma di artiglieria;
5°) arma del genio;
6°) corpo automobilistico;
7°) arma di fanteria (ufficiali con carriera limitata al grado di capitano);
8°) arma di cavalleria (ufficiali con carriera limitata al grado di capitano);
9°) arma di artiglieria (ufficiali con carriera limitata al grado di capitano);
10°) arma del genio (ufficiali con carriera limitata al grado di capitano);
11°) servizio tecnico delle armi e delle munizioni;
12°) servizio studi ed esperienze del genio;
13°) servizio tecnico automobilistico;
14°) servizio sanitario (ufficiali medici);
15°) servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti);
16°) servizio di commissariato (ufficiali commissari);
17°) servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza);
18°) servizio di amministrazione;
19°) servizio veterinario;
20°) servizio dei depositi cavalli stalloni;
21°) servizio dei centri rifornimento quadrupedi;
22°) servizio geografico.

In ciascuno di detti ruoli gli ufficiali della relativa arma, corpo o servizio sono iscritti in ordine di grado e di anzianità.

Gli ufficiali del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio, del servizio tecnico automobilistico, del servizio dei depositi cavalli stalloni, del servizio dei centri rifornimento quadrupedi e del servizio geografico sono anche iscritti, al loro posto di anzianità, nel ruolo dell'arma di provenienza.

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore o del servizio di stato maggiore sono iscritti nel ruolo della rispettiva arma.

Art. 6.

I generali di brigata, i generali di divisione ed i generali di corpo d'armata sono iscritti, divisi per grado ed in ordine di anzianità, in unico ruolo senza distinzione di provenienza.

Ar. 7.

I generali dell'arma dei carabinieri Reali, del corpo automobilistico, del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio, del servizio tecnico automobilistico, medici e commissari sono iscritti in altrettanti ruoli distinti.

CAPO III.

Grado sino al quale si consegue l'avanzamento in ciascun ruolo.

Art. 8.

L'avanzamento nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ha luogo, per ruolo, sino al grado di generale di brigata.

All'avanzamento a generale di divisione concorrono soltanto i generali di brigata provenienti dagli anzidetti ruoli; all'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata concorrono solamente i generali di divisione provenienti dai predetti generali di brigata.

Art. 9.

L'avanzamento nel ruolo dell'arma dei carabinieri Reali ha luogo sino al grado di generale di divisione dell'arma stessa.

Art. 10.

L'avanzamento nel ruolo del corpo automobilistico ha luogo fino al grado di generale di brigata del corpo stesso.

Art. 11.

L'avanzamento nei rimanenti ruoli ha luogo, per ruolo, fino al grado di:

a) tenente generale, per gli ufficiali del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio, del servizio tecnico automobilistico, del servizio sanitario (ufficiali medici), del servizio di commissariato (ufficiali commissari);

b) colonnello, per gli ufficiali: del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti), del servizio di amministrazione, del servizio veterinario, del servizio dei depositi cavalli stalloni, del servizio dei centri rifornimento quadrupedi e del servizio geografico;

c) tenente colonnello, per gli ufficiali del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza).

CAPO IV.

Valutazione dell'ufficiale ai fini dell'avanzamento.

Art. 12.

La valutazione dell'ufficiale, ai fini dell'avanzamento, è effettuata:

a) per i sottotenenti ed i tenenti, mediante giudizio di avanzamento;

b) per i capitani, mediante classifica e, successivamente, corso valutativo, o esperimento o valutazione dei titoli;

c) per i maggiori, mediante classifica e giudizio di avanzamento;

d) per i tenenti colonnelli, mediante classifica e giudizio di avanzamento;

e) per i colonnelli ed i generali, mediante graduatoria di merito.

La classifica si effettua con assegnazione di punti, sulle varie qualità e titoli e sui servizi prestati in guerra ed in pace, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

L'assegnazione dei punti di classifica, la pronuncia del giudizio di avanzamento e la formazione della graduatoria di merito sono effettuate dalle autorità e con le modalità stabilite nella presente legge e nel regolamento.

Le autorità giudicatrici o di classifica e quelle incaricate della formazione della graduatoria pronunciano il giudizio od assegnano i punti di classifica od effettuano la graduatoria sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale dell'ufficiale. La mancanza di documenti caratteristici o la mancata od errata trascrizione di variazioni od annotazioni nel libretto personale che l'ufficiale non abbia segnalato prima di essere stato valutato per l'avanzamento non possono costituire motivo di nullità del giudizio o della classifica o della graduatoria.

Art. 13.

La classifica è effettuata dalle autorità stabilite dal Ministro per la guerra le quali assegnano:

una classifica di primo grado;
una classifica di secondo grado;
ed, eventualmente:
una classifica di terzo grado.

I punti decisivi di classifica sono assegnati da apposite commissioni nominate dal Ministro per la guerra.

Ciascuna autorità o le commissioni di classifica possono confermare o modificare i punti attribuiti dalle autorità precedenti.

L'ufficiale che non riporta almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, stabiliti con il decreto Reale di cui all'articolo 12, è non prescelto per l'avanzamento.

Art. 14.

Il giudizio di avanzamento è pronunciato dalle autorità stabilite dal Ministro per la guerra le quali pronunciano:

un giudizio di primo grado;
un giudizio di secondo grado;
ed, eventualmente:
un giudizio di terzo grado.

Ciascuna autorità giudicatrice può confermare o modificare i giudizi pronunciati dalle autorità precedenti; l'ultimo dei giudizi espressi è decisivo.

Per i tenenti colonnelli che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, stabiliti con il decreto Reale di cui all'articolo 12, pronunzia il giudizio la commissione centrale di avanzamento; il giudizio decisivo è pronunciato dal Ministro per la guerra il quale ha facoltà di decidere anche in difformità del giudizio espresso dalla commissione centrale.

Per effetto del giudizio di avanzamento, l'ufficiale può essere « prescelto per l'avanzamento » oppure « non prescelto per l'avanzamento ».

Art. 15.

Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei tenenti colonnelli, dei colonnelli e dei generali è costituita la commissione centrale di avanzamento, composta dai seguenti membri effettivi:

a) capo di stato maggiore dell'esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;

b) generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata in servizio permanente preposti ai comandi di gruppo di armate, ove, per esigenze di carattere eccezionale o per mobilitazione, tali comandi siano costituiti;

c) generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata in servizio permanente preposti ai sei comandi di armata previsti dalla legge sull'ordinamento del Regio esercito.

La commissione centrale si intende validamente costituita quando siano presenti almeno quattro dei membri effettivi. La presidenza della commissione è assunta dal Capo di stato maggiore dell'esercito se riveste il grado di Maresciallo d'Italia o ricopre la carica di designato per il comando di armata; in ogni altro caso, dal generale più anziano fra i membri effettivi presenti.

Per i giudizi di avanzamento, ciascun membro si pronuncia con voto palese ed il giudizio si ottiene con la maggioranza assoluta dei voti; nel caso di parità di voti, il giudizio è a favore dell'ufficiale preso in esame.

Per la graduatoria di merito vale quanto stabilito dall'articolo 16.

E' in facoltà della commissione centrale di consultare, per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale da valutare:

a) i comandanti di corpo d'armata e il comandante superiore delle truppe alpine;

b) gli ispettori delle armi di fanteria, di artiglieria, del genio; il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali; l'ispettore superiore dei servizi tecnici; il tenente generale medico e quello commissario; l'ispettore del servizio ippico e veterinario; il capo del servizio di amministrazione; il capo del servizio veterinario, per gli ufficiali delle varie armi, corpo e servizi rispettivi;

c) qualunque superiore in grado, tuttora in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale da valutare.

Tutte le autorità consultate non hanno diritto a voto.

Art. 16.

La graduatoria di merito per i colonnelli ed i generali è effettuata dalla commissione centrale di avanzamento.

Per la formazione della graduatoria ciascun membro presente assegna all'ufficiale da valutare un coefficiente di merito compreso tra 1 e 100; la somma dei singoli coefficienti divisa per il numero dei membri presenti costituisce il coefficiente di merito assegnato all'ufficiale dalla commissione.

A parità di coefficienti di merito, gli ufficiali sono collocati nella graduatoria in ordine di anzianità assoluta e relativa nel grado.

La graduatoria compilata dalla commissione è sottoposta all'approvazione del Ministro per la guerra il quale l'approva, dopo avervi apportate le modificazioni che ritenga necessarie.

Art. 17.

Gli ufficiali che, nella graduatoria approvata dal Ministro, riportino un coefficiente *inferiore a settanta* sono non prescelti per l'avanzamento.

I rimanenti ufficiali, esclusi coloro che — eventualmente — debbano essere collocati nella riserva a norma del-

l'articolo 35, sono rimessi in ordine di anzianità assoluta e relativa e di essi:

a) quelli compresi nel numero di posti corrispondente alle promozioni da effettuare sono dichiarati prescelti;

b) gli altri sono rinviati alla graduatoria per la formazione del successivo quadro d'avanzamento.

Art. 18.

Quando nei giudizi d'avanzamento o nell'assegnazione dei punti di classifica concorrano due o più autorità, ciascuna di esse, a cominciare da quella meno elevata in grado o meno anziana, pronuncia successivamente il proprio giudizio od assegna i punti di classifica.

Solamente la commissione centrale di avanzamento e quelle per l'assegnazione dei punti decisivi di classifica giudicano collegialmente.

Art. 19.

Per gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato, presso qualsiasi amministrazione, o siano membri del Gran Consiglio del Fascismo, il giudizio di avanzamento è esclusivamente devoluto al DUCE.

L'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato per la guerra non può conseguire promozione.

All'atto della cessazione dalla carica, l'ufficiale stesso è promosso, se prescelto, con l'anzianità e decorrenza assegni che gli sarebbero spettate qualora avesse conseguito la promozione a suo turno. La promozione ha luogo anche se non esista vacanza nel grado superiore; in tal caso l'eccedenza da essa derivante deve essere riassorbita con la prima successiva vacanza: la promozione predetta non costituisce peraltro vacanza agli effetti delle promozioni del grado inferiore finchè sussiste l'eccedenza medesima.

Le norme di cui ai due commi precedenti si applicano anche per il conferimento della carica di « designato per il comando di armata ».

Art. 20.

L'autorità, la quale ritenga che un dipendente ufficiale non possieda i requisiti per adempiere le funzioni del grado superiore, può, con le norme e le modalità stabilite dal regolamento, inoltrare nei suoi riguardi proposta di collocamento nella riserva.

Il giudizio decisivo sulla proposta spetta al Ministro per la guerra, sentito — per i tenenti colonnelli, i colonnelli ed i generali — il parere della commissione centrale di avanzamento.

Il provvedimento contemplato dal presente articolo può essere effettuato solo per l'ufficiale, anche se subalterno, che abbia almeno un anno di permanenza nel grado.

CAPO V.

Sospensione della valutazione per l'avanzamento o della promozione.

Art. 21.

L'ufficiale a carico del quale sia promossa azione penale, o iniziata formale inchiesta disciplinare, o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina, non può essere valutato per l'avanzamento, nè può conseguire promozione anche se già iscritto sul quadro di avanzamento. All'ufficiale è data semplice comunicazione della sospensione della valutazione per l'avanzamento o della sospensione della promozione, con le modalità stabilite dal regolamento.

Ove, però, l'esito dell'azione penale o dell'inchiesta o del consiglio di disciplina sia favorevole, l'ufficiale (previa valutazione ai fini dell'avanzamento se non ancora effettuata od in base a nuova valutazione se già effettuata) è promosso, se prescelto per l'avanzamento, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la valutazione o la promozione non fossero state sospese.

La promozione ha luogo anche se non esista vacanza nel grado superiore.

Art. 22.

L'ufficiale, durante la sospensione dall'impiego, non può essere valutato per l'avanzamento, nè promosso se già iscritto sul quadro di avanzamento.

All'ufficiale è data semplice comunicazione della sospensione della valutazione per l'avanzamento o della sospensione della promozione, con le modalità stabilite nel regolamento.

Al termine della sospensione dall'impiego, l'ufficiale, anche se già iscritto sul quadro, è valutato ai fini dell'avanzamento qualora — subite le eventuali deduzioni di anzianità volute dalla legge sullo stato degli ufficiali — risulti ancora compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento.

Art. 23.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di sospendere la promozione dell'ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento a carico del quale intervengano fatti di notevole gravità.

Tale sospensione annulla la precedente valutazione ai fini dell'avanzamento la quale, entro un anno, dev'essere rinnovata.

L'ufficiale, se, in base alla nuova valutazione, è iscritto sul quadro di avanzamento, viene promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la sospensione non fosse intervenuta.

La promozione ha luogo anche se non esista vacanza nel grado superiore.

All'ufficiale del quale è stata sospesa la promozione è data semplice comunicazione del provvedimento con le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 24.

Quando, eccezionalmente, le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla classifica o alla pronuncia del giudizio di avanzamento, sospendono la classifica o il giudizio, specificando in modo esplicito le ragioni: tale sospensione non può protrarsi oltre un anno.

Al termine della sospensione l'ufficiale, se prescelto per l'avanzamento, viene inscritto sul quadro d'avanzamento e promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la sospensione stessa non avesse avuto luogo. La promozione è effettuata anche se non esista vacanza nel grado superiore.

La sospensione della classifica o del giudizio da parte di una o più delle autorità competenti non dispensa le rimanenti autorità superiori dall'addivenire — ove lo ritengano — alla classifica o alla pronuncia del giudizio.

Qualora però tutte le autorità precedenti abbiano sospeso la classifica o il giudizio, l'autorità che si pronuncia per ultima deve anche essa addivenire alla sospensione della classifica o del giudizio.

La commissione centrale di avanzamento, qualora, eccezionalmente, ritenga di non poter addivenire alla valutazione del colonnello o del generale ai fini della graduatoria di cui all'articolo 16, sospende la valutazione stessa, speci-

ficandone le ragioni; in tal caso, l'ufficiale sarà valutato con la graduatoria per la formazione del successivo quadro di avanzamento e, se prescelto per l'avanzamento, sarà promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la sospensione non fosse intervenuta; la promozione è effettuata anche se non esista vacanza nel grado superiore.

All'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo è data semplice comunicazione del provvedimento con le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 25.

Nei casi previsti negli articoli 21, 22 e 23 gli ufficiali la cui valutazione ai fini dell'avanzamento si effettua mediante graduatoria di merito sono valutati con la prima graduatoria che avrà luogo dopo la data sotto la quale il Ministro per la guerra avrà riconosciuto con propria determinazione che siano cessati i motivi per i quali la valutazione per l'avanzamento o la promozione furono sospese.

CAPO VI.

Avanzamento degli ufficiali in aspettativa.

Art. 26.

L'ufficiale in aspettativa per motivi privati, compreso nei limiti di anzianità per l'inscrizione sul quadro di avanzamento e che non rinunci all'avanzamento, deve essere richiamato in servizio effettivo per essere valutato.

L'ufficiale in aspettativa per infermità od in licenza straordinaria per motivi di salute, compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, non può essere valutato per l'avanzamento. Allo scadere del periodo di aspettativa o di licenza di cui fruisce, ed in ogni modo al compimento del dodicesimo mese dall'inizio dell'aspettativa o della licenza, dev'essere valutato, anche se continui a rimanere nella posizione di aspettativa o di licenza; nella valutazione si deve fare completa astrazione dalla infermità che ha dato luogo al collocamento in aspettativa o in licenza.

Nei gradi per i quali è prescritto che l'ufficiale debba essere classificato, si addiviene alla classifica. L'ufficiale che continui a rimanere in aspettativa o in licenza straordinaria è classificato senza addivenire alla valutazione delle qualità fisiche e considerando come attribuitogli il massimo dei punti previsti per dette qualità.

Nei casi nei quali l'ufficiale debba frequentare il corso valutativo o sostenere esperimenti, l'ufficiale stesso è ammesso a frequentare il corso valutativo o a sostenere gli esperimenti che hanno luogo immediatamente dopo il suo richiamo dall'aspettativa o lo scadere della licenza.

Nei gradi per i quali la valutazione deve essere effettuata mediante graduatoria di merito, l'ufficiale è valutato con la prima graduatoria successiva al compimento del dodicesimo mese dall'inizio dell'aspettativa o della licenza.

L'ufficiale che, in seguito alla valutazione effettuata al compimento del dodicesimo mese dall'inizio dell'aspettativa o della licenza ovvero allo scadere del periodo di aspettativa o di licenza, è inscritto sul quadro di avanzamento è promosso dopo che sia stato riconosciuto fisicamente idoneo e richiamato in servizio effettivo. Nella promozione non gli può essere conferita anzianità anteriore alla data del verbale che lo riconosce idoneo ad incondizionato servizio, salvo che il collocamento in aspettativa o la concessione della licenza derivino da ferite o lesioni per cause di servizio o da infermità contratta in servizio e per cause di servizio, nel quale caso conserva l'anzianità che gli sarebbe spettata se non fosse stato collocato in aspettativa o se non gli fosse stata concessa la licenza.

L'ufficiale non prescelto per l'avanzamento è collocato nella riserva.

CAPO VII.

Rinunzia all'avanzamento.

Art. 27.

L'ufficiale compreso nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento può rinunziare all'avanzamento, anche dopo essere stato inscritto sul quadro.

L'ufficiale che rinunzia all'avanzamento è collocato nella riserva.

Il capitano che non frequenti il prescritto corso valutativo o non sostenga i prescritti esperimenti per l'avanzamento è considerato come se avesse fatto rinunzia all'avanzamento, salvo che sia autorizzato dal Ministro per la guerra a frequentare il corso valutativo o a sostenere gli esperimenti successivi.

CAPO VIII.

Rinnovazione della valutazione per l'avanzamento.

Art. 28.

In tutti i casi nei quali si debba rinnovare la valutazione per l'avanzamento e questa debba aver luogo mediante graduatoria di merito, non si addiviene alla rinnovazione della graduatoria effettuata in sede della valutazione annullata ma l'ufficiale è compreso in una delle graduatorie successive.

CAPO IX.

Quadri di avanzamento.

Art. 29.

Il Ministro per la guerra determina, per ciascun ruolo e grado, i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali da valutare ai fini dell'avanzamento.

I quadri di avanzamento sono:

annuali, per i tenenti, i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli;

semestrali, per i colonnelli ed i generali.

I quadri annuali hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno; i quadri semestrali hanno validità dal 1° gennaio al 30 giugno o dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascuno anno.

Il tenente, il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello iscritto sul quadro di avanzamento, che non consegua la promozione nell'anno di validità del quadro stesso, è iscritto di ufficio sul quadro successivo.

Qualora in un determinato ruolo e grado siano stati promossi tutti gli ufficiali iscritti sul quadro di avanzamento e rimangano ancora da effettuare promozioni, è in facoltà del Ministro di disporre che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di un quadro suppletivo.

Art. 30.

L'autorità la quale ritenga che un dipendente ufficiale, iscritto sul quadro di avanzamento, abbia perduto, per qualsiasi motivo, anche uno solo dei requisiti per essere prescelto per l'avanzamento, deve inoltrare nei suoi riguardi proposta di cancellazione dal quadro di avanzamento.

La proposta, corredata del parere delle autorità gerarchiche, è sottoposta al parere della commissione centrale

di avanzamento; il giudizio decisivo è pronunciato dal Ministro.

All'ufficiale è data comunicazione del provvedimento e della motivazione dello stesso, con le modalità stabilite dal regolamento.

L'ufficiale cancellato dal quadro di avanzamento è collocato nella riserva.

CAPO X.

Permanenza minima nel grado e periodo di comando.

Art. 31.

L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non può conseguire la promozione se non abbia compiuto i seguenti periodi di *permanenza minima* nel grado:

generale di divisione: un anno;
generale di brigata o maggiore generale: un anno;
colonnello: tre anni;
tenente colonnello: due anni;
maggiore: tre anni;
capitano: sette anni;
tenente: sei anni.

Per il tenente, il capitano, ed il maggiore che abbiano conseguito nel grado vantaggi di carriera, i suddetti periodi sono ridotti di un anno per i maggiori, di due anni per i capitani, di un anno per i tenenti, di due anni per i tenenti medici.

L'ufficiale che non abbia compiuto il periodo di permanenza minima nel grado e che abbia diritto alla promozione per il verificarsi di una vacanza nel grado superiore avrà l'incarico di quest'ultimo grado, al quale sarà considerato appartenente, e costituirà vacanza nel proprio. Sarà poi promosso sotto la data in cui avrà compiuto il periodo di permanenza e con anzianità decorrente da tale data anche agli effetti degli assegni.

Art. 32.

Il generale di divisione di cui all'articolo 8 nonchè il colonnello, il tenente colonnello, il capitano ed il tenente dei ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, iscritti sui quadri di avanzamento, non possono conseguire la promozione se non abbiano compiuti i seguenti periodi di comando:

Generale di divisione.

Un anno di comando di divisione, o incarico corrispondente da determinarsi dal Ministro per la guerra, complessivamente compiuto nei gradi di generale di brigata e di generale di divisione.

Arma dei carabinieri Reali.

Colonnello: due anni di comando di legione od in incarichi da determinarsi dal Ministro per la guerra.

Tenente colonnello: due anni (complessivamente compiuti nei gradi di tenente colonnello e di maggiore) di comando di reparto corrispondente al proprio grado od in incarichi da determinarsi dal Ministro per la guerra ed un anno, compiuto nel grado di tenente colonnello, nella carica di relatore od in incarichi da determinarsi dal Ministro per la guerra.

Capitano: due anni di comando di reparto corrispondente al proprio grado od in incarichi da determinarsi dal Ministro per la guerra.

Tenente: due anni di comando di reparto corrispondente al proprio grado od in incarichi da determinarsi dal Ministro per la guerra.

Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Colonnello: due anni (18 mesi per i colonnelli del genio) di comando di reggimento od incarico corrispondente da determinarsi dal Ministro per la guerra.

Tenente colonnello: due anni (complessivamente compiuti nei gradi di tenente colonnello e di maggiore) di comando di reparto corrispondente al proprio grado.

Capitano: due anni di comando di reparto corrispondente al proprio grado.

Tenente: due anni di comando di reparto corrispondente al proprio grado.

Agli effetti del presente articolo, sono considerati validi, per il grado di cui l'ufficiale ha l'incarico, i periodi di comando compiuti da ufficiali incaricati del grado superiore ai sensi del precedente articolo 31 e da ufficiali che abbiano ottenuto, con decreto Reale o con disposizione ministeriale, l'incarico delle funzioni del grado superiore.

In caso di eccezionali esigenze, potranno essere determinati, con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, gli incarichi che possano tener luogo dei periodi di comando e potrà anche essere ridotta la durata dei periodi stessi stabilita dal presente articolo.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di ridurre, sino ad un minimo di un anno, su proposta delle autorità gerarchiche, la durata del periodo di comando per l'ufficiale che, per eccezionali esigenze di servizio, non possa ultimare il periodo stesso.

CAPO XI.

Vacanze nei ruoli.

Art. 33.

L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento può essere promosso solo se esista vacanza nel grado superiore. Soltanto nei casi previsti dalla presente legge le promozioni sono effettuate anche se non esista la vacanza di cui sopra; in tali casi, l'eccedenza creata con la promozione deve essere assorbita con la prima successiva vacanza.

L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento, che abbia compiuto il periodo di permanenza minima nel grado ed il periodo di comando prescritti dagli articoli 31 e 32, acquista diritto alla promozione al grado superiore dal giorno da cui decorre la vacanza in detto grado; tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianità nel nuovo grado.

La data di decorrenza delle vacanze e le modalità per fissarla sono stabilite nella presente legge e nel regolamento.

Art. 34.

Costituiscono vacanza agli effetti dell'applicazione del precedente articolo:

1°) le promozioni e gli incarichi del grado superiore a termine dell'articolo 31;

2°) i collocamenti nella riserva per qualsiasi delle cause previste dalla presente legge:

3°) i collocamenti nella riserva od in congedo assoluto per qualsiasi delle cause previste dalla legge sullo stato degli ufficiali;

4°) i decessi, i trasferimenti in altri ruoli, la perdita del grado.

Non costituiscono vacanza i collocamenti in aspettativa per qualsiasi motivo.

Art. 35.

Nei ruoli e gradi per i quali le tabelle annesse alla presente legge stabiliscono il numero semestrale di vacanze obbligatorie, il complesso delle vacanze di cui all'articolo precedente deve semestralmente raggiungere tale numero al 1° gennaio ed al 1° luglio di ciascun semestre.

All'uopo, a ciascuna delle date suddette, il Ministro per la guerra accerta — in ogni grado e ruolo — il numero di vacanze che si verificano sotto la data stessa per effetto delle cause di cui ai numeri 2°, 3° e 4° dell'articolo 34 e delle norme contenute negli ultimi due commi del presente articolo. Se, con tutte le suddette vacanze e con quelle costituite dalle promozioni stabilite per il semestre dalle tabelle annesse alla presente legge, non si raggiunga il numero di vacanze prescritto dalle tabelle stesse, il Ministro per la guerra, sulla base delle graduatorie di cui agli articoli 16 e 17 ed in ordine inverso di merito, dispone il collocamento nella riserva del numero di ufficiali necessario per formare le vacanze ancora occorrenti.

Qualora nel grado di generale di corpo d'armata o nei rimanenti gradi oltre i quali non si consegue promozione non si raggiunga, per effetto delle cause di cui ai numeri 2°, 3° e 4° dell'articolo 34, il numero semestrale di vacanze obbligatorie stabilito dalle tabelle, la commissione centrale di avanzamento compila, per ogni ruolo e grado, con le norme di cui all'articolo 16, la graduatoria di merito degli ufficiali, escludendo, fra i generali di corpo d'armata, coloro che, ai sensi dell'articolo 15, fanno parte della commissione stessa. Il Ministro per la guerra approva le graduatorie dopo aver compreso, in quella dei generali di corpo d'armata, coloro che, come sopra, ne sono stati esclusi dalla commissione centrale e dopo aver apportato alle graduatorie stesse le modificazioni che ritiene necessarie. Sulla base delle graduatorie ed in ordine inverso di merito, il Ministro dispone il collocamento nella riserva del numero di ufficiali necessario per formare le vacanze ancora occorrenti.

Qualora, a ciascuna delle suddette date del 1° gennaio e del 1° luglio, in un determinato ruolo e grado per il quale le tabelle annesse alla presente legge stabiliscono il numero semestrale di vacanze obbligatorie si venga a formare — per tutte le cause dell'articolo 34 — un numero di vacanze superiore a quello prescritto dalle tabelle, tutta l'eccedenza di vacanze, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 36, è colmata, sotto la data del 1° luglio o del 1° gennaio del semestre successivo, con promozioni dal grado inferiore ed è computata nel numero delle vacanze obbligatorie stabilito per quest'ultimo semestre e sostituisce detto numero se ad esso superiore. Agli effetti delle promozioni, le suddette vacanze si considerano come effettuate e verificatesi sotto la data del 1° luglio o del 1° gennaio di detto semestre successivo e le promozioni sono computate nel numero di quelle stabilite per tale semestre, anche se superino detto numero.

Tutte le vacanze che, per qualsiasi delle cause indicate nell'articolo 34, si verificano dopo il 1° gennaio o il 1° luglio di ogni semestre sono rinviate al 1° luglio o al 1° gennaio del semestre successivo e sono colmate e computate con le norme del comma precedente.

Art. 36.

Nei ruoli e gradi per i quali la presente legge non stabilisce il numero semestrale di vacanze obbligatorie, l'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento è promosso quando si verifica vacanza od aumento di organico nel grado superiore.

Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, le vacanze nel grado di colonnello sono sempre ricoperte con promozioni di tenenti colonnelli sotto la data in cui effettivamente si verificano.

CAPO XII.

Norme speciali per l'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio, del servizio tecnico automobilistico, del servizio geografico, del servizio dei centri rifornimento quadrupedi e del servizio dei depositi cavalli stalloni.

Art. 37.

L'avanzamento degli ufficiali di cui al presente Capo XII ha luogo ad anzianità od a scelta come stabilito nell'articolo 1.

Gli ufficiali prescelti per l'avanzamento ad anzianità sono promossi fino al grado di tenente colonnello quando è promosso ad anzianità il pari grado che li precede immediatamente nel ruolo dell'arma di provenienza e che non abbia avuto vantaggi o ritardi di carriera.

Per l'avanzamento ai gradi di colonnello e superiori, gli ufficiali prescelti sono promossi quando si verifica la vacanza nel grado o nella carica superiori.

Art. 38.

Alle cariche del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e del servizio tecnico automobilistico sono prescelti gli ufficiali particolarmente idonei e vi sono destinati in ordine di anzianità.

L'accertamento dell'idoneità alla carica superiore è fatta nei modi stabiliti dal regolamento.

Gli ufficiali non prescelti per la carica sono non prescelti per l'avanzamento.

Art. 39.

Le cariche nel servizio dei depositi cavalli stalloni ed in quello dei centri rifornimento quadrupedi sono conferite agli ufficiali che siano giudicati idonei a ricoprirle; detti ufficiali sono scelti in ordine di grado e, a parità di grado, in ordine di anzianità.

L'accertamento dell'idoneità alle varie cariche è fatto nei modi da stabilirsi con decreto dei Ministri per la guerra e per l'agricoltura e le foreste per gli ufficiali del servizio dei depositi cavalli stalloni, e da stabilirsi nel regolamento per gli ufficiali del servizio dei centri rifornimento quadrupedi.

Per poter conseguire la carica di direttore di seconda classe nel servizio dei depositi cavalli stalloni, i direttori di terza classe debbono aver sostenuto con risultato favorevole apposito esperimento, in base a norme da stabilirsi con decreto Reale, su proposta dei Ministri per la guerra e per l'agricoltura e foreste.

Per poter conseguire la carica di direttore nel servizio dei centri rifornimento quadrupedi i vice direttori debbono aver sostenuto, con risultato favorevole, apposito esperimento con norme da stabilirsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra.

Verificandosi la disponibilità di una carica devoluta al grado di colonnello, a coprire la quale non possa essere promosso un tenente colonnello prescelto, ma che non abbia la permanenza minima di grado prescritta, la carica stessa è conferita per incarico, con le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 31.

L'ufficiale non prescelto per le cariche di:

— direttore di prima o direttore di seconda o di terza classe, per gli ufficiali del servizio dei depositi cavalli stalloni;

— direttore, per gli ufficiali del servizio dei centri rifornimento quadrupedi;

è non prescelto per l'avanzamento.

TITOLO II.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI GENERALI.

Art. 40.

Possono essere « designati per il comando di armata » i generali di corpo d'armata in servizio permanente, prescindendo da qualsiasi considerazione di anzianità e purchè non abbiano compiuto i 62 anni di età. Tale conferimento è fatto per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri.

Il generale di corpo d'armata al quale viene conferita tale carica prende posto nel ruolo prima dei propri pari grado.

L'anzianità fra i generali di corpo d'armata cui è stata conferita la carica suddetta è determinata dalla data del conferimento della carica stessa.

Art. 41.

I gradi di generale di divisione, di tenente generale e di generale di corpo d'armata sono conferiti, a scelta previa graduatoria di merito, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri.

I generali di brigata che siano riconosciuti in possesso di speciale competenza ed attitudine per ricoprire una delle cariche di:

— direttore generale del genio nel Ministero della guerra;

— direttore generale del genio militare nel Ministero della marina;

— direttore dell'istituto geografico militare;

— direttore del servizio chimico militare;

— membro del consiglio superiore dei lavori pubblici;

possono essere promossi al grado di tenente generale.

Tale promozione è effettuata quando i predetti generali sono raggiunti dal turno normale di avanzamento ed ha luogo, su proposta del Ministro per la guerra, con decreto Reale, sentiti la commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri, fermo restando che non più di due delle cariche suddette possono, contemporaneamente, essere ricoperte da tenenti generali promossi a tale grado in applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma. Le promozioni si intendono comprese nel numero di quelle fissate per l'anno per i generali di brigata dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge. I tenenti generali promossi ai sensi del secondo comma del presente articolo sono iscritti nel ruolo di anzianità dei generali di divisione e, qualora, per qualsiasi motivo, debbano cessare dalla carica, sono collocati a disposizione del Ministro per la guerra.

Art. 42.

Il direttore superiore del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, il direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio ed il direttore superiore del servizio tecnico e del corpo automobilistico sono scelti dal Ministro per la guerra e nominati con decreto Reale, sentiti la commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri.

TITOLO III.

AVANZAMENTO DEI COLONNELLI.

Art. 43.

L'avanzamento ai gradi di generale di brigata e di maggiore generale ha luogo a scelta previa graduatoria di merito.

Art. 44.

A coprire le vacanze semestrali nel grado di generale di brigata di cui all'articolo 8, i colonnelli dei ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio concorrono nella misura stabilita dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge.

Il Ministro per la guerra, allo scopo di raggiungere gradualmente l'equiparazione nella carriera dei colonnelli in relazione alle rispettive anzianità di spalline, ripartisce ogni anno fra le quattro armi altri due posti nel primo semestre e tre posti nel secondo semestre.

Tale ripartizione avviene dopo che sono stati ricoperti i primi venti posti di generale di brigata nel primo semestre ed i primi diciotto posti nel secondo semestre e dopo effettuate le eventuali promozioni ad aumento dell'organico dei generali di brigata.

Agli effetti della suddetta ripartizione, l'anzianità di spalline del colonnello che non ha fruito di vantaggi nè subito ritardi di carriera è determinata dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente.

Per il colonnello che abbia fruito di vantaggi o subito ritardi di carriera, l'anzianità di spalline è considerata uguale a quella del pari grado che lo segue nel ruolo e che ha percorso i vari gradi ad andamento normale di carriera, come è detto nel comma precedente.

Tale anzianità viene fissata al momento in cui l'ufficiale è promosso al grado di colonnello e rimane invariata per tutta la permanenza dell'ufficiale in tale grado, salvo che non debba subire perdite di anzianità in applicazione della legge sullo stato degli ufficiali.

TITOLO IV.

AVANZAMENTO DEI SOTTOTENENTI, DEI TENENTI, DEI CAPITANI DEI MAGGIORI E DEI TENENTI COLONNELLI.

CAPO I.

Ufficiali appartenenti ai ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico.

Art. 45.

L'avanzamento al grado di tenente ha luogo con le norme stabilite nel testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

Il sottotenente non prescelto per l'avanzamento è ripreso in esame per tre anni successivi; se anche nel terzo anno non venga prescelto è collocato nella riserva.

Art. 46.

L'avanzamento al grado di capitano si effettua in seguito al solo giudizio delle autorità giudicatrici.

I tenenti non prescelti per l'avanzamento sono ripresi in esame per due anni successivi; se anche nel secondo anno non vengano prescelti, sono collocati nella riserva.

Art. 47.

L'avanzamento al grado di maggiore si effettua mediante classifica e corso valutativo od esperimento.

I capitani che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono ammessi a frequentare un corso valutativo che si svolgerà secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

I capitani del corpo automobilistico anzichè al corso valutativo sono ammessi ad esperimento da svolgersi con norme e programmi da stabilirsi con il suddetto decreto Reale.

I capitani che al termine del corso o dell'esperimento siano giudicati idonei dalla commissione esaminatrice fissata dal predetto decreto Reale sono prescelti per l'avanzamento; i capitani giudicati non idonei sono non prescelti per l'avanzamento.

Il capitano di cavalleria prescelto per l'avanzamento non può conseguire la promozione se non ha frequentato, con esito favorevole, il corso presso la scuola di Tor di Quinto.

Art. 48.

L'avanzamento ai gradi di tenente colonnello e di colonnello si effettua mediante classifica e giudizio di avanzamento.

Per i maggiori che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, il giudizio di avanzamento è pronunciato dalle autorità giudicatrici di cui all'articolo 14.

I tenenti colonnelli che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono sottoposti al giudizio della commissione centrale di avanzamento; successivamente, pronuncia il giudizio il Ministro per la guerra.

CAPO II.

Ufficiali appartenenti ai ruoli a carriera limitata.

Art. 49.

L'avanzamento al grado di tenente ha luogo con le norme stabilite nel testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

Il sottotenente non prescelto per l'avanzamento è ripreso in esame per tre anni successivi; se anche nel terzo anno non venga prescelto è collocato nella riserva.

Art. 50.

L'avanzamento al grado di capitano si effettua in seguito al solo giudizio delle autorità giudicatrici.

I tenenti non prescelti per l'avanzamento sono ripresi in esame per due anni successivi; se anche nel secondo anno non vengano prescelti sono collocati nella riserva.

Art. 51.

Le norme degli articoli 49 e 50 si applicano anche per gli ufficiali appartenenti ai ruoli dell'arma dei carabinieri Reali, del corpo automobilistico o dei vari servizi che abbiano la carriera limitata al grado di capitano.

CAPO III.

Ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio, del servizio tecnico automobilistico e del servizio geografico.

Art. 52.

L'avanzamento al grado di capitano si effettua in seguito al solo giudizio delle autorità giudicatrici.

I tenenti non prescelti per l'avanzamento sono ripresi in esame per due anni successivi; se anche nel secondo anno non vengano prescelti sono collocati nella riserva.

Art. 53.

L'avanzamento al grado di maggiore si effettua mediante classifica e valutazione dei titoli.

Per i capitani che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, si procede alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale.

I capitani che, nella predetta valutazione dei titoli, siano giudicati idonei, sono prescelti per l'avanzamento; i capitani che non sono giudicati idonei sono non prescelti per l'avanzamento.

Art. 54.

L'avanzamento ai gradi di tenente colonnello e di colonnello si effettua mediante classifica e giudizio di avanzamento.

Per i maggiori che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, il giudizio di avanzamento è pronunciato dalle autorità giudicatrici di cui all'articolo 14.

I tenenti colonnelli che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono sottoposti al giudizio della commissione centrale di avanzamento; successivamente, pronuncia il giudizio il Ministro per la guerra.

CAPO IV.

Ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio sanitario (ufficiali medici), del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti), del servizio di commissariato (ufficiali commissari), del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), del servizio di amministrazione e del servizio veterinario.

Art. 55.

L'avanzamento al grado di tenente si effettua con le norme stabilite nel testo unico delle disposizioni sul reclutamento del Regio esercito.

Il sottotenente non prescelto per l'avanzamento è preso in esame per tre anni successivi; se anche nel terzo anno non venga prescelto è collocato nella riserva.

Art. 56.

L'avanzamento al grado di capitano si effettua in seguito al solo giudizio delle autorità giudicatrici.

I tenenti non prescelti per l'avanzamento sono ripresi in esame per due anni successivi; se anche nel secondo anno non vengano prescelti sono collocati nella riserva.

Art. 57.

L'avanzamento al grado di maggiore si effettua mediante classifica ed esperimento.

I capitani che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono ammessi a sostenere apposito esperimento da svolgersi sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale.

I capitani che nell'esperimento siano giudicati idonei dalla commissione esaminatrice fissata dal predetto decreto Reale sono prescelti per l'avanzamento; i capitani giudicati non idonei sono non prescelti per l'avanzamento.

Art. 58.

L'avanzamento al grado di tenente colonnello e di colonnello si effettua mediante classifica e giudizio di avanzamento.

Per i maggiori che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, il giudizio di avanzamento è pronunciato dalle autorità giudicatrici di cui allo articolo 14.

I tenenti colonnelli che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono sottoposti al giudizio della commissione centrale di avanza-

mento; successivamente, pronuncia il giudizio il Ministro per la guerra.

Le cariche di capo del servizio di amministrazione e di capo del servizio veterinario sono conferite, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, previa graduatoria di merito effettuata dalla commissione centrale di avanzamento ed approvata dal Ministro per la guerra con le norme dell'articolo 16.

Per la formazione della graduatoria la commissione prende in esame tutti i colonnelli del rispettivo servizio che, al primo gennaio dell'anno in cui la graduatoria è formata, abbiano almeno un anno di anzianità nel grado. L'ufficiale che risulti primo classificato nella graduatoria approvata dal Ministro è nominato capo del servizio.

TITOLO V.

VANTAGGI DI CARRIERA.

Art. 59.

E' concesso un vantaggio di carriera ai tenenti, ai capitani, ai maggiori ed ai tenenti colonnelli che siano in possesso di uno dei titoli appresso indicati per ciascun grado:

I) *tenenti*:

a) aver superati appositi esami;

II) *capitani*:

a) aver superato appositi esami;

b) aver compiuto con successo i corsi dell'istituto superiore di guerra;

c) aver compiuto con successo il corso superiore balistico (solo per gli appartenenti al ruolo dell'arma di artiglieria);

d) aver compiuto con successo i corsi superiori tecnici di artiglieria e del genio (solo per gli appartenenti ai ruoli del servizio tecnico delle armi e delle munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio);

e) aver ottenuto, nel grado di sottotenente, di tenente o di capitano, il brevetto di osservatore dall'aeroplano, aver compiuto — nei gradi suddetti — come osservatore, i periodi di volo stabiliti dal regolamento ed aver riportato giudizio favorevole da parte della commissione di cui all'articolo 63 (solo per gli appartenenti ai ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, esclusi i ruoli con carriera limitata al grado di capitano).

III) *maggiori*:

a) aver superato appositi esami;

b) aver ottenuto, nel grado di capitano, il vantaggio di carriera per il brevetto di osservatore dell'aeroplano e per i periodi di volo, aver compiuto, dopo ottenuto il suddetto vantaggio, altri periodi di volo stabiliti dal regolamento ed aver riportato giudizio favorevole da parte della commissione di cui all'articolo 63.

IV) *tenenti colonnelli*:

a) aver ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

Art. 60.

Agli esami di cui all'articolo precedente sono ammessi:

a) i tenenti, designati dalle autorità giudicatrici per l'avanzamento, che abbiano riportato giudizio decisivo favorevole;

b) i capitani ed i maggiori designati — previa classifica di cui all'articolo 12 — dalle autorità di cui all'articolo 13 e che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi parziali e totale all'uopo stabiliti dal decreto Reale previsto in detto articolo 12.

I tenenti ed i capitani debbono, inoltre, aver compiuto, nell'anno precedente a quello in cui sono designati, almeno quattro anni di anzianità nel grado.

L'ufficiale può presentare domanda di essere designato.

L'ufficiale che non abbia superato gli esami può ripeterli negli anni successivi, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.

Le norme ed i programmi degli esami sono stabiliti con decreto Reale.

Gli ufficiali appartenenti al ruolo dei depositi cavalli stalloni, per essere designati per gli esami, debbono riportare preventivo parere favorevole del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 61.

Il vantaggio di carriera di cui all'articolo 59 è concesso spostando nel ruolo del proprio grado l'ufficiale, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle seguenti aliquote dell'organico in vigore alla data del 1° gennaio dell'anno in cui il vantaggio viene concesso:

A) *tenente*:

un terzo, se appartenente ai ruoli del servizio sanitario (ufficiali medici ed ufficiali chimici farmacisti) o del servizio veterinario:

un sesto, se appartenente al ruolo dell'arma dei carabinieri Reali;

un ottavo, se appartenente ai ruoli dalle altre armi o del corpo automobilistico;

un ottavo, se appartenente ai ruoli degli altri servizi;

B) *capitano*:

un terzo, se appartenente ai ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio ed abbia superato i corsi dell'istituto superiore di guerra;

un terzo, se appartenente ai ruoli del servizio tecnico delle armi e delle munizioni o del servizio studi ed esperienze del genio, ed abbia superato il corso superiore tecnico di artiglieria o del genio;

un terzo, se appartenente ai ruoli del servizio sanitario (ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti), del servizio di commissariato (ufficiali commissari e ufficiali di sussistenza), del servizio di amministrazione, del servizio veterinario, ed abbia superato gli esami;

un quarto, se appartnente ai ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio od ai ruoli del corpo automobilistico, del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio, del servizio tecnico automobilistico, del servizio geografico, del servizio dei centri rifornimento quadrupedi, del servizio dei depositi cavalli stalloni ed abbia superati gli esami;

un sesto, se appartenente al ruolo dell'arma dei carabinieri Reali ed abbia superato gli esami;

un dodicesimo, se appartenente al ruolo dell'arma di artiglieria ed abbia superato il corso superiore balistico;

un quattordicesimo, se appartenente ai ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio e si trovi in possesso dei titoli stabiliti dal n. II, lett. *e*) dell'articolo 59.

C) *maggiore*:

un quarto, se appartenente ai ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio, del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio, del corpo automo-

bilistico, del servizio tecnico automobilistico, del servizio geografico, del servizio dei centri rifornimento quadrupedi o del servizio dei depositi cavalli stalloni ed abbia superato gli esami;

un quinto, se appartenente al ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici);

un sesto, se appartenente ai ruoli del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti) o del servizio veterinario;

un settimo, se appartenente al ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari o di sussistenza) od al ruolo del servizio di amministrazione;

} ed abbia superato gli esami.

un decimo, se appartenente ai ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio e si trovi in possesso dei titoli stabiliti dal n. III, lett. *b*) dell'articolo 59;

D) *tenente colonnello*:

un quinto, se appartenente ai ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, artiglieria o del genio.

Nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, nessun ufficiale potrà oltrepassare altro ufficiale della propria arma, corpo o servizio già più anziano di grado e che abbia in precedenza conseguito, per eguale titolo, il relativo vantaggio di carriera.

Per i capitani ed i maggiori medici e veterinari che, oltre ad aver superato gli esami previsti dall'articolo 59, siano liberi docenti universitari confermati in via definitiva dopo cinque anni di esercizio, il numero dei posti costituenti il vantaggio di carriera stabilito rispettivamente dalle lettere *B*) e *C*) del presente articolo è aumentato del venti per cento.

Art. 62.

Qualora, nell'effettuare lo spostamento dell'ufficiale nel ruolo per effetto della concessione del vantaggio di carriera, si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale non fruisce nel detto ruolo del grado superiore della differenza residua di posti che rimarrebbe da concedergli.

In ciascun grado non è consentito il cumulo di vantaggi per differenti titoli.

Solo il vantaggio per il brevetto di osservatore dall'aeroplano e periodi di volo è cumulabile con i vantaggi spettanti per gli altri titoli stabiliti nell'articolo 59.

I capitani di cui al n. II, lettera *e*) dell'articolo 59 i quali, per effetto dei vantaggi di carriera loro concessi per il titolo indicato nella citata lettera *e*), vengono ad assumere anzianità tale da dover essere valutati per l'avanzamento, acquistano diritto, se prescelti, alla promozione dal giorno in cui hanno ultimato i periodi di volo prescritti dal regolamento anche se abbiano dovuto, eventualmente, frequentare con ritardo il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria.

Art. 63.

Il giudizio di cui al n. II, lettera *e*) ed al n. III, lettera *b*) dell'articolo 59 è pronunciato da apposita commissione nominata dal Ministro per la guerra. La commissione, tenuto conto dei precedenti di volo, delle qualità professionali dimostrate in servizio nell'arma alla quale appartengono gli ufficiali e dei loro precedenti di carriera e disciplinari, esprime, su ciascuno, il proprio giudizio. Il giudizio definitivo è pronunciato dal Ministro per la guerra.

PARTE II

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA RIASSUNTI IN SERVIZIO

Art. 64.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio si applicano le norme contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3257, con le seguenti avvertenze:

a) per la valutazione ai fini dell'avanzamento, l'ufficiale non è sottoposto a corso valutativo od esperimento; egli è, però, sottoposto alla classifica di cui all'articolo 12 con norme da stabilirsi con decreto Reale;

b) salvo il disposto dell'articolo 67, l'ufficiale può conseguire promozione soltanto sino al grado di colonnello e purchè, con la promozione a colonnello, non consegua più di tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto della riassunzione.

Art. 65.

Ai tenenti, ai capitani ed ai maggiori riassunti che abbiano superato appositi esami da svolgersi in base a norme e programmi stabiliti con decreto Reale è concesso lo stesso vantaggio di carriera stabilito dall'articolo 61 per i pari grado della stessa arma, corpo o servizio che abbiano superato gli esami. Per la concessione del vantaggio si applicano le norme contenute nel primo comma dell'articolo 62.

Agli esami suddetti sono ammessi:

i tenenti, designati dalle autorità giudicatrici per l'avanzamento, che abbiano riportato giudizio decisivo favorevole;

i capitani ed i maggiori designati — previa classifica di cui all'articolo 12 — dalle autorità di cui all'articolo 13 e che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi parziali e totale di classifica all'uopo stabiliti.

I tenenti ed i capitani debbono, inoltre, aver compiuto, nell'anno precedente a quello in cui sono designati, almeno quattro anni di anzianità nel grado.

L'ufficiale può presentare domanda di essere designato.

L'ufficiale che non abbia superato gli esami può ripeterli, negli anni successivi, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.

Le norme ed i programmi degli esami sono stabiliti con decreto Reale.

La promozione al grado superiore a quello nel quale l'ufficiale ha ottenuto il vantaggio di carriera non è compresa fra le tre promozioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 64, fermo restando che l'ufficiale stesso può conseguire promozione soltanto fino al grado di colonnello.

Art. 66.

Gli ufficiali riassunti provenienti dal servizio permanente sono valutati per l'avanzamento quando è valutato l'ufficiale in servizio permanente di pari anzianità assoluta che li precedeva, quando vennero riassunti, nel ruolo dell'arma o del corpo o del servizio al quale appartengono e che — dopo l'entrata in vigore della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 — non fu trasferito nel ruolo di mobilitazione; se prescelti per l'avanzamento, sono promossi quando sia promosso ad anzianità il predetto ufficiale in servizio permanente.

Gli ufficiali riassunti, provenienti dalle categorie in congedo, sono valutati per l'avanzamento subito dopo tutti i

pari grado in servizio permanente che, all'atto della riassunzione, avevano pari anzianità assoluta e che, dopo l'entrata in vigore della suddetta legge, non furono trasferiti nel ruolo di mobilitazione; se prescelti per l'avanzamento, sono promossi quando siano stati promossi ad anzianità tutti i pari grado in servizio permanente suddetti.

Gli ufficiali riassunti di cui al presente articolo, giudicati una prima volta non prescelti per l'avanzamento, sono giudicati nuovamente solo quando siano trascorsi ventiquattro mesi dal primo giudizio; se giudicati nuovamente non prescelti, sono collocati nella riserva, cessando dalla riassunzione in servizio.

Art. 67.

Il colonnello riassunto può conseguire la promozione a generale di brigata purchè abbia i seguenti requisiti:

a) sia riconosciuto in possesso di eminenti doti morali, intellettuali, di carattere, di cultura;

b) si sia distinto per notevole rendimento in servizio in guerra ed in pace.

Le proposte per le promozioni di cui al presente articolo sono formulate dalle autorità gerarchiche e su di esse decide il Ministro per la guerra sentito il parere della commissione centrale di avanzamento.

Il colonnello per il quale il Ministro ha pronunciato giudizio decisivo favorevole è promosso sotto la data di tale giudizio purchè alla data stessa si trovino in servizio non più di nove generali di brigata provenienti dai colonnelli riassunti. La promozione, in caso contrario, sarà effettuata al formarsi della prima vacanza nel numero dei generali suddetti e l'ufficiale assumerà anzianità corrispondente alla data di formazione della vacanza medesima.

PARTE III

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO

CAPO I.

Avanzamento degli ufficiali della riserva.

Art. 68.

L'avanzamento degli ufficiali della riserva si effettua esclusivamente ad anzianità, promovendo gli ufficiali stessi secondo l'ordine in cui sono iscritti in ciascun ruolo.

I limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali da valutare per l'avanzamento sono stabiliti, per ciascun ruolo e grado, dal Ministro per la guerra.

I quadri di avanzamento hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Le disposizioni contenute nel quarto e nel quinto comma dell'articolo 29 si applicano anche nei confronti degli ufficiali della riserva anche se rivestono il grado di colonnello o di ufficiale generale.

Art. 69.

L'ufficiale può conseguire la promozione quando:

a) sia stato prescelto per l'avanzamento;

b) siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio stesso.

L'ufficiale prescelto per l'avanzamento è inscritto nel quadro di avanzamento.

L'ufficiale può rinunziare all'avanzamento; in tal caso è non prescelto.

Art. 70.

Per essere prescelto per l'avanzamento l'ufficiale deve:

a) avere bene assolto le funzioni del grado col quale cessò di appartenere al servizio permanente o con il quale ha prestato servizio quale richiamato;

b) essere riconosciuto in possesso dei requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere, di cultura, per esercitare le funzioni del grado superiore nell'eventualità del suo richiamo temporaneo in servizio.

c) essere riconosciuto degno e meritevole, per posizione sociale e per condotta tenuta durante la permanenza nella riserva, di conseguire la promozione.

L'ufficiale prescelto è iscritto sul quadro di avanzamento.

L'ufficiale non prescelto è definitivamente escluso dal l'avanzamento, salvo che sia richiamato in servizio, nel qual caso è nuovamente valutato per l'avanzamento dopo aver prestato ininterrottamente almeno un anno di servizio.

Art. 71.

Gli ufficiali, agli effetti dell'avanzamento, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in altrettanti ruoli di anzianità corrispondenti ai ruoli stabiliti dall'articolo 5 per gli ufficiali in servizio permanente. Ciascun ufficiale è iscritto nel ruolo al quale apparteneva nel servizio permanente.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi iscritti nel ruolo d'onore sono considerati, agli effetti dell'avanzamento, come appartenenti ai ruoli della riserva.

Art. 72.

L'ufficiale non può essere promosso ad un grado superiore a quello massimo previsto per il proprio ruolo del servizio permanente e, ad ogni modo, non può conseguire, durante la permanenza nella riserva, più di due promozioni, coll'avvertenza però che il grado di generale di corpo d'armata può essere conseguito soltanto dal generale di divisione che, durante il servizio permanente, abbia tenuto l'effettivo comando di divisione.

Il generale di corpo d'armata che, durante il servizio permanente, sia stato riconosciuto, a tenore dell'articolo 40, idoneo alla designazione al Comando di armata, senza aver potuto, per ragioni di organico o di età, ottenere tale designazione, la ottiene all'atto del suo collocamento nella riserva.

Art. 73.

La valutazione dell'ufficiale, ai fini dell'avanzamento, è effettuata dalle autorità stabilite dal Ministro per la guerra le quali pronunciano:

un giudizio di primo grado;
un giudizio di secondo grado
ed, eventualmente,
un giudizio di terzo grado.

Dopo le autorità di secondo, o di terzo grado qualora intervengano, pronunciano il proprio giudizio:

a) per l'avanzamento al grado di generale di brigata o di maggiore generale:

la commissione speciale di avanzamento;
il Ministro per la guerra;

b) per l'avanzamento ai gradi di generale di divisione o di tenente generale, e di generale di corpo d'armata:

la commissione centrale di avanzamento, di cui all'articolo 15;

il Ministro per la guerra.

L'ultimo dei giudizi espressi è decisivo.

La pronuncia dei giudizi di avanzamento, salvo che per gli ufficiali generali per i quali si osservano le norme contenute nell'articolo 75, si effettua mediante compilazione di specchi di proposta di avanzamento; le modalità per tale compilazione sono stabilite dal regolamento.

Per la pronuncia dei giudizi di avanzamento per i colonnelli, valgono le norme contenute nel terzo comma dell'articolo 15 applicando alla commissione speciale di avanzamento quanto in detto articolo è previsto per la commissione centrale di avanzamento.

Art. 74.

La commissione speciale di avanzamento è nominata dal Ministro per la guerra ed è composta da un ufficiale generale presidente e da quattro generali membri.

Il presidente è scelto fra gli ufficiali generali in servizio permanente; i membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio permanente o della riserva.

Art. 75.

Il grado di generale di corpo di armata e quello di generale di divisione o tenente generale nella riserva sono conferiti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri ed osservata la seguente procedura.

Il Ministro per la guerra, dopo aver fissato i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali generali in servizio permanente da valutare per l'avanzamento nell'anno in corso, promuove dalla commissione centrale di avanzamento il giudizio su un numero di ufficiali generali della riserva stabilito in relazione alle esigenze dei ruoli.

Per pronunciare il giudizio la commissione centrale di avanzamento prende in esame i generali tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione di cui dispone e basandosi sulle doti di capacità di comando e di prestigio di ciascun generale.

Art. 76.

Per gli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione o siano membri del Gran Consiglio del Fascismo, il giudizio di avanzamento è esclusivamente devoluto al DUCE.

Art. 77.

Per la sospensione della valutazione per l'avanzamento o della promozione, per la cancellazione dal quadro di avanzamento e per le comunicazioni da farsi agli ufficiali circa l'esito del giudizio di avanzamento si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge per gli ufficiali in servizio permanente.

L'ufficiale che, in seguito ad accertamenti sanitari, risulti temporaneamente inabile ad incondizionato servizio militare non può essere valutato per l'avanzamento durante il periodo di inabilità.

Art. 78.

E' concesso un vantaggio di carriera all'ufficiale che, durante il periodo di richiamo in servizio di cui al secondo comma dell'articolo 96, si sia distinto per eccezionale rendimento e per spiccate attitudini militari. Il vantaggio è concesso su proposta delle autorità gerarchiche e previo parere favorevole della commissione speciale di avanzamento per gli ufficiali che rivestono il grado di colonnello o gradi inferiori o della commissione centrale di avanzamento per i generali di brigata e di divisione; il giudizio decisivo è pronunciato dal Ministro per la guerra. Il vantaggio di carriera è concesso spostando l'ufficiale nel ruolo di appartenenza di un numero di posti pari alle seguenti aliquote del ruolo stesso:

tenenti: un decimo;

capitani: un sesto;

maggiori o tenenti colonnelli: un quinto;

colonnelli: un quarto;

generali di brigata o generali di divisione (e gradi corrispondenti): un terzo.

L'aliquota è calcolata sulla situazione di fatto del ruolo quale risulta al 1° gennaio dell'anno in cui il vantaggio è concesso. L'ufficiale conseguirà a suo turno la promozione previa valutazione ai fini dell'avanzamento.

Per la concessione del vantaggio valgono, anche per gli ufficiali della riserva, le norme contenute nel primo comma dell'articolo 62.

Art. 79.

Ai colonnelli del servizio di amministrazione e del servizio veterinario che, durante il servizio permanente, abbiano rivestito la carica di capo del servizio (o quella di capo del corpo per effetto delle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge) ed ai colonnelli del servizio sanitario (chimici-farmacisti) può essere conferito, allorchè sono collocati nella riserva, su proposta del Ministro per la guerra, sentita la commissione centrale di avanzamento, il grado di maggiore generale ai soli effetti del Regio decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210 e successive modificazioni.

CAPO II.

Avanzamento degli ufficiali di complemento.

Art. 80.

L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo ad anzianità.

I limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali da valutare per l'avanzamento sono stabiliti, per ciascun ruolo e grado, dal Ministro per la guerra.

I quadri di avanzamento hanno valore dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Le disposizioni contenute nel quarto e nel quinto comma dell'articolo 29 si applicano anche nei confronti degli ufficiali di complemento.

Art. 81.

L'ufficiale può conseguire la promozione quando:

a) sia stato prescelto per l'avanzamento;

b) siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità appartenenti allo stesso ruolo; il ruolo di appartenenza è stabilito dal regolamento.

L'ufficiale prescelto per l'avanzamento è iscritto sul quadro di avanzamento.

L'ufficiale può rinunziare all'avanzamento; in tal caso è non prescelto.

Art. 82.

Per essere prescelto per l'avanzamento l'ufficiale deve:

a) avere bene assolto le funzioni del grado con il quale ha prestato il più recente servizio;

b) essere riconosciuto in possesso dei requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere, di cultura, per esercitare le funzioni del grado superiore nell'eventualità del suo temporaneo richiamo in servizio;

c) aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi di istruzione, ai periodi di esercitazioni ed ai richiami in servizio nei casi stabiliti dal regolamento.

Le autorità giudicatrici per l'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, dovranno anche assicurarsi che egli sia degno e meritevole, per posizione sociale e per condotta tenuta durante la permanenza nel complemento, di conseguire la promozione.

L'accertamento del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) è fatto dalle autorità giudicatrici con le norme stabilite nel regolamento.

Art. 83.

Gli ufficiali di complemento, agli effetti dell'avanzamento, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità nei seguenti ruoli:

1°) arma dei carabinieri Reali;
2°) arma di fanteria;
3°) arma di cavalleria;
4°) arma di artiglieria;
5°) arma del genio;
6°) corpo automobilistico;
7°) servizio sanitario (ufficiali medici);
8°) servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti);
9°) servizio di commissariato (ufficiali commissari);
10°) servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza);
11°) servizio di amministrazione;
12°) servizio veterinario.

Art. 84.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:

a) fino al grado di capitano, se appartenenti ai ruoli dei servizi;

b) fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti ai ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio o del corpo automobilistico o del servizio sanitario (ufficiali medici) o del servizio veterinario.

Il tenente colonnello delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio può conseguire la promozione al grado superiore quando:

abbia comandato per almeno sei mesi il battaglione od unità corrispondente presso l'esercito operante;

oppure, in seguito ad esame da svolgersi con le modalità stabilite nel Regolamento, sia riconosciuto da apposita Commissione esaminatrice in possesso di non comune cultura e di spiccate qualità militari.

Art. 85.

La valutazione dell'ufficiale ai fini dell'avanzamento è effettuata dalle autorità stabilite dal Ministro per la guerra le quali pronunciano:

un giudizio di primo grado
un giudizio di secondo grado
ed, eventualmente,
un giudizio di terzo grado.

Dopo il giudizio delle autorità di secondo grado, o di terzo grado qualora intervengano, pronunciano il proprio giudizio, solo per l'avanzamento al grado di colonnello:

la commissione speciale di avanzamento di cui all'articolo 74;

il Ministro per la guerra.

L'ultimo dei giudizi espressi è decisivo.

La pronuncia dei giudizi di avanzamento si effettua con le norme contenute negli ultimi due commi dell'articolo 73.

Sulla base del giudizio decisivo, l'ufficiale è prescelto o non prescelto per l'avanzamento.

L'ufficiale non prescelto può essere preso in esame una seconda volta qualora sia stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore a un anno.

Art. 86.

Per la sospensione della valutazione per l'avanzamento o della promozione, per la cancellazione dal quadro di avanzamento e per le comunicazioni da farsi agli ufficiali circa l'esito del giudizio di avanzamento, si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge per gli ufficiali in servizio permanente.

Art. 87.

Il sottotenente di complemento che, al termine del servizio di prima nomina, sia stato trattenuto alle armi, a domanda, per il periodo di un anno ed abbia compiuto lodevolmente tale periodo di servizio, è dispensato dalla frequenza dei corsi di istruzione e dai periodi di esercitazione o di richiamo in servizio stabiliti dall'articolo 82. Alla fine del predetto periodo di servizio, egli è valutato per l'avanzamento, anche se non compreso nei limiti di anzianità fissati dal Ministro per la guerra a norma dell'articolo 80; se prescelto, è promosso non appena siano stati promossi al grado superiore i pari grado in servizio permanente, di pari anzianità, della stessa arma o corpo o servizio, che non abbiano carriera limitata al grado di capitano e con decorrenza dalla medesima data.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al sottotenente di complemento che — richiamato dal congedo — abbia prestato lodevolmente, per almeno un anno, continuativo servizio presso reparti o enti dislocati nell'Africa italiana o in territori stranieri anche in epoca anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 88.

Possono conseguire un vantaggio di carriera i tenenti, i capitani ed i maggiori di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio che vengano a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) appartengano ai battaglioni CC. NN. ed abbiano dimostrato ottime qualità come comandanti e come educatori nell'addestramento del rispettivo reparto;

b) abbiano dimostrato ottime qualità come comandanti ed educatori in occasione dei richiami alle armi o si siano distinti quali ufficiali nella M.V.S.N. nel disimpegno di mansioni inerenti alla preparazione militare del Paese.

Per conseguire il sopradetto vantaggio, gli ufficiali debbono presentare domanda, sostenere, con esito favorevole, un apposito esperimento, di carattere essenzialmente pratico, secondo le modalità stabilite nel regolamento e riportare giudizio favorevole da parte delle autorità giudicatrici per l'avanzamento.

Il vantaggio è concesso spostando l'ufficiale, nel ruolo di appartenenza, di un numero di posti pari alle seguenti aliquote del ruolo stesso:

— tenenti: un decimo;
— capitani: un sesto;
— maggiori: un quinto.

L'aliquota è calcolata sulla situazione di fatto del ruolo quale risulta al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale acquisisce il titolo.

L'ufficiale conseguirà a suo turno la promozione previa valutazione ai fini dell'avanzamento.

Qualora, nell'effettuare completamente detto spostamento, debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale è subito promosso, ma non fruisce nel ruolo del grado superiore del residuo numero di posti che ancora rimarrebbero da concedergli.

Fermo restando il disposto dell'articolo 84, il vantaggio di cui al presente articolo viene concesso, prescindendo dalle condizioni previste nelle lettere *a*) e *b*) e dall'esperimento, anche agli ufficiali di complemento delle varie armi, corpi e servizi che abbiano prestato servizio presso reparti o comandi impiegati in operazioni di polizia coloniale o in servizio non isolato all'estero e che ne siano ritenuti meritevoli dalle competenti autorità gerarchiche.

PARTE IV

AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA

Art. 89.

Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, devesi intendere quello che intercorre tra la data di proclamazione e la data di cessazione dello stato di guerra.

Le disposizioni che seguono si applicano anche agli ufficiali che si trovino, per ragioni di servizio, in territori stranieri nei quali si svolgano operazioni di guerra.

Art. 90.

Il grado di Maresciallo d'Italia è conferito con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri, soltanto per azioni compiute in guerra.

Il grado di generale d'armata è conferito con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri, esclusivamente in caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito o per azioni compiute in guerra.

Art. 91.

In tempo di guerra, nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente, solamente le vacanze derivanti da perdite definitive sono colmate con promozioni dal grado inferiore.

Quelle derivanti da perdite temporanee sono colmate con incarichi, a titolo provvisorio, del grado superiore.

Si provvede pure con incarichi a titolo provvisorio del grado superiore alle esigenze derivanti dagli aumenti di organici e dalla creazione di nuove unità.

L'ufficiale investito dell'incarico a titolo provvisorio del grado superiore ha diritto ad uno speciale distintivo, agli assegni ed indennità del grado di cui ha l'incarico e, a tutti gli effetti disciplinari, è considerato come investito del grado predetto.

L'incarico a titolo provvisorio è revocato — di pieno diritto — al cessare dello stato di guerra.

Art. 92.

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi e ruoli:

a) promozioni per merito di guerra;

b) avanzamenti per merito di guerra.

Le prime sono esclusivamente riservate agli ufficiali dell'esercito operante che, sul campo di battaglia, abbiano esercitato in modo eccezionalmente brillante l'azione di comando.

I secondi sono riservati all'ufficiale che abbia dato un eccezionale contributo alla preparazione od allo svolgimento delle azioni di guerra.

Art. 93.

In tempo di guerra:

a) le promozioni ad anzianità hanno luogo senza sottoporre gli ufficiali alla classifica di cui all'articolo 12 ed ai corsi valutativi, agli esperimenti o alla valutazione dei titoli;

b) non si richiedono per la promozione i periodi di comando di cui all'articolo 32 nè i periodi di permanenza minima nel grado di cui all'articolo 31;

c) non si effettuano vacanze obbligatorie.

Art. 94.

L'ufficiale cui sia concessa la promozione per merito di guerra è promosso sotto la data in cui il Ministro per la guerra ha pronunciato il giudizio decisivo, a senso del successivo articolo 101. Qualora, alla data suddetta, non si trovi compreso nel primo terzo del ruolo, calcolato sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui la promozione è concessa, l'ufficiale è ugualmente promosso, ma prende posto nel ruolo del grado superiore con riserva di anzianità.

La promozione si effettua anche quando non esista vacanza nel grado superiore. L'eccedenza causata da detta promozione è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Nel caso che la promozione sia stata, come sopra, effettuata con riserva di anzianità, questa è determinata dalla data in cui l'ufficiale, se non avesse conseguita la promozione per merito di guerra, sarebbe venuto a trovarsi compreso nel primo terzo del ruolo, computato alla data sotto la quale il Ministro ha pronunciato il giudizio decisivo.

L'ufficiale che, nel periodo di tempo in cui ebbero luogo i fatti d'armi cui la proposta di promozione per merito di guerra si riferisce, apparteneva al servizio permanente, ma alla data del giudizio decisivo del Ministro sia stato trasferito nella riserva, acquisisce titolo a tale promozione dal giorno immediatamente precedente a quello in cui cessò di appartenere al servizio permanente.

Art. 95.

L'avanzamento per merito di guerra è concesso spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado di un numero di posti pari alle seguenti aliquote dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'avanzamento è concesso:

— sottotenente: un terzo;

— tenente: un sesto,

— capitano, maggiore, tenente colonnello, colonnello: un quarto;

— generale di brigata o generale di divisione: un quarto.

Qualora, nell'effettuare completamente detto spostamento, si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale è subito promosso, ma non fruisce nel ruolo del grado superiore della differenza residua di posti che rimarrebbe da concedergli. Quando non esista vacanza nel *grado superiore*, valgono le norme dell'articolo 94.

L'ufficiale acquista titolo all'avanzamento di cui al presente articolo dal giorno in cui il Ministro per la guerra ha pronunciato il giudizio decisivo a senso del successivo articolo 101.

L'ufficiale che, nel periodo di tempo in cui ebbero luogo la preparazione o lo svolgimento delle operazioni cui la proposta di avanzamento si riferisce, apparteneva al servizio permanente, ma alla data del giudizio decisivo del Ministro

sia stato trasferito nella riserva, acquisisce titolo a tale avanzamento dal giorno immediatamente precedente a quello in cui cessò di appartenere al servizio permanente.

Art. 96.

Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio durante la guerra, per ragioni di guerra, si applicano le norme stabilite dalla presente parte IV per gli ufficiali in servizio permanente, ferma restando la loro posizione di stato di ufficiali in congedo.

L'ufficiale della riserva può conseguire, se prescelto, altre promozioni oltre quelle stabilite dall'articolo 72, purchè abbia prestato sei mesi almeno di servizio in seguito a richiamo per mobilitazione totale o parziale.

Le promozioni per merito di guerra e quelle conseguite ai sensi delle disposizioni contenute nel comma precedente non sono comprese fra le promozioni previste dall'articolo 72.

L'ufficiale di complemento può conseguire promozione per merito di guerra o avanzamento per merito di guerra fino al grado massimo previsto per il proprio ruolo del servizio permanente.

Art. 97.

La morte dell'ufficiale o la mancanza di idoneità fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per cause di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguire la promozione stessa con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.

Art. 98.

L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è assente dal servizio per inabilità fisica temporanea, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per cause di servizio, può conseguire la promozione quando — riacquistata l'incondizionata idoneità fisica — riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

In tal caso viene considerato come pretermesso nell'avanzamento — ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento in cui fu ferito o cadde ammalato — e gli viene data la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Però non può conseguire altra promozione se non abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi dalla data in cui fu richiamato in servizio (continui o non lo stato di guerra) nè può essergli data, nel nuovo grado, una data di anzianità anteriore a quella del richiamo.

Art. 99.

L'ufficiale che, per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per cause di servizio, sia dichiarato permanentemente inabile al servizio — sempre quando sia in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti — può conseguire la promozione, continui o non lo stato di guerra, al solo grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento della dichiarazione di permanente inabilità.

Art. 100.

Agli ufficiali che partecipano ad operazioni militari importanti nei territori dell'Africa italiana riconosciute tali con decreto Reale da emanarsi di concerto con i Ministri per l'Africa italiana e per le finanze, si applicano le disposizioni della presente parte IV.

Art. 101.

Le proposte di promozione per merito di guerra o di avanzamento per merito di guerra debbono pervenire al Ministero della guerra corredate con i pareri delle autorità gerarchiche e, per quelle relative agli ufficiali di cui all'articolo 100, con il parere del Governatore competente.

Sulle proposte relative ai sottotenenti, ai tenenti ed ai capitani decide il Ministro per la guerra, sentito il parere di apposita commissione nominata con decreto Reale.

Su quelle relative agli ufficiali di grado superiore a capitano decide lo stesso Ministro, sentito il parere della commissione centrale di avanzamento.

Art. 102.

L'ufficiale prigioniero di guerra non può, durante la prigionia, conseguire avanzamento. La prigionia, però, non interrompe il computo dell'anzianità.

Art. 103.

Per ogni ufficiale reduce da prigionia il Ministro per la guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento.

L'ufficiale per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, se raggiunto dal turno di promozione durante il periodo di prigionia, ha diritto a conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore, ma con anzianità corrispondente alla data del ritorno da prigionia.

Se con tale anzianità risulta ancora pretermesso all'avanzamento, non può conseguire altre promozioni se non abbia prestato servizio per almeno tre mesi, o per almeno due anni, a seconda che perduri o sia cessato lo stato di guerra; nel nuovo grado gli è conferita, come anzianità, la data del giorno in cui ha compiuto il periodo di servizio anzidetto.

Qualora però l'ufficiale abbia acquisito titolo all'avanzamento prima della cattura, ha diritto a conseguire, con effetto retroattivo, la promozione al grado superiore.

Art. 104.

L'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura; ottenuto il nulla osta, se risulti pretermesso all'avanzamento può conseguire promozione con le norme di cui al secondo comma dell'articolo 98.

Le stesse norme dell'articolo 98 si applicano per l'avanzamento dell'ufficiale catturato durante la degenza in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I.

Ufficiali dei ruoli di mobilitazione.

Art. 105.

L'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione si effettua ad anzianità ed è limitato al grado di colonnello per gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione delle armi di fanteria,

di cavalleria, di artiglieria e del genio ed al grado di tenente colonnello per gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione dell'arma dei carabinieri Reali e del corpo automobilistico.

L'ufficiale non può conseguire la promozione se prima non sia stato promosso il pari grado che lo precedeva immediatamente nel ruolo di comando dell'arma di provenienza e che non abbia avuto vantaggi o ritardi di carriera.

Per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione valgono le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali dei ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico, salvo quanto disposto nei seguenti articoli 106, 107, 108 e 109; i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono stabiliti dal decreto Reale di cui all'articolo 12.

Per la promozione degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione si richiedono i periodi di permanenza minima nel grado prescritti dall'articolo 31; non si richiedono i periodi di comando di cui all'articolo 32.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'articolo 72, il colonnello della riserva proveniente dal ruolo di mobilitazione delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio ed il tenente colonnello della riserva proveniente dal ruolo di mobilitazione dell'arma dei carabinieri Reali o del corpo automobilistico, sono considerati come provenienti dal ruolo della rispettiva arma o corpo in servizio permanente di cui all'articolo 5.

Art. 106.

Il complesso delle vacanze di cui all'articolo 34 nei singoli gradi di ciascun ruolo di mobilitazione deve, semestralmente, raggiungere il numero stabilito dalle tabelle numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 annesse alla presente legge.

All'uopo, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, il Ministro per la guerra accerta, in ogni grado e ruolo, il numero di vacanze che, sotto la data stessa, si verificano per effetto delle cause di cui ai numeri 2°, 3° e 4° dell'articolo 34 e delle norme contenute nel terzo e quarto comma del presente articolo.

Qualora, a ciascuna delle date del 1° gennaio o del 1° luglio, con tutte le suddette vacanze e con quelle costituite dalle promozioni, si venga a superare il numero di vacanze stabilito dalle tabelle, tutta l'eccedenza è colmata rispettivamente sotto la data del 1° luglio o del 1° gennaio del semestre successivo con promozioni dal grado inferiore. Tale eccedenza è computata nel numero di vacanze stabilito per detto successivo semestre dalle tabelle e sostituisce il numero stesso qualora risulti ad esso superiore. Agli effetti delle promozioni, le vacanze di cui sopra si considerano come effettuate o verificatesi sotto la data del 1° luglio o del 1° gennaio del citato successivo semestre e le promozioni sono computate nel numero di quelle stabilite per il semestre stesso dalle tabelle, anche se superino detto numero.

Tutte le vacanze che, per qualsiasi delle cause indicate nell'articolo 34, si verificano dopo il 1° gennaio od il 1° luglio di ogni semestre sono rinviate al 1° luglio od al 1° gennaio del semestre successivo e sono colmate e computate con le norme del comma precedente.

Qualora, alla data del 1° gennaio o del 1° luglio, non si raggiunga, per tutte le cause dell'articolo 34, in un determinato ruolo e grado, il numero di vacanze obbligatorie stabilito per il semestre dalle tabelle, le vacanze ancora occorrenti sono formate collocando nella riserva gli ufficiali più anziani di età che, alla data suddetta, sono iscritti nei ruoli; a parità di età si colloca nella riserva l'ufficiale di maggiore anzianità assoluta e relativa nel grado.

Gli ufficiali nei cui confronti debba applicarsi la disposizione di cui al comma precedente e che, dichiarati prescelti, sarebbero entrati in turno di promozione sotto la stessa data in cui debbono essere collocati nella riserva, vengono immessi in detta categoria col grado superiore.

Art. 107

L'avanzamento dei capitani ha luogo mediante classifica, senza corso valutativo, esperimenti o valutazione dei titoli.

I capitani che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, stabiliti, sono prescelti per l'avanzamento.

Art. 108.

Ai capitani ed ai maggiori che abbiano superato appositi esami è concesso un vantaggio di carriera con spostamento nel ruolo di un numero di posti pari alle seguenti aliquote del ruolo stesso quale risulta alla data in cui l'ufficiale ha acquisito il titolo:

a) capitani: un quarto;

b) maggiori: un terzo.

Le norme ed i programmi degli esami sono stabiliti con decreto Reale.

Per l'ammissione agli esami e per la ripetizione degli stessi, ove l'ufficiale non li abbia superati una prima volta, valgono le norme dell'articolo 60.

Per la concessione del vantaggio, si applicano le norme contenute nel primo comma dell'articolo 62.

La disposizione contenuta nel 2° comma dell'articolo 105 non si applica nei confronti degli ufficiali che abbiano ottenuto, nel grado, il vantaggio di carriera di cui al presente articolo.

Art. 109.

Gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione che conseguano promozione per merito di guerra rientrano di diritto nel ruolo dell'arma o corpo di provenienza.

La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 95 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, rimane in vigore per gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione che, prima del 1° luglio 1937, siano stati impiegati presso reparti dell'esercito operante nell'Africa Orientale Italiana e per gli ufficiali dei ruoli di comando che siano stati comunque trasferiti nei ruoli di mobilitazione successivamente al loro impiego presso reparti dell'esercito operante nell'Africa Orientale Italiana ma anteriormente al 1° luglio 1937.

Per le promozioni di detti ufficiali saranno utilizzate le vacanze comunque previste per i ruoli di mobilitazione dalle tabelle annesse alla presente legge.

Le promozioni stesse saranno effettuate, per i pretermessi, con decorrenza dal giorno in cui gli ufficiali hanno assunto servizio presso i reparti dell'esercito operante ma in ogni caso in data non anteriore al 3 ottobre 1935; per gli altri, dalla data in cui sono raggiunti dal turno di promozione i pari grado che li avrebbero immediatamente seguiti nel

ruolo di provenienza. Le promozioni di cui trattasi non comportano retrodatazione di assegni.

Gli ufficiali che si siano trovati nelle condizioni anzidette ma che non siano stati ancora raggiunti dal turno di avanzamento perchè i pari grado che li avrebbero seguiti immediatamente nel ruolo di provenienza non sono ancora entrati in turno di promozione, saranno promossi, se prescelti, con le norme stabilite dal presente articolo.

CAPO II.

Ufficiali « fuori quadro » o « fuori organico ».

Art. 110.

L'avanzamento degli ufficiali « fuori quadro » o « fuori organico » si effettua con le stesse norme stabilite dalla presente legge per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente, salvo quanto disposto dai seguenti articoli 111, 112, 113 e 114; i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono stabiliti dal decreto Reale di cui all'articolo 12.

Per la promozione di detti ufficiali si richiedono i periodi di permanenza minima nel grado prescritti dall'articolo 31; non si richiedono i periodi di comando di cui all'articolo 32.

Art. 111.

L'ufficiale fuori quadro o fuori organico prescelto per l'avanzamento consegue la promozione subito dopo che è stato promosso, senza aver fruito di vantaggi di carriera, il pari grado che lo precedeva nel ruolo di provenienza alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è stato collocato in una delle suddette categorie, con anzianità eguale a quella fissata allo stesso pari grado, anche se tale anzianità venga a risultare anteriore alla data di collocamento fuori quadro o fuori organico; detta anzianità non comporta retrodatazione di assegni o mutamenti nella misura del trattamento di fuori quadro o di fuori organico, fruito dall'ufficiale.

Il colonnello fuori quadro proveniente dal ruolo di mobilitazione ed il tenente colonnello fuori quadro proveniente dal ruolo di mobilitazione dell'arma dei carabinieri Reali o del corpo automobilistico possono conseguire la promozione solo dopo che abbiano cessato di appartenere al ruolo del servizio permanente i pari grado che li precedevano nel ruolo stesso.

Il tenente colonnello fuori organico promosso al grado di colonnello rimane — col nuovo grado — nella posizione di fuori organico, salvo che consegua la promozione per merito di guerra, nel qual caso è collocato, col nuovo grado, nella posizione di fuori quadro.

L'ufficiale fuori quadro o fuori organico non prescelto per l'avanzamento in tali categorie non può essere nuovamente valutato per l'avanzamento finchè continui ad appartenere alle categorie stesse.

Art. 112.

L'avanzamento dei capitani ha luogo con le stesse norme stabilite dall'articolo 107 per i capitani dei ruoli di mobilitazione.

Art. 113.

Gli ufficiali collocati a disposizione o fuori organico anteriormente alla data 1° luglio 1937-XV perchè non prescelti per l'avanzamento e quelli collocati a disposizione in base all'articolo 152 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni, qualora si trovino tuttora nelle posizioni di fuori quadro o di fuori organico e debbano conseguire l'avanzamento ai sensi dell'articolo 111 della presente legge, non potranno ottenere nel nuovo grado anzianità anteriore alla data 1° luglio 1937-XV.

I capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli collocati a disposizione o fuori organico, non prescelti per l'avanzamento nelle anzidette categorie prima del 1° luglio 1937-XV, saranno ripresi in esame per l'avanzamento. Se prescelti, non potranno ottenere nel nuovo grado anzianità anteriore alla data 1° luglio 1937-XV.

Art. 114.

Per gli ufficiali fuori quadro o fuori organico che abbiano conseguito promozioni durante la permanenza nelle categorie stesse, l'anzianità loro attribuita in tali promozioni sarà nuovamente determinata in conformità di quanto dispone il primo comma dell'articolo 111; la stessa norma si applica anche per gli ufficiali provenienti dalle categorie fuori quadro e fuori organico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato di appartenere alle categorie stesse.

L'applicazione delle norme contenute nell'articolo 113 e nel presente articolo non comporta retrodatazione di assegni o mutamenti nella misura del trattamento di fuori quadro o di fuori organico fruito dall'ufficiale.

CAPO III.

Ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 115.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, di cui al Regio decreto-legge 4 settembre 1925 anno III, n. 1600, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, conseguono — se giudicati prescelti per l'avanzamento nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri — gli eventuali avanzamenti al grado superiore subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli allorchè lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite dal regolamento.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri non prescelto per l'avanzamento può essere preso in esame una seconda volta se, dopo tale giudizio, sia stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore a un anno.

Art. 116.

I giudizi di non idoneità all'avanzamento, eventualmente riportati durante la permanenza nella posizione ausiliaria speciale, sono operativi a tutti gli effetti di legge anche dopo il passaggio degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri.

L'esclusione definitiva dall'avanzamento, o la rinuncia ad esso, non produce la cessazione dell'ufficiale dall'aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 117.

Le norme stabilite dalla presente legge per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei generali in servizio permanente valgono anche per i generali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio. Non sono, però, valutati per l'avanzamento coloro che provengono dagli esclusi definitivamente dall'avanzamento in servizio permanente effettivo o che siano stati esclusi definitivamente, nell'attuale posizione, in base alle norme precedentemente in vigore.

La valutazione per l'avanzamento, per i predetti generali, deve essere estesa fino all'ufficiale che seguiva, nel servizio permanente effettivo, l'ultimo da esaminarsi nel servizio stesso.

Art. 118.

Le autorità incaricate della valutazione, ai fini dell'avanzamento, degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio sono quelle stabilite per gli ufficiali in congedo dall'articolo 85 con l'avvertenza che, per l'avanzamento ai gradi di colonnello e di ufficiale generale, la commissione speciale di avanzamento è sostituita dalla commissione centrale di avanzamento.

Art. 119.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 31, ma non quelle di cui all'articolo 32.

Per la valutazione ai fini dell'avanzamento valgono, per detti ufficiali, le disposizioni stabilite dalla presente legge per gli ufficiali in servizio permanente, tenendo presente che i capitani in aspettativa per riduzione di quadri non debbono frequentare corsi valutativi o sostenere esperimenti o valutazione dei titoli (qualora prescritti per i pari grado in servizio permanente).

Agli ufficiali di cui trattasi continueranno ad applicarsi tutte le altre disposizioni relative all'aspettativa per riduzione di quadri, in vigore prima dell'applicazione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, purchè non in contrasto con quelle stabilite dal presente Capo III.

CAPO IV.

Vantaggi di carriera.

Art. 120.

Ai capitani appartenenti ai ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio, del corpo automobilistico, del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio, del servizio tecnico automobilistico o del servizio geografico, nominati sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo nell'anno 1918 od in anni precedenti, che siano in possesso dei requisiti prescritti nel presente articolo, è concesso un vantaggio di carriera con spostamento nel ruolo di un numero di posti pari ad un quinto dell'organico in vigore alla data del 1° gennaio dell'anno in cui il vantaggio è concesso. Per la concessione del vantaggio si applicano le norme contenute nel primo comma dell'articolo 62.

Gli anzidetti capitani, per ottenere il vantaggio di cui sopra, debbono: essere stati dichiarati idonei nel corso valutativo o negli esperimenti o nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 121, aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed avere tenuto lodevolmente, durante detto periodo, presso l'esercito operante, col grado di ufficiale, il comando di plotone o di compagnia (o reparti corrispondenti) per almeno tre mesi. I capitani appartenenti ai ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio debbono, inoltre, aver compiuto il periodo di comando prescritto dall'articolo 32.

I capitani che, per circostanze assolutamente indipendenti dalla propria volontà, non abbiano avuto la possibilità di completare il suddetto periodo di tre mesi presso l'esercito operante potranno, su proposta motivata e particolareggiata delle autorità giudicatrici, essere designati per concorrere al corso valutativo od agli esperimenti od alla valutazione dei titoli di cui al comma precedente. Su tale proposta decide il Ministro per la guerra.

Art. 121.

Per ottenere il vantaggio di carriera stabilito dal precedente articolo, i capitani di cui all'articolo stesso debbono essere designati — previa classifica — con le norme dell'articolo 60. Coloro che abbiano riportato almeno i punti minimi di classifica, parziali e totale, stabiliti dal decreto Reale previsto dall'articolo 12, sono ammessi a frequentare un corso valutativo che si svolgerà secondo le norme da stabilirsi con decreto Reale.

I capitani che, in detto corso, siano stati giudicati non idonei agli effetti della concessione del vantaggio di carriera, ma idonei agli effetti dell'avanzamento ad anzianità, quando dovranno essere valutati per tale avanzamento saranno dispensati dal sostenere il corso valutativo prescritto dall'articolo 12, ma verranno nuovamente classificati con le norme dell'articolo 13.

I capitani che hanno ottenuto il vantaggio di carriera non sono più sottoposti al corso valutativo per l'avanzamento ad anzianità.

I capitani che non abbiano superato il corso valutativo per la concessione del vantaggio di carriera possono ripetere il corso, agli effetti di tale concessione, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.

I capitani del corpo automobilistico anzichè al corso valutativo sono sottoposti ad esperimenti con norme da stabilirsi con decreto Reale.

Per i capitani del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio, del servizio tecnico automobilistico, del servizio geografico, in luogo del corso valutativo, si procede alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale.

Art. 122.

Le disposizioni degli articoli 120 e 121 si applicano anche nei riguardi dei capitani — appartenenti ai ruoli delle armi, corpi e servizi indicati nell'articolo 120 — che, avendo partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918, siano stati nominati ufficiali in servizio permanente effettivo dopo il 1918, ma, per avere conseguito promozioni per merito di guerra o per qualsiasi altra causa, precedono nel proprio

ruolo pari grado che non abbiano avuto rallentamento di carriera e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo nel 1918, od in anni precedenti.

Art. 123.

Ai maggiori in servizio di stato maggiore provenienti dai capitani del corpo di stato maggiore ed ai maggiori pure provenienti dal corpo di stato maggiore ed attualmente in rotazione alle truppe di mano in mano che saranno trasferiti nel servizio suddetto è concesso, con le norme contenute negli articoli 61 e 62, un vantaggio di carriera con spostamento nel ruolo di un numero di posti pari ad un quarto dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui la concessione del vantaggio è effettuata.

Detti ufficiali non potranno poi conseguire, nel grado di tenente colonnello, il vantaggio previsto dalla lettera *D* dell'articolo 61.

Il vantaggio previsto dal primo comma del presente articolo:

a) sostituisce quello stabilito dall'articolo 14 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419;

b) non è concesso ai maggiori trasferiti in servizio di stato maggiore ai sensi del quarto comma dell'articolo 18 del citato Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, e dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, numero 1779, e successive modificazioni.

Art. 124.

Il vantaggio stabilito dalla lettera *D* dell'articolo 61 non è concesso ai tenenti colonnelli del corpo di stato maggiore che:

a) all'atto della promozione a tenente colonnello abbiano conseguito, per il trasferimento nel corpo di stato maggiore, il vantaggio previsto dalla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni;

b) siano stati reclutati in base al quarto comma dell'articolo 18 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, e all'articolo 9 del Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779 e successive modificazioni.

Art. 125.

Per i capitani mutilati ed invalidi di guerra, provenienti sia dal servizio permanente sia dalle categorie in congedo, riassunti in servizio, la promozione viene retrodatata per anzianità, ma non per assegni, di tanti posti quanti sono i capitani del servizio permanente (meno anziani dell'ufficiale cui dovrebbe accodarsi il capitano riassunto) che, per effetto dell'avanzamento anticipato previsto dalla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni o per effetto del vantaggio di carriera di cui all'articolo 120 della presente legge, abbiano conseguito la promozione prima di lui.

Dalla data di anzianità che gli sarà fissata all'atto della promozione si applica al capitano riassunto il limite di età stabilito per il grado di maggiore.

Art. 126.

Per gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino già in possesso dei titoli stabiliti dalla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, per l'avanzamento a scelta speciale od anticipato nonchè per gli ufficiali, che entro il 31 dicembre 1940-XIX supereranno gli esami o gli esperimenti od il corso valutativo previsti dagli articoli 59, 65, 108, 120 e 132, il vantaggio di carriera di cui agli articoli 61, 108 e 120 è concesso considerando come se i titoli medesimi fossero stati acquisiti sotto la data del 1° gennaio 1940-XVIII.

Art. 127.

Il vantaggio di carriera stabilito dall'articolo 88 è concesso agli ufficiali che abbiano già ottenuto lo spostamento di ruolo in base all'articolo 122 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899; il nuovo vantaggio attribuito sostituisce a tutti gli effetti quello precedentemente concesso.

Le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 88, si applicano anche nei riguardi degli ufficiali di complemento che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) quali richiamati dal congedo, abbiano prestato, per almeno un anno, anche se anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, continuativo servizio effettivo presso reparti od enti dislocati in Africa settentrionale od orientale o in territori stranieri;

b) abbiano prestato servizio presso reparti o comandi mobilitati in Africa orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

CAPO V.

Disposizioni varie.

Art. 128.

Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengono ai ruoli di comando delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico si intendono trasferiti, sotto la data stessa, nei ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico di cui all'articolo 5.

Art. 129.

Gli ufficiali delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, che fanno parte del ruolo transitorio per i servizi del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali sono considerati, agli effetti dell'avanzamento, come costituenti ruolo a parte.

L'avanzamento dei predetti ufficiali, limitato fino al grado di colonnello, ha luogo ad anzianità mediante classifica di cui all'articolo 12. I capitani ed i maggiori che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica, parziali e totale, sono prescelti per l'avanzamento. I tenenti colonnelli che abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi di classifica suddetti sono sottoposti al giudizio della commissione centrale di avanzamento e del Ministro per la guerra con le norme dell'articolo 14.

I capitani ed i maggiori prescelti sono promossi quando è promosso ad anzianità il pari grado dell'arma di appartenenza che li precede nel ruolo della rispettiva arma. I tenenti colonnelli prescelti, semprechè in possesso del pre-

scritto minimo di permanenza nel grado, sono promossi quando si verifica vacanza nel grado di colonnello del ruolo transitorio.

Art. 130.

Fino al 30 marzo 1943, l'incarico del grado superiore previsto dal terzo comma dell'articolo 31 non può essere concesso ai maggiori, ai capitani ed ai tenenti che non abbiano la seguente permanenza minima nel grado:

maggiori: tre anni;

capitani: cinque anni;

tenenti: cinque anni (quattro anni per coloro che abbiano ottenuto vantaggi di carriera).

Fino alla suddetta data del 30 marzo 1943, è sospesa per i capitani ed i maggiori l'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo comma del citato articolo 31.

Le disposizioni contenute nell'articolo 32, non si applicano agli ufficiali compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento per gli anni 1939 e 1940.

Le disposizioni stesse non si applicano inoltre:

a) agli ufficiali che abbiano già compiuto integralmente i periodi di comando di reparto o di servizio prescritti dalle disposizioni in vigore anteriormente all'emanazione della presente legge e siano già stati destinati ad altri servizi alla data di entrata in vigore della legge stessa;

b) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, avevano compiuto — in parte — detti periodi di comando o di servizio e per i quali l'applicazione integrale delle disposizioni contenute nell'articolo 32 potrebbe portare pregiudizio alla carriera.

Art. 131.

A partire dal 1° settembre 1933-XI è concesso, indipendentemente dalla qualifica, il trattamento economico stabilito per i primi capitani, ai capitani delle varie armi, corpi e servizi, in servizio permanente, che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale, computando anche quello prestato da ufficiale di complemento.

Lo stesso trattamento compete ai capitani riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra che si trovino nelle sopradette condizioni di servizio.

Art. 132.

Gli ufficiali delle varie armi che prestano servizio presso il centro chimico militare o presso il comitato per la mobilitazione civile e che hanno conseguita la laurea in chimica perchè destinati a frequentare, in seguito a concorso bandito dal Ministero della guerra, la relativa facoltà presso le Regie università sono compresi nell'organico dell'arma cui appartengono, sono iscritti nel ruolo dell'arma stessa e, se prescelti, sono promossi, a loro turno, ad anzianità. Fino alla promozione al grado di colonnello non si richiedono i periodi di comando di cui all'articolo 32.

Per i capitani, dopo la classifica di cui all'articolo 12, in luogo del corso valutativo o degli esperimenti, si addiviene alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Il capitano giudicato idoneo dalla commissione esaminatrice prevista dal predetto decreto Reale è dichiarato prescelto ed iscritto sul quadro di avanzamento. Il capitano giudicato non idoneo dalla detta commissione è dichiarato non prescelto.

Ai tenenti, ai capitani ed ai maggiori che abbiano superato appositi esami, da svolgersi in base a norme e programmi stabiliti con decreto Reale, è concesso lo stesso vantaggio di carriera stabilito dall'articolo 61 per i pari grado che abbiano superato gli esami. Per l'ammissione agli esami e per la concessione del vantaggio, si applicano le norme contenute negli articoli 60, 61 e 62.

Art. 133.

Per gli ufficiali deceduti in servizio o per causa di servizio, le disposizioni dell'articolo 97 hanno efficacia a decorrere dal 2 ottobre 1935-XIII.

Art. 134

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche agli ufficiali di qualsiasi categoria o ruolo che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) in attesa di rinnovazione della procedura di avanzamento in seguito ad annullamento di precedente procedura per effetto di avvenuto accoglimento di ricorso straordinario al RE e IMPERATORE, o di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o di ricorso in via amministrativa;

b) non giudicati, per qualsiasi motivo, compresa l'aspettativa o la sospensione del giudizio, per un quadro di avanzamento precedente.

Gli ufficiali per i quali la valutazione ai fini dell'avanzamento ha luogo mediante graduatoria di merito, saranno compresi in una delle graduatorie che avranno luogo dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 135.

Per i capitani in servizio permanente, sono considerati validi, agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 12, il corso valutativo, gli esperimenti o gli esami per l'avanzamento a scelta ordinaria superati negli anni 1938 e 1939.

Pertanto detti ufficiali, all'atto in cui dovranno essere valutati per l'avanzamento ad anzianità, saranno sottoposti alla classifica di cui all'articolo 12, ma non dovranno sostenere nuovamente il corso valutativo o gli esperimenti.

Art. 136

I quadri di avanzamento a scelta ordinaria e ad anzianità esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono annullati. I tenenti, i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli iscritti sui quadri stessi sono, però, iscritti di ufficio sui nuovi quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1940.

Per le procedure di avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria per i tenenti, i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli che, alla data di pubblicazione della presente legge, siano state, in base alle disposizioni stabilite dalla legge

7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni, ultimate od iniziate per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1940 si osserveranno le seguenti norme:

a) le procedure per l'avanzamento ad anzianità già ultimate saranno considerate valide, a tutti gli effetti, per la formazione dei nuovi quadri di avanzamento per l'anno 1940;

b) le procedure per l'avanzamento a scelta ordinaria già ultimate saranno considerate valide, a tutti gli effetti, per la formazione dei nuovi quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1940, se favorevoli all'ufficiale;

c) le procedure per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria iniziate ma non ultimate continueranno ad essere svolte in base alle norme contenute nella presente legge ed, una volta ultimate, saranno ritenute valide, a tutti gli effetti, per la formazione dei nuovi quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1940, soltanto se favorevoli all'ufficiale.

Le stesse norme valgono per le procedure relative all'iscrizione dei tenenti, dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli su quadri di avanzamento anteriori a quello del 1940.

Per l'anno 1940 la ripartizione dei cinque posti di generale di brigata di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 44 avviene:

a) per i due posti del primo semestre, dopo che sono stati ricoperti i primi 23 posti di generale di brigata ed effettuate le 10 promozioni ad aumento dell'organico dei generali stessi;

b) per i tre posti del secondo semestre, dopo che sono stati ricoperti i primi 22 posti di generale di brigata ed effettuate le 8 promozioni ad aumento dell'organico dei generali stessi.

Art. 137.

Per gli ufficiali della riserva provenienti dalla categoria dell'ausiliaria, le promozioni conseguite durante la permanenza in detta categoria sono computate nel numero delle due promozioni stabilito dall'articolo 72.

Le norme contenute nella lettera *d*) dell'articolo 114 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni e nel secondo comma dell'articolo 174 della legge stessa, rimangono in vigore per gli ufficiali che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano compiuto un periodo di richiamo in servizio continuativo non inferiore ad un mese e non siano stati già valutati una seconda volta per l'avanzamento ai sensi delle disposizioni suddette.

Art. 138.

Per le promozioni derivanti da aumento degli organici che comportino l'attribuzione di anzianità retrodatata, è esclusa ogni corresponsione di assegni arretrati.

Art. 139.

Qualora eccezionali esigenze lo richiedano, il Ministro per la guerra ha facoltà di disporre che i capitani delle varie armi, corpi e servizi compresi nei limiti per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità per gli anni 1940 e 1941 non siano sottoposti a corsi valutativi, esperimenti o valutazione dei titoli. In tal caso, i capitani suddetti che nella classifica di cui all'articolo 12 abbiano riportato almeno i prescritti punti minimi, parziali e totale, saranno prescelti per l'avanzamento ad anzianità.

La norma contenuta nel comma precedente si applica anche nei confronti dei capitani che debbano essere valutati per l'avanzamento per un quadro anteriore a quello dell'anno 1940 anche se la valutazione venga effettuata in conseguenza di accoglimento di ricorso straordinario al RE e IMPERATORE, o di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ovvero di ricorso in via amministrativa.

Art. 140.

Per i capitani che abbiano in precendenza rivestito il grado di primo tenente, la permanenza minima nel grado, di cui all'articolo 31 della presente legge, è ridotta a cinque anni.

Per gli stessi capitani che abbiano conseguito nel grado vantaggi di carriera detta permanenza è ridotta a quattro anni.

Disposizioni finali.

Art. 141.

La presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII ad eccezione del primo comma dell'articolo 111 e del quarto comma dell'articolo 62 che hanno effetto dal 16 giugno 1934-XII.

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 9 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI —
DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

AVVERTENZE ALLE TABELLE

Gli organici dei colonnelli dei ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio indicati nella tabella n. 2 sono provvisori; quelli definitivi sono i seguenti:

fanteria	n. 515
cavalleria	» 43
artiglieria	» 272
genio	» 74

e saranno raggiunti con le modalità stabilite dalla legge sull' ordinamento dell'esercito.

TABELLA N. 1.

VACANZE OBBLIGATORIE SEMESTRALI NEI GRADI DI UFFICIALE GENERALE

Generali di corpo d'armata:

organico	35
vacanze obbligatorie nel grado	4 nel primo semestre e 3 nel secondo semestre di ciascun anno

Generali di divisione:

organico	92
vacanze obbligatorie nel grado	10 nel primo semestre e 9 nel secondo semestre di ciascun anno
promozioni al grado superiore	4 nel primo semestre e 3 nel secondo semestre di ciascun anno (1).

Generali di brigata:

organico	165
vacanze obbligatorie nel grado	22 nel primo semestre e 21 nel secondo semestre di ciascun anno (2).
promozioni al grado superiore	10 nel primo semestre e 9 nel secondo semestre di ciascun anno (2).

(1) Per l'anno 1940, le promozioni nel primo semestre sono 5, di cui 1 ad aumento organico dei generali di corpo d'armata.

(2) Per l'anno 1940, le vacanze sono 25 nel primo e 25 nel secondo semestre; le promozioni sono 23 nel primo semestre (di cui 13 ad aumento organico dei generali di divisione) e 17 nel secondo semestre (di cui 8 ad aumento organico dei generali di divisione).

ARMA DEI CARABINIERI REALI

Generali di divisione:

organico	4
vacanze obbligatorie nel grado	Dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado.

Generali di brigata:

organico	8
vacanze obbligatorie nel grado	2 (una per ogni semestre).
promozioni al grado superiore	Quando si verifica vacanza nel grado superiore.

CORPO AUTOMOBILISTICO

Generali di brigata:

organico	1
vacanze obbligatorie nel grado	Dopo quattro anni, al massimo, di permanenza nel grado.

Segue TABELLA N. 1.

SERVIZIO SANITARIO (Ufficiali medici)

Tenente generale:

organico 1
vacanze obbligatorie nel grado . . . . . Dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado.

Maggiori generali:

organico 7
vacanze obbligatorie nel grado . . . . . 1 (nel secondo semestre)
promozioni al grado superiore. . . . . . Quando si verifica vacanza nel grado superiore.

SERVIZIO DI COMMISSARIATO (Ufficiali commissari)

Tenente generale:

organico 1
vacanze obbligatorie nel grado . . . . . Dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado.

Maggiori generali:

organico 2
vacanze obbligatorie nel grado . . . . . Anno 1940: nessuna; anno 1941: una (nel primo semestre); mantenendo la stessa misura nei successivi bienni.
promozioni al grado superiore. . . . . . Quando si verifica vacanza nel grado superiore.

SERVIZIO TECNICO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

Tenente generale direttore superiore:

organico 1
vacanze obbligatorie nel grado . . . . . Dopo 5 anni, al massimo, di carica nel grado.

Tenenti generali capi reparto:

organico 3
vacanze obbligatorie nel grado . . . . . Dopo 5 anni, al massimo, di permanenza nel grado.

Segue: TABELLA N. 1.

Maggiori generali:

organico 6
vacanze obbligatorie nel grado . . . . Una nel 1940 (nel primo semestre), due nel 1941 (una per ciascun semestre), mantenendo la stessa misura nei successivi bienni.
promozioni al grado superiore. . . . . . Quando si verifica vacanza nel grado superiore.

SERVIZIO STUDI ED ESPERIENZE DEL GENIO

Tenente generale:

organico 1
vacanze obbligatorie nel grado . . . . . Dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado.

Maggiori generali:

organico 2
vacanze obbligatorie nel grado . . . . . Dopo 4 anni, al massimo, di permanenza nel grado.
promozioni al grado superiore . . . . . . Quando si verifica vacanza nel grado superiore.

SERVIZIO TECNICO AUTOMOBILISTICO

Tenente generale:

organico 1
vacanze obbligatorie nel grado . . . . . Dopo 5 anni, al massimo, di permanenza nel grado.

Maggiori generali:

organico 2
vacanze obbligatorie nel grado . . . . . Dopo 4 anni, al massimo, di permanenza nel grado.
promozioni al grado superiore. . . . . . Quando si verifica vacanza nel grado superiore.

TABELLA N. 2

Vacanze obbligatorie semestrali nel grado di colonnello nei ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico (esclusi i ruoli di mobilitazione).

RUOLI	ANNO 1940					ANNO 1941					ANNO 1942 E SEGUENTI				
	Posti di ruolo (a)	Vacanze obbligatorie		Promozioni		Posti di ruolo (a)	Vacanze obbligatorie		Promozioni		Posti di ruolo (a)	Vacanze obbligatorie		Promozioni (b)	
		1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre		1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre		1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
Carabinieri Reali	36	3	3	(7) 2	1	36	3	3	1	1	36	3	3	1	1
Fanteria	451	27	27	(1) 18	(2) 17	451	32	32	11	11	451	40	40	11	11
Cavalleria	38	2	2	(3) 2	1	38	3	2	1	1	38	3	3	1	1
Artiglieria	237	15	15	(4) 10	(5) 10	237	17	17	6	5	237	19	19	6	5
Genio	63	3	3	(6) 3	(8) 2	63	3	4	2	1	63	5	5	2	1
Corpo automobilistico.	14	1	1	(c)	(c)	14	1	1	(c)	(c)	14	1	1	(c)	(c)

(a) Situazione da raggiungere al 1° gennaio di ciascun anno.

(b) Dal 1942, compreso, in poi, le promozioni dei colonnelli sono; carabinieri reali: 2 per un anno (una per semestre), mantenendo la stessa misura negli anni successivi; fanteria: 22 per quattro anni (11 per semestre) e 23 per il quinto anno (12 nel primo e 11 nel secondo semestre) mantenendo la stessa misura nei successivi quinquenni; cavalleria: 2 per quattro anni (una per semestre) e una per il quinto anno (nel primo semestre) mantenendo la stessa misura nei successivi quinquenni; artiglieria: 11 per quattro anni (6 nel primo e 5 nel secondo semestre) e 10 per il quinto anno (5 per semestre) mantenendo la stessa misura nei successivi quinquenni; genio: 3 per quattro anni (due nel primo e una nel secondo semestre) e 4 per il quinto anno (due per semestre) mantenendo la stessa misura nei successivi quinquenni.

(c) Le promozioni dei colonnelli del corpo automobilistico hanno luogo quando si verifica vacanza nel grado di generale di brigata del corpo stesso.

(1) Di cui 5 ad aumento organico dei generali di brigata. — (2) Di cui 4 ad aumento organico dei generali di brigata. — (3) Di cui 1 ad aumento organico dei generali di brigata. — (4) Di cui 3 ad aumento organico dei generali di brigata. — (5) Di cui 3 ad aumento organico dei generali di brigata. — (6) di cui 1 ad aumento organico dei generali di brigata; tale promozione riassorbe quella effettuata in eccedenza nel 1939 a norma dell'articolo 145 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026. — (7) Di cui 1 ad aumento organico dei generali di brigata. — (8) Di cui 1 ad aumento organico dei generali di brigata.

TABELLA N. 3.

VACANZE OBBLIGATORIE SEMESTRALI NEL GRADO DI COLONNELLO DEI RUOLI DEI SERVIZI

Colonnelli medici:
- organico 46
- vacanze obbligatorie . . . . . 8 (4 per ciascun semestre)
- promozioni al grado superiore. . . . . 1 (nel secondo semestre) (1).

Colonnelli chimici-farmacisti:
- organico 5
- vacanze obbligatorie . . . . . Dopo 5 anni, al massimo, di permanenza nel grado.

Colonnelli commissari:
- organico 20
- vacanze obbligatorie . . . . . 3 (2 nel primo ed 1 nel secondo semestre).
- promozioni al grado superiore . . . . . Nessuna nel 1940, una nel 1941 (nel primo semestre), mantenendo la stessa misura nei successivi bienni.

Colonnelli di amministrazione:
- organico 22
- vacanze obbligatorie . . . . . 4 (2 per ciascun semestre).

Colonnelli veterinari:
- organico 10
- vacanze obbligatorie . . . . . 2 (una per ciascun semestre).

Colonnelli del servizio tecnico delle armi e delle munizioni:
- organico 14
- vacanze obbligatorie . . . . . 3 (una nel primo semestre, due nel secondo semestre).
- promozioni al grado superiore. . . . . Una nel 1940 (nel secondo semestre), due nel 1941 (una per ciascun semestre), mantenendo la stessa misura nei successivi bienni (2).

Colonnelli del servizio studi ed esperienze del genio:
- organico 7
- vacanze obbligatorie . . . . . Una nel 1940 (nel secondo semestre), due nel 1941 (una per ciascun semestre), mantenendo la stessa misura nei successivi bienni.
- promozioni al grado superiore. . . . . Quando si verifica vacanza nei maggiori generali del servizio studi ed esperienze del genio.

(1) Per l'anno 1940 le promozioni sono due: una nel primo ed una nel secondo semestre; la promozione del primo semestre è ad aumento organico dei maggiori generali medici.

(2) Per l'anno 1940 le promozioni sono: due nel primo semestre (di cui una per raggiungere l'organico di 6 maggiori generali).

Segue: TABELLA N. 3.

Colonnelli del servizio tecnico automobilistico:

organico 5
vacanze obbligatorie . . . . 1 (nel secondo semestre).
promozioni al grado superiore. . . . . . Quando si verifica vacanza nei maggiori generali del servizio tecnico automobilistico (1).

Colonnelli del servizio dei depositi cavalli stalloni:

organico 1
vacanze obbligatorie . . . . Dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado.

Colonnelli del servizio dei centri rifornimento quadrupedi:

organico 3
vacanze obbligatorie . . . . Dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado.

Colonnelli del servizio geografico:

organico 1
vacanze obbligatorie . . . . Dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado.

Colonnelli del ruolo transitorio per i servizi del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali:

organico 12
vacanze obbligatorie . . . . Dopo sei anni, al massimo, di permanenza nel grado.

(1) Per l'anno 1940 si effettua una promozione (nel primo semestre) ad aumento organico dei maggiori generali del servizio tecnico automobilistico.

TABELLA N. 4.

ARMA DEI CARABINIERI REALI (ruolo mobilitazione)

ANNI	TENENTI COLONNELLI		MAGGIORI			CAPITANI		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione da raggiungere al:								
31 dicembre 1939	6	—	8	—	—	12	—	—
1° gennaio 1940	6	1	8	1	1	11	1	1
1° luglio 1940	6	—	8	—	—	11	—	—
1° gennaio 1941	6	1	8	1	1	11	1	1
1° luglio 1941	6	—	8	—	—	11	—	—
1° gennaio 1942	6	1	8	1	1	11	1	1
1° luglio 1942	6	—	8	—	—	11	—	—
1° gennaio 1943	6	1	8	1	1	10	1	1
1° luglio 1943	6	2	8	2	2	8	2	2
1° gennaio 1944	6	1	8	1	1	7	1	1
1° luglio 1944	6	2	8	2	2	5	2	2
1° gennaio 1945	6	1	8	1	1	4	1	1
1° luglio 1945	6	2	8	2	2	2	2	2
1° gennaio 1946	6	1	8	1	1	1	1	1
1° luglio 1946	6	2	7	2	2	—	1	1
1° gennaio 1947	6	1	6	1	1	—	—	—
1° luglio 1947	6	2	4	2	2	—	—	—
1° gennaio 1948	6	1	3	1	1	—	—	—
1° luglio 1948	6	2	1	2	2	—	—	—
1° gennaio 1949	6	1	—	1	1	—	—	—
1° luglio 1949	4	2	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1950	2	2	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1950	—	2	—	—	—	—	—	—

N. B. — In tutti i casi nei quali il numero delle promozioni in un determinato grado è inferiore a quello delle vacanze nel grado superiore, la differenza rappresenta diminuzione di organico in detto grado superiore.

TABELLA N. 5.

ARMA DI FANTERIA (ruolo mobilitazione)

ANNI	COLONNELLI		TENENTI COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione da raggiungere al:											
31 dicembre 1939	58	17	290	65	23	687	57	40	180	314	200
1° gennaio 1940	61	9	290	24	(1) 12	687	30	24	150	30	30
1° luglio 1940	64	9	290	24	(2) 12	687	30	24	120	30	30
1° gennaio 1941	64	9	290	24	9	677	40	24	90	30	30
1° luglio 1941	64	9	290	24	9	667	40	24	60	30	30
1° gennaio 1942	64	9	290	24	9	657	40	24	30	30	30
1° luglio 1942	64	9	290	24	9	647	40	24	—	30	30
1° gennaio 1943	64	9	290	24	9	607	40	24	—	—	—
1° luglio 1943	64	9	290	24	9	567	40	24	—	—	—
1° gennaio 1944	64	9	290	24	9	527	40	24	—	—	—
1° luglio 1944	64	9	290	24	9	487	40	24	—	—	—
1° gennaio 1945	64	9	290	24	9	437	50	24	—	—	—
1° luglio 1945	64	9	290	24	9	387	50	24	—	—	—
1° gennaio 1946	64	9	290	24	9	337	50	24	—	—	—
1° luglio 1946	64	9	290	24	9	287	50	24	—	—	—
1° gennaio 1947	64	9	290	24	9	237	50	24	—	—	—
1° luglio 1947	64	9	290	24	9	187	50	24	—	—	—
1° gennaio 1948	64	9	290	24	9	137	50	24	—	—	—
1° luglio 1948	64	9	290	24	9	87	50	24	—	—	—
1° gennaio 1949	64	9	290	24	9	37	50	24	—	—	—
1° luglio 1949	64	9	290	24	9	—	37	24	—	—	—
1° gennaio 1950	64	9	266	24	9	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1950	64	9	242	24	9	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1951	64	9	212	30	9	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1951	64	9	182	30	9	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1952	64	9	152	30	9	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1952	64	9	122	30	9	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1953	64	12	92	30	12	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1953	64	12	62	30	12	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1954	64	12	32	30	12	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1954	64	12	2	30	12	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1955	54	12	—	2	2	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1955	42	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1956	30	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1956	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1957	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Di cui 3 ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 3 ad aumento organico dei colonnelli

N. B. — In tutti i casi nei quali il numero delle promozioni in un determinato grado è inferiore a quello delle vacanze nel grado superiore, la differenza rappresenta diminuzione di organico in detto grado superiore.

TABELLA N. 6.

ARMA DI CAVALLERIA (ruolo mobilitazione)

ANNI	COLONNELLI		TENENTI COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione da raggiungere al:											
31 dicembre 1939	5	2	27	7	2	36	5	3	9	17	12
1° gennaio 1940	5	1	27	3	1	35	4	3	6	3	3
1° luglio 1940	5	1	26	3	1	34	3	2	4	2	2
1° gennaio 1941	5	1	25	3	1	33	3	2	2	2	2
1° luglio 1941	5	1	24	3	1	32	3	2	—	2	2
1° gennaio 1942	5	1	23	3	1	29	3	2	—	—	—
1° luglio 1942	5	1	22	3	1	26	3	2	—	—	—
1° gennaio 1943	5	1	21	3	1	23	3	2	—	—	—
1° luglio 1943	5	1	20	3	1	20	3	2	—	—	—
1° gennaio 1944	5	1	19	3	1	17	3	2	—	—	—
1° luglio 1944	5	1	18	3	1	14	3	2	—	—	—
1° gennaio 1945	5	1	17	3	1	11	3	2	—	—	—
1° luglio 1945	5	1	16	3	1	8	3	2	—	—	—
1° gennaio 1946	5	1	15	3	1	4	4	2	—	—	—
1° luglio 1946	5	1	14	3	1	—	4	2	—	—	—
1° gennaio 1947	5	1	10	4	1	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1947	5	1	6	4	1	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1948	5	1	2	4	1	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1948	5	1	—	2	1	—	—	—	—		—
1° gennaio 1949	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1949	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1950	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1950	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1951	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N.B. — In tutti i casi nei quali il numero delle promozioni in un determinato grado è inferiore a quello delle vacanze nel grado superiore, la differenza rappresenta diminuzione di organico in detto grado superiore.

TABELLA N. 7.

ARMA DI ARTIGLIERIA (ruolo mobilitazione).

ANNI	COLONNELLI		TENENTI COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione ***da raggiungere*** *al*											
1° dicembre 1939:	35	9	122	40	14	265	23	16	93	114	76
3° gennaio 1940	35	5	122	12	5	265	13	12	80	13	13
1° luglio 1940	35	5	122	12	5	265	13	12	67	13	13
1° gennaio 1941	35	5	122	12	5	265	20	12	47	20	20
1° luglio 1941	35	5	122	12	5	265	20	12	27	20	20
1° gennaio 1942	35	5	122	12	5	265	20	12	7	20	20
1° luglio 1942	35	5	122	12	5	252	20	12	—	7	7
1° gennaio 1943	35	5	122	12	5	232	20	12	—	—	—
1° luglio 1943	35	5	122	12	5	212	20	12	—	—	—
1° gennaio 1944	35	5	122	12	5	192	20	12	—	—	—
1° luglio 1944	35	5	122	12	5	172	20	12	—	—	—
1° gennaio 1945	35	5	122	12	5	152	20	12	—	—	—
1° luglio 1945	35	5	122	12	5	132	20	12	—	—	—
1° gennaio 1946	35	5	122	12	5	112	20	12	—	—	—
1° luglio 1946	35	5	122	12	5	92	20	12	—	—	—
1° gennaio 1947	35	5	122	12	5	72	20	12	—	—	—
1° luglio 1947	35	5	122	12	5	52	20	12	—	—	—
1° gennaio 1948	35	5	122	12	5	32	20	12	—	—	—
1° luglio 1948	35	5	122	12	5	12	20	12	—	—	—
1 gennaio 1949	35	5	119	15	5	—	12	12	—	—	—
1° luglio 1949	35	5	104	15	5	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1950	35	5	89	15	5	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1950	35	5	74	15	5	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1951	35	5	59	15	5	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1951	35	5	44	15	5	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1952	35	5	29	15	5	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1952	35	5	14	15	5	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1953	35	5	—	14	5	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1953	30	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1954	25	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1954	20	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1955	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1955	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1956	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1956	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1958	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1958	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1959	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1959	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N. B. — In tutti i casi nei quali il numero delle promozioni in un determinato grado è inferiore a quello delle vacanze nel grado superiore, la differenza rappresenta diminuzione di organico in detto grado superiore.

TABELLA N. 8.

ARMA DEL GENIO (ruolo mobilitazione)

ANNI	COLONNELLI		TENENTI COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione ***da*** *raggiungere* ***al:***											
31 dicembre 1939	11	3	41	10	4	59	5	3	15	25	16
1° gennaio 1940	11	1	40	3	1	59	3	2	12	3	3
1° luglio 1940	11	2	39	3	2	59	2	2	10	2	2
1° gennaio 1941	11	1	38	3	1	59	4	2	6	4	4
1° luglio 1941	11	2	37	3	2	59	4	2	2	4	4
1° gennaio 1942	11	2	37	4	2	56	5	4	—	2	2
1° luglio 1942	11	2	37	4	2	51	5	4	—	—	—
1° gennaio 1943	11	2	37	4	2	46	5	4	—	—	—
1° luglio 1943	11	2	37	4	2	41	5	4	—	—	—
1° gennaio 1944	11	2	37	4	2	36	5	4	—	—	—
1° luglio 1944	11	2	37	4	2	31	5	4	—	—	—
1° gennaio 1945	11	2	37	4	2	26	5	4	—	—	—
1° luglio 1945	11	2	37	4	2	21	5	4	—	—	—
1° gennaio 1946	11	2	37	4	2	16	5	4	—	—	—
1° luglio 1946	11	2	37	4	2	11	5	4	—	—	—
1° gennaio 1947	11	2	37	4	2	6	5	4	—	—	—
1° luglio 1947	11	2	37	4	2	—	4	4	—	—	—
1° gennaio 1948	11	2	33	4	2	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1948	11	2	29	4	2	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1949	11	2	25	4	2	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1949	11	2	21	4	2	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1950	11	2	17	4	2	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1950	11	2	13	4	2	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1951	11	2	9	4	2	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1951	11	2	5	4	2	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1952	11	2	—	5	2	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1952	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1953	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1953	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1954	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1954	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N. B. — In tutti i casi nei quali il numero delle promozioni in un determinato grado è inferiore a quello delle vacanze nel grado superiore, la differenza rappresenta diminuzione di organico in detto grado superiore.

TABELLA N. 9.

CORPO AUTOMOBILISTICO (ruolo mobilitazione)

ANNI	Tenenti colonnelli		Maggiori			Capitani		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione da raggiungere al:								
31 dicembre 1939	10	2	16	2	1	38	4	1
1° gennaio 1940	10	1	16	1	1	38	1	1
1° luglio 1940	10	1	16	1	1	38	1	1
1° gennaio 1941	10	1	16	2	1	36	2	2
1° luglio 1941	10	1	16	2	1	34	2	2
1° gennaio 1942	10	2	16	3	2	31	3	3
1° luglio 1942	10	2	16	3	2	28	3	3
1° gennaio 1943	10	2	16	3	2	25	3	3
1° luglio 1943	10	2	16	3	2	22	3	3
1° gennaio 1944	10	2	16	3	2	19	3	3
1° luglio 1944	10	2	16	3	2	16	3	3
1° gennaio 1945	10	2	16	3	2	13	3	3
1° luglio 1945	10	2	16	3	2	10	3	3
1° gennaio 1946	10	2	16	3	2	7	3	3
1° luglio 1946	10	2	16	3	2	4	3	3
1° gennaio 1947	10	3	16	4	3	—	4	4
1° luglio 1947	10	3	12	4	3	—	—	—
1° gennaio 1948	10	3	8	4	3	—	—	—
1° luglio 1948	10	3	4	4	3	—	—	—
1° gennaio 1949	10	3	—	4	3	—	—	—
1° luglio 1949	7	3	—	—	—	—	—	—
1° gennaio 1950	4	3	—	—	—	—	—	—
1° luglio 1950	—	4	—	—	—	—	—	—

N. B. — In tutti i casi nei quali il numero delle promozioni in un determinato grado è inferiore a quello delle vacanze nel grado superiore, la differenza rappresenta diminuzione di organico in detto grado superiore.

LEGGE 9 maggio 1940-XVIII, n. 371.

Concessione di un assegno speciale agli ufficiali del Regio esercito che lasciano il servizio permanente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La cassa ufficiali del Regio esercito, istituita con la legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, è autorizzata a corrispondere un assegno speciale agli ufficiali in servizio permanente (esclusi quelli in aspettativa per riduzione di quadri) o mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio collocati, dal 1° gennaio 1940-XVIII:

a) nella riserva, con diritto a pensione di riposo, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito od ai sensi degli articoli 31 e 113 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

b) in congedo assoluto, con diritto a pensione di riposo, ai sensi del citato articolo 31 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

L'assegno speciale suddetto compete anche agli ufficiali collocati, dal 1° gennaio 1940 - anno XVIII, nella riserva od in congedo assoluto per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio. Qualora, però, detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 34 della legge sullo stato degli ufficiali, l'assegno potrà, a domanda, essere corrisposto purchè gli ufficiali stessi rinunzino definitivamente al trattamento di guerra; nel caso, invece, che detti ufficiali si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma del citato articolo 34, l'assegno potrà, a domanda, essere corrisposto purchè gli ufficiali stessi rinunzino definitivamente all'assegno integratore stabilito nel suddetto secondo comma dell'articolo 34.

Art. 2.

L'assegno è stabilito nella seguente misura lorda annua:

a) per il periodo durante il quale all'ufficiale è corrisposta l'indennità speciale stabilita dall'articolo 48 della legge sullo stato degli ufficiali:

tenenti colonnelli	L. 1.200
maggiori e primi capitani	» 2.200
capitani	» 1.400
subalterni	» 1.000

b) per il periodo successivo a quello indicato nella precedente lettera *a*):

generali di corpo d'armata designati per il comando di armata	L. 6.000
generali di corpo d'armata	» 5.750
generali di divisione e tenenti generali	» 5.450
generali di brigata e maggiori generali	» 5.140
colonnelli	» 4.850
tenenti colonnelli	» 4.520
maggiori e primi capitani	» 4.220
capitani	» 3.600
subalterni	» 2.900

Art. 3.

L'assegno è corrisposto in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto del collocamento nella riserva od in congedo assoluto.

L'assegno stesso:

è sospeso durante il periodo di richiamo in servizio, con assegni, di qualsiasi durata;

è soppresso in tutti i casi che comportino la perdita del grado o della pensione di riposo;

è ridotto a metà durante il periodo di sospensione dal grado;

non è riversibile.

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche:

agli ufficiali che, dal 7 giugno 1934-XII alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati collocati in ausiliaria per compiuto periodo di permanenza nelle categorie fuori quadro o fuori organico o sono stati collocati in ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo per aver raggiunti i limiti di età stabiliti dall'articolo 43 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni;

agli ufficiali appartenenti alle categorie fuori quadro e fuori organico che, ai sensi delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 104 della legge sullo stato degli ufficiali, saranno trasferiti a domanda nella riserva.

Art. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 3 non si applicano:

agli ufficiali appartenenti alle categorie fuori quadro o fuori organico che continueranno a far parte delle categorie stesse ai sensi delle disposizioni contenute nel terzo comma del citato articolo 104 della legge sullo stato degli ufficiali;

agli ufficiali che, nell'anno 1940, saranno immessi, a domanda, nelle categorie fuori quadro o fuori organico ai sensi delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 103 della legge sullo stato degli ufficiali.

Art. 6.

Per sopperire all'onere derivante dalla corresponsione dell'assegno speciale previsto dalla presente legge, la ritenuta dell'uno per cento stabilita dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1712, è elevata al due per cento dello stipendio lordo. Per gli esercizi nei quali i proventi derivanti dall'aumento suddetto non risultino sufficienti per il pagamento di tale assegno, saranno disposte a favore della Cassa ufficiali anticipazioni di fondi a carico del bilancio dello Stato nella misura che sarà determinata con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la guerra in relazione alle effettive occorrenze.

Art. 7.

La presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 9 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3105451) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 3 —